

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

527° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 25
2 ^a - Giustizia	» 62
3 ^a - Affari esteri.....	» 68
4 ^a - Difesa	» 74
5 ^a - Bilancio.....	» 81
7 ^a - Istruzione.....	» 86
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 90
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 94
11 ^a - Lavoro.....	» 104
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 111

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri).....	Pag. 5
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria).....	» 6

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 116
RAI-TV	» 117
Mafia	» 118
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 119
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 152
Infanzia.....	» 153

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 155
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 158
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 165

CONVOCAZIONI	Pag. 166
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

218^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 25 novembre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale l'avvocato Matteo Brigandì ha comunicato, in nome e per conto del dottor Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, che nei confronti dello stesso dottor Speroni risulta attualmente pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. - 687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
(R135 000, C21^a, 0098°)

Il PRESIDENTE comunica che l'ex senatore Boso ha fatto presente di non poter intervenire alla seduta odierna per poter essere riascoltato, come richiesto dalla Giunta nella seduta dell'11 novembre scorso, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta conviene.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 11798/98R R.G.N.R. - 1787/99 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma
(R135 000, C21^a, 0102°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 5 ottobre 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che, con lettera del 15 novembre 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti inviati dal Tribunale di Roma, relativi al procedimento penale n. 11798/98R R.G.N.R. - 1787/99 R. GIP nei confronti del senatore Roberto Centaro, a seguito della richiesta di trasmissione degli atti processuali formulata dalla Giunta in data 5 ottobre 1999. Riassume quindi i fatti, che attengono alle dichiarazioni rilasciate dal senatore Centaro in relazione ad un convegno sul riciclaggio organizzato a Palermo nella scorsa estate dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulla mafia, al fine di spiegare i motivi che avevano indotto gli esponenti di Forza Italia a non partecipare al convegno stesso. Tali affermazioni, che contenevano giudizi critici sull'azione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, avevano indotto il dottor Giancarlo Caselli, che a tale data ricopriva l'ufficio di Procuratore presso il medesimo Tribunale, a presentare querela per diffamazione, avendo ravvisato in esse contenuti offensivi.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori VALENTINO, GRECO, FASSONE, CALLEGARO, MILIO, RUSSO, che propone di rinviare il seguito dell'esame a causa di concomitanti impegni parlamentari, e il PRESIDENTE.

La Giunta infine, accogliendo la proposta del senatore Russo, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(3915) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PINTO avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per oggi alle ore 10, è prorogato a mercoledì 15 dicembre, alle ore 12.

Considerata l'impossibilità di proseguire la discussione generale nella seduta odierna, a causa dell'assenza di alcuni senatori iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

6^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre 1999.

Il presidente GUERZONI ricorda che sono stati già illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore D'ALÌ fa presente al presidente Guerzoni che il disegno di legge in esame è già stato inserito nel calendario dell'Assemblea della corrente settimana e che è già scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea. Poiché non è ancora terminato l'esame nelle Commissioni riunite sollecita un intervento presso la Presidenza del Senato al fine di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Il senatore WILDE si associa alla richiesta del senatore D'Alì.

Il presidente GUERZONI, assicurando la disponibilità a sottoporre la questione al Presidente del Senato, puntualizza che il termine è da riferirsi agli emendamenti da presentare al testo del decreto-legge e che quindi non è necessario attendere la conclusione dell'esame in Commissione. Diversamente, sulle modifiche approvate dalle Commissioni riunite, il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea non può non tener conto della conclusione dei lavori in Commissione.

Proseguendo nella trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge, prende la parola il senatore D'ALÌ, il quale, illustrando congiuntamente gli emendamenti 2.1, 2.6 e 2.17, dichiara che i contenuti dell'articolo 2 del decreto-legge, diversamente dalle disposizioni dell'articolo 1, non presentano i caratteri di straordinarietà ed urgenza che la Costituzione impone per la emanazione dei decreti-legge. Inoltre, prosegue l'oratore, le problematiche connesse alla ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti e alla disciplina delle campagne promozionali assumono una tale complessità che sarebbe stato meglio affrontarle attraverso l'esame di un apposito disegno di legge. Tali esigenze di approfondimento per giunta sono palesemente contraddette anche dalla necessità di convertire nel termine costituzionale il provvedimento.

Il senatore TRAVAGLIA illustra l'emendamento 2.21 soppressivo dei commi 4 e 5 dell'articolo 2, ribadendo le osservazioni critiche, già espresse in discussione generale, sulla disciplina delle campagne promozionali. Dalle misure emanate dal Governo, infatti, emerge una grave mancanza di conoscenza dei meccanismi concreti posti in essere dalle imprese di settore per attuare le campagne pubblicitarie. Dall'indicazione del prezzo unitario sui prodotti offerti agli obblighi di comunicazione imposti all'impresa, emerge tutta una serie di difficoltà di ordine applicativo. A suo giudizio, la complessità applicativa delle disposizioni è tale da costringere le imprese a rinunciare all'effettuazione delle campagne pubblicitarie.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, accogliendo l'invito del Presidente GUERZONI ritira il subemendamento 2.11/1 ed illustra congiuntamente i subemendamenti 2.10/1 e 2.10/2, ribadendo le critiche avanzate in sede di discussione generale sul decreto-legge. Lo strumento scelto dal Governo per contrastare la fiammata inflazionistica si rileva inefficace e dannoso, visto che colpisce sostanzialmente le imprese di distribuzione dei carburanti; inoltre, le norme sulla ristrutturazione della rete non presentano nessun carattere di straordinarietà e di urgenza e la stessa disposizione integrativa recata dall'emendamento 2.10 impone a coloro che decideranno di realizzare impianti *self-service* dei costi aggiuntivi non condivisibili.

Il presidente GUERZONI dichiara inammissibile l'emendamento 2.20.

Il senatore DEMASI illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dai senatori di Alleanza nazionale all'articolo 2, condividendo pienamente le osservazioni critiche finora espresse. Egli ribadisce poi le perplessità sulla proposta del Governo di anticipare i tempi di ristrutturazione della rete distributiva, esprimendo viva preoccupazione sia per i riflessi di carattere sociale di tale processo, sia per quelli di natura urbanistico-ambientale. A tale proposito la propria parte politica ritiene opportuno specificare le caratteristiche degli impianti self-service a pagamento posticipato. Egli conclude ribadendo le critiche alle disposizioni concernenti le campagne pubblicitarie.

Il sottosegretario CARPI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Il senatore WILDE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.4.

Si danno per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore LARIZZA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10/1, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.28. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.3, 2.9, 2.11/2, 2.11/3 e 2.27.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 2.4 e 2.5 (di identico contenuto), 2.10/2, 2.10 e 2.11.

Il sottosegretario CARPI concorda con il parere espresso dal Relatore, ad eccezione che dell'emendamento 2.27, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che i presentatori lo modifichino nel senso di introdurre un termine certo per l'entrata in vigore della disposizione del comma 5 dell'articolo 2, che potrebbe essere la data del 30 giugno 2000. Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.8, egli fa presente che la definizione puntuale nel decreto-legge di criteri relativi alle superfici e alle caratteristiche commerciali degli impianti rischia di sovrapporsi alla disciplina regionale vigente; sollecita quindi i presentatori a ritirare tale emendamento.

In relazione ai pareri espressi, il senatore DEMASI non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 2.8, mentre modifica l'emendamento 2.27 nel senso proposto dal sottosegretario Carpi (2.27 nuovo testo).

Il senatore CIMMINO ritira il subemendamento 2.11/3.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1, che il sottosegretario CARPI rinuncia ad illustrare.

Su invito del presidente GUERZONI, il senatore WILDE ritira il subemendamento 2.0.1/4 e illustra l'emendamento 2.0.1/5, finalizzato a correlare le superfici di vendita con quelle «di vicinato» previste dalla riforma del commercio.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1.

Il relatore LARIZZA esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.0.1/100, 2.0.1/1, 2.0.1/2, 2.0.1/5 e sull'emendamento 2.0.1. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 2.0.1/3 e chiede poi il ritiro del subemendamento 2.0.1/6.

Il sottosegretario CARPI esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.0.1/100, 2.0.1/1, 2.0.1/2, 2.0.1/5, mentre chiede il ritiro del subemendamento 2.0.1/6.

Esprime invece parere contrario sul subemendamento 2.0.1/3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

7^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore per la 6^a Commissione, senatore BONAVITA, dà conto del parere reso dalla Commissione bilancio, precisando che, per ciò che concerne gli emendamenti, esso è di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.14 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 1.7 per il quale il parere è contrario. Inoltre, a parziale revisione dell'avviso precedentemente espresso sul testo del decreto-legge, la Commissione bilancio ha formulato parere contrario sull'articolo 1, comma 2.

Il relatore Bonavita si pronuncia quindi in senso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14 e chiede il ritiro dell'emendamento 1.7.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime sugli emendamenti avviso conforme a quello del relatore.

Si passa, successivamente, alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore, così come l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) riformulato, a suo tempo, dal senatore Rossi.

Sull'emendamento 1.2, interviene per dichiarazione di voto il senatore D'Alì, il quale precisa che la vigenza della riduzione dell'accisa almeno fino al 30 giugno del 2000 costituirebbe una salvaguardia per i cittadini, i cui redditi sono aggrediti dall'incremento dei prezzi dei carburanti e dagli effetti inflazionistici che ne derivano.

Il presidente GUERZONI procede, quindi, alla verifica d'ufficio del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento e, accertata la mancanza, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,50.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.2.

Successivamente, con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4, fatti propri dal senatore Wilde.

Sull'emendamento 1.5, il senatore VEGAS interviene per dichiarazione di voto, osservando che l'emendamento è finalizzato a sopprimere una norma di dubbia interpretazione e che, qualora si propendesse per interpretarla nel senso di demandare ad un decreto ministeriale le variazioni dell'accisa in modo permanente, dovrebbe essere respinta con la motivazione che attribuisce una eccessiva discrezionalità ai Ministeri competenti.

Gli emendamenti 1.5 e 1.6, di identico contenuto, posti ai voti, vengono respinti.

Il senatore DEMASI ritira l'emendamento 1.7.

Il senatore D'ALÌ precisa, con riferimento all'emendamento 1.8, che l'eccesso di discrezionalità attribuita al Governo dovrebbe essere, quanto meno, mitigata con la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'emendamento 1.8, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore D'ALÌ invita, quindi, all'approvazione dell'emendamento 1.9 che interpreta in senso restrittivo la previsione del comma 2.

L'emendamento 1.9 viene respinto.

Il senatore VEGAS, con riferimento all'emendamento 1.10, osserva che la sua approvazione consentirebbe di sopprimere la possibilità di modificare in aumento l'accisa sui carburanti, facoltà che appare rispondente ad una logica opposta a quella del provvedimento in esame.

L'emendamento 1.10 viene respinto.

Vengono anche respinti gli emendamenti 1.11, 1.12 (di identico contenuto) e 1.13.

Il senatore VEGAS interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.14, sottolineando come esso sia finalizzato ad innescare un comportamento virtuoso. D'altra parte, se si provvede a far slittare l'attivazione della *carbon tax*, l'approvazione dell'emendamento non dà luogo ad alcun problema, mentre, qualora ciò non accadesse, la previsione in esso contenuta sarebbe di indubbia utilità. Ciò anche nella prospettiva delle conseguenze che deriveranno dalla non commerciabilità della benzina con piombo.

L'emendamento 1.14, posto ai voti, viene respinto.

Si passa, successivamente, all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore D'ALÌ ribadisce, con riferimento all'emendamento 2.1, l'inserimento incongruo dell'articolo 2 in un decreto-legge.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, di identico contenuto, vengono respinti.

L'emendamento 2.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Gli emendamenti 2.4 e 2.5, di identico contenuto, sono approvati.

Il senatore D'ALÌ dichiara che, pur non condividendo la logica complessiva delle misure introdotte, la sua parte politica ha votato a favore del prolungamento del termine previsto dagli emendamenti testè approvati.

Vengono poi respinti gli emendamenti 2.6 e 2.8, di identico contenuto e vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.7 e 2.9 per assenza del proponente.

Il senatore CASTELLANI dichiara la propria astensione sul subemendamento 2.10/1.

Il senatore SELLA di MONTELUCE ribadisce l'esigenza di modificare l'emendamento presentato dal Governo al fine di non procedere all'approvazione di una norma che si porrebbe contro la logica e i principi del mercato.

Il senatore DEMASI ritiene essenziale che nell'emendamento 2.10, su cui voterà a favore, sia mantenuta la obbligatorietà della disposizione prevista.

Il subemendamento 2.10/1 viene respinto.

Viene quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 2.10/2.

Con la modifica introdotta viene poi approvato l'emendamento 2.10.

I subemendamenti 2.11/2 e 2.11/3 vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

L'emendamento 2.11 è posto ai voti e approvato.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15.

Vengono respinti gli emendamenti 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19,

Il senatore TRAVAGLIA interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.21, ribadendo la propria preoccupazione per le conseguenze che deriveranno dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 2. I meccanismi che vengono attivati con tali disposizioni appaiono, infatti, ingovernabili e daranno luogo, tra l'altro, anche ad effetti di minore gettito fiscale.

Il senatore PALUMBO dichiara la propria astensione sull'emendamento 2.21.

L'emendamento 2.21, posto in votazione, è respinto.

Sono anche respinti gli emendamenti 2.22 e 2.23, di identico contenuto.

Il senatore DEMASI invita all'approvazione dell'emendamento 2.24 che è finalizzato anche ad eliminare talune perplessità di ordine costituzionale derivanti dalle disposizioni contenute dal comma 4 dell'articolo 2.

Il senatore PALUMBO dichiara la propria astensione sull'emendamento 2.24.

L'emendamento 2.24, posto ai voti, è respinto.

Con l'astensione dei senatori PALUMBO e ZILIO viene respinto anche l'emendamento 2.25.

Con l'astensione del senatore Palumbo, viene respinto l'emendamento 2.26.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 2.27 (N.T.)

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.28.

Il senatore CASTELLANI fa proprio il subemendamento 2.0.1/100 che, posto in votazione, viene approvato.

Sono anche approvati i subemendamenti 2.0.1/1 e 2.0.1/2.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, con riferimento a tale ultimo subemendamento, sottolinea la positività della sua approvazione e ringrazia il relatore ed il Governo per i pareri favorevoli formulati.

È, successivamente, respinto il subemendamento 2.0.1/3 mentre è ritirato il subemendamento 2.0.1/6.

Posto in votazione, viene approvato il subemendamento 2.0.1/5.

Con le modifiche apportate, viene, infine, posto in votazione e approvato l'emendamento 2.0.1.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4310**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre 1999».

1.1

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «e fino al 31 dicembre 1999», con le altre: «e fino al 31 marzo 2000».

1.1 (Nuovo testo)

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1999» con le altre: «30 giugno 2000».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 840 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al medesimo Ministero».

1.2D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A decorrere dal 01.01.2000 per i consumi nei territori non metanizzati non inclusi nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla T1 e per uso riscaldamento di cui alla tariffa T2, finora 250 metri cubi annui, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 66,51 per metro cubo».

1.3

ROSSI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A decorrere dal 01.01.2000 per i consumi nei territori già metanizzati di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla T1, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento di cui alla tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 144,35 per metro cubo».

1.4

ROSSI

Sopprimere il comma 2.

1.5 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere il comma 2.

1.6 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A partire dal 1° gennaio 2000 nel caso di aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, allo scopo di compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione

economica potrà variare in diminuzione le aliquote delle accise di cui al comma 1.».

1.7 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 2, dopo le parole: «programmazione economica», inserire le parole: «con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.8 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Al comma 2, dopo le parole: «sono variate», inserire le altre: «limitatamente al periodo di cui al comma 1,».

1.9 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in aumento o».

1.10 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere il comma 3.

1.11 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere il comma 3.

1.12 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica,» inserire le altre: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

1.13 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui il tasso di inflazione effettivo per ogni mese del primo semestre dell'anno 2000 superi quello programmato dal DPEF per il medesimo anno, l'importo dell'imposta addizionale sui consumi di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è proporzionalmente ridotto in misura pari al rapporto tra il tasso di inflazione effettivo e quello programmato».

1.14 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere l'articolo.

2.2 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «giorni trenta» con le seguenti:
«giorni novanta».*

2.3 DE LUCA Athos

*Al comma 1, sostituire le parole: «sono ridotti a trenta giorni» con le
seguenti: «sono ridotti a sessanta giorni».*

2.4 CAPONI

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «sessanta».

2.5 POLIDORO, CASTELLANI Pierluigi, ZILIO

Sopprimere il comma 2.

- 2.6** D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere il comma 2.

- 2.7** DE LUCA Athos

Al comma 2, dopo le parole: «posticipato del rifornimento» aggiungere le seguenti: «e che abbiano una superficie agibile del piazzale non inferiore ad 800 metri quadrati; non meno di tre distinte erogazioni di benzina e tre di gasolio; nonchè almeno due servizi di assistenza all'auto e/o all'automobilista fra i seguenti elencati:

*lavaggio, officina, gommista;
ristorante, negozio;».*

- 2.8** PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel quadro degli accordi, delle convenzioni o comunque nell'ambito delle negoziazioni tra le società petrolifere e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, al fine di prevenire la violazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1990, è fatto divieto di utilizzare il meccanismo del "prezzo consigliato".».

- 2.9** DE LUCA Athos

All'emendamento 2.10, sostituire la parola: «devono» con l'altra: «possono».

- 2.10/1** SELLA DI MONTELUCE

All'emendamento 2.10, dopo le parole: «e all'automobilista» sostituire le parole: «, di attività» con le altre: «anche di autonome attività».

2.10/2 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli impianti di cui al comma precedente nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltretutto di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, di attività commerciali integrative.».

2.10

IL GOVERNO

Sopprimere l'emendamento 2.11.

2.11/1

SELLA DI MONTELUCE

All'emendamento 2.11, dopo le parole: «comporta la stipula», aggiungere le seguenti parole: «in via prevalente».

2.11/2

FUMAGALLI CARULLI

All'emendamento 2.11, dopo le parole: «precedente comma comporta» aggiungere: «, prevalentemente».

2.11/3

CIMMINO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al precedente comma comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti".».

2.11

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, viene così modificato:

"6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominati gestori, mediante tipologie contrattuali previste dal codice civile ed in linea con quanto in materia in uso nell'Unione europea".».

2.12

PINGGERA, FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rilascio delle autorizzazioni dei suddetti nuovi impianti le amministrazioni locali dovranno privilegiare le istanze che garantiscano gli *standards* qualitativi più elevati nonché la concentrazione di almeno tre impianti preesistenti.».

2.13

PINGGERA, FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I nuovi impianti distribuzione carburanti, anche successivamente al periodo transitorio di cui al comma precedente, dovranno avere una superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati e dovranno essere dotati, in tali aree, delle strutture di servizio all'auto e/o all'automobilista.».

2.14

PINGGERA, FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei nuovi impianti sono automaticamente autorizzate, nelle regioni a statuto ordinario e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di quotidiani e periodici, nonché la rivendita di generi di monopolio; sono inoltre assentite tutte le attività di vendita alimentari e non alimentari, nell'ambito delle superfici previste per gli esercizi di vicinato di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui al presente comma nel rispetto dei relativi statuti e delle conseguenti norme di attuazione.».

2.15

PINGGERA, FUMAGALLI CARULLI

Sopprimere il comma 3.

- 2.16** PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Sopprimere il comma 3.

- 2.17** D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere il comma 3.

- 2.18** WILDE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2000» con le altre: «31 dicembre 2001».

- 2.19** PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Sopprimere i commi 4 e 5.

- 2.21** D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI, DEMASI

Sopprimere il comma 4.

- 2.22** PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Sopprimere il comma 4.

- 2.23** WILDE

Stralciare i commi 4 e 5.

- 2.20** PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali per la vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, devono rendere noto il valore unitario dell'omaggio stesso, riportandolo sul proprio regolamento che deve essere a disposizione del pubblico presso tutti i punti vendita interessati alla promozione. Il pubblico deve poter prendere visione del regolamento in modo chiaro ed immediato onde conoscere il costo unitario dell'omaggio pubblicizzato nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario effettuati, a tal fine, in qualunque forma. Per costo unitario si intende il prezzo pagato dalla compagnia al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di confezione, di eventuali oneri doganali e delle imposte.».

2.24 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 4, sostituire le parole: «gli operatori del settore petrolifero» con le seguenti: «le compagnie petrolifere».

2.25 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Sopprimere il comma 5.

2.26 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 5, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data» fino a: «e dell'artigianato» con le seguenti: «che abbia conseguito il diritto all'omaggio».

2.27 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

Al comma 5, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data» fino a: «e dell'artigianato,» con le altre: «che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000».

2.27 (Nuovo testo)

DEMASI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. Il comma 2-*bis* dell'articolo 1, del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, è abrogato.»

2.28 PONTONE, DEMASI, TURINI, COZZOLINO, PEDRIZZI, BOSELLO,
COLLINO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai precedenti commi nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione.»

2.0.1/100 PINGGERA, FUMAGALLI CARULLI

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, sopprimere le parole: «separati».

2.0.1/1 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI

All'emendamento 2.0.1, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate».

2.0.1/2 SELLA DI MONTELUCE

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dopo le parole: "per la chiusura degli impianti" sono inserite le parole: "o per la riconsegna della licenza UTF di esercizio al competente Ufficio Tecnico di Finanza"».

2.0.1/3 D'ALÌ, COSTA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
VEGAS, VENTUCCI

All'emendamento 2.0.1, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «di rivendita di generi di monopolio e».

2.0.1/4 WILDE

All'emendamento 2.0.1, aggiungere in fine, il seguente comma:

«4-bis. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114».

2.0.1/5

WILDE

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

2.0.1/6

PIZZINATO, MACONI, MONTAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali separati, attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

4. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "nonchè quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561" sono sostituite con: "nonchè quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561".».

2.0.1

IL GOVERNO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

471^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(4363) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame: parere favorevole)

Il presidente VILLONE, illustrato il provvedimento in titolo, che proroga la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, autorizzando l'invio di un contingente militare per la missione internazionale di pace a Timor Est, ravvisa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(4014) *Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie*

(1388-ter) *Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) *DEBENEDETTI*. – *Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale*

(3448) *MAGNALBÒ e PASQUALI*. – *Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 novembre, con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Il relatore *PARDINI* ribadisce il proprio parere favorevole sugli emendamenti 1.14 e 1.191, di identico contenuto, mentre il sottosegretario *VIGNERI* rileva che, nella parte in cui si riconosce agli enti locali la possibilità di costituire società di capitali, non è innovata la normativa vigente; d'altro canto, nella parte in cui gli emendamenti si riferiscono allo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di concorrenza, essi potrebbero risolversi in una misura di privilegio per le società costituite dagli enti locali, in possibile contrasto con la normativa europea.

Seguono interventi del senatore *BESOSTRI*, che rileva come vi sia una giurisprudenza consolidata sulla capacità degli enti locali di costituire società di capitali, del presidente *VILLONE*, che condivide le perplessità avanzate dal rappresentante del Governo, del senatore *GRILLO*, secondo il quale si dovrebbe comunque evitare il rischio che gli enti locali detengano partecipazioni di maggioranza nelle società cui gli emendamenti fanno riferimento, e del senatore *DEBENEDETTI*, che annuncia la propria astensione sugli emendamenti dovendo, a suo avviso, essere comunque scoraggiata la proprietà pubblica di società che gestiscono servizi pubblici. Il senatore *BESOSTRI*, quindi, propone di integrare l'emendamento 1.14, premettendo la parola «anche» alla parola «preesistenti».

L'emendamento 1.14, posto ai voti nel testo integrato, non risulta accolto. L'emendamento 1.191 è pertanto precluso.

Dopo che il senatore *ANDREOLLI* ha ritirato il subemendamento 1.601/1, il RELATORE formula un parere favorevole sull'emendamento 1.601 del Governo che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti da 1.18 e 1.192 fino a 1.134.

Respinto dalla Commissione l'emendamento 1.240, gli emendamenti 1.227 e 1.205 di contenuto identico nonché l'emendamento 1.220 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del RELATORE è invece approvato l'emendamento 1.602. Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti da 1.93 a 1.53.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.120.

Il senatore GRILLO, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.160, ricorda che si tratta di una disposizione diretta a limitare la discrezionalità delle amministrazioni comunali nella individuazione dei servizi da gestire in economia, prevedendo che comunque sia preventivamente esperita una regolare gara. Il senatore BESOSTRI preannuncia invece il proprio voto contrario: sarebbe infatti sufficiente, per ogni tipo di servizio, fare andare deserta la gara per poter affidare i servizi in economia. Si associano alle considerazioni del senatore Besostri i senatori PARDINI, PELLEGRINO, DEBENEDETTI e il presidente VILLONE, come anche il sottosegretario VIGNERI, che si dichiara peraltro disponibile ad accogliere una diversa formulazione dell'emendamento, condividendo l'intento di limitare la discrezionalità delle amministrazioni comunali nell'individuazione dei servizi da gestire in economia.

Raccogliendo quest'ultima osservazione, il relatore PARDINI propone che il comma 6 del nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 142 venga riformulato chiarendo che la gestione in economia è solo eccezionalmente consentita nei casi espressamente previsti dal comma stesso.

Il senatore GRILLO, accogliendo l'invito del relatore, riformula quindi l'emendamento 1.160.

Dopo un breve dibattito sulla portata della formulazione originaria dell'emendamento 1.160 nel quale ai rilievi del senatore MARCHETTI replicano il presidente VILLONE e il sottosegretario VIGNERI che ribadiscono le proprie riserve su quella formulazione, si passa alla votazione dell'emendamento 1.135, sul quale i senatori MARCHETTI e STIFFONI dichiarano il proprio voto favorevole.

La Commissione, respinto l'emendamento 1.135, approva invece l'emendamento 1.160 (nuovo testo).

Il senatore BESOSTRI ribadisce quindi l'intento dell'emendamento 1.54, diretto a incentivare la gestione integrata dei servizi da parte degli enti locali. Dopo alcuni rilievi critici mossi dal senatore GRILLO e dal presidente VILLONE secondo il quale la integrazione auspicata nell'emendamento si realizzerà nei fatti, laddove economicamente conveniente, il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.136 e 1.92 sono respinti dalla Commissione, mentre la senatrice PASQUALI ritira il subemendamento 1.503/1. L'emendamento 1.503 viene quindi approvato dalla Commissione con il parere favorevole del relatore.

L'emendamento 1.105 è respinto dalla Commissione, mentre gli emendamenti 1.23 e 1.195 sono ritirati dai proponenti, come anche l'emendamento 1.55. Risultano invece assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.503 gli emendamenti 1.179 ed 1.148, di identico contenuto.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.106 e 1.121 di contenuto identico e approva poi gli emendamenti 1.180, 1.149 e 1.603, anch'essi di contenuto identico.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 1.181 mentre l'emendamento 1.150 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Il senatore SCHIFANI ritira quindi l'emendamento 1.215. Sono ritirati dai proponenti anche gli emendamenti 1.25, 1.203 e 1.214, di identico contenuto, mentre gli emendamenti 1.2 e 1.107, di contenuto identico ai precedenti, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Dopo che il sottosegretario VIGNERI ha ricordato che l'emendamento 1.108 fa riferimento ad una disposizione abrogata da un successivo decreto legislativo di rango primario, l'emendamento è accantonato dalla Commissione, che successivamente approva l'emendamento 1.604 e gli emendamenti 1.182 e 1.151 di identico contenuto.

Il presidente VILLONE, quindi rileva l'opportunità di riferire il principio contenuto nell'emendamento 1.218 (nuovo testo) alla gestione di tutti i servizi, e non solo a quella dei servizi di trasporto collettivo, mentre il senatore BESOSTRI fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti e lo riformula nel senso indicato dal Presidente.

L'emendamento 1.218 (nuova formulazione) è quindi approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva anche l'emendamento 1.605.

Il senatore BESOSTRI dichiara quindi il proprio voto contrario sull'emendamento 1.122 (nuovo testo), che a suo avviso viola lo spirito della normativa comunitaria ed incentiva la formazione di improprie catene di controllo tra società realizzando l'improprio obiettivo di eludere il ricorso a procedure di gara per l'affidamento di alcuni servizi. Si associa a queste considerazioni il senatore MARCHETTI, mentre il senatore DEBENEDETTI chiarisce che l'intento della proposta è quello di permettere alle società affidatarie di erogare i servizi anche attraverso società controllate.

Anche il senatore GRILLO dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento, mentre il senatore PELLEGRINO ne suggerisce una riformulazione, proponendo l'eliminazione dell'inciso «rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento del servizio».

Il presidente VILLONE rileva quindi l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione sulla formulazione dell'emendamento.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(4243) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(4260) COSSIGA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin»*

(4270) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli»*

(4281) PARDINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin»*

(4287) SEMENZATO e Athos DE LUCA. – *Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia*

(4289) DI PIETRO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche*

(4299) STIFFONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin»*

(4350) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «Dossier Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre, prosegue con l'illustrazione dei nuovi emendamenti, riferiti al testo del disegno di legge n. 4243, assunto a base dell'esame, e presentati dopo la riapertura del termine disposta al riguardo nella seduta precedente.

Il presidente VILLONE rammenta che l'esame delle iniziative in titolo è condizionato dall'esigenza di contemperare la prerogativa riconosciuta ai gruppi di opposizione, di indicare i propri disegni di legge per la discussione in Assemblea da svolgere in tempi definiti dal calendario dei lavori, con quella altrettanto importante di svolgere compiutamente l'istruttoria legislativa in sede referente, che comprende in sé la possibilità di proporre all'Assemblea un testo emendato del disegno di legge o addirittura un nuovo testo. In attesa di una definizione più puntuale della prassi applicativa riferita al nuovo istituto in questione (discussione in Assemblea sui disegni di legge indicati dall'opposizione), egli ritiene possibile sperimentare una forma innovativa, ma rispettosa di ogni elemento norma-

tivo e procedurale, che consiste nel concludere l'esame in sede referente con un mandato al relatore avente ad oggetto la proposizione di uno o più emendamenti, il cui contenuto sia stato discusso in Commissione, riferiti al disegno di legge n. 4243, indicato dall'opposizione.

Chiedono chiarimenti manifestando consenso al metodo proposto dal Presidente i senatori BESOSTRI, D'ALESSANDRO PRISCO, MANTICA e SCHIFANI.

Il senatore MARCHETTI obietta invece che gli emendamenti già presentati dovrebbero essere comunque posti in votazione, se non ritirati dai proponenti.

Il PRESIDENTE osserva che il metodo da lui indicato può essere seguito con il consenso di ciascun senatore e dei Gruppi; diversamente, infatti, si dovrebbe procedere alla votazione degli emendamenti secondo la procedura ordinaria. Dà quindi la parola al senatore BESOSTRI perché illustri l'emendamento 1.200.

Il senatore BESOSTRI dà ragione dell'emendamento 1.200, diretto a enucleare l'oggetto dell'inchiesta parlamentare sul *dossier* Mitrokhin, affidandone lo svolgimento alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Di conseguenza, l'emendamento propone anche di integrare la denominazione di quella Commissione, con un riferimento specifico al nuovo oggetto di inchiesta, disponendo inoltre un termine per la conclusione dei lavori in materia.

Il relatore MANZELLA commenta la proposta appena illustrata ricordando che la possibilità di affidare l'inchiesta alla Commissione stragi, o a un'articolazione di questa appositamente istituita, è stata oggetto di attenta considerazione. Nondimeno, la valutazione in proposito si dovrebbe a suo avviso risolvere in senso negativo, in ragione dell'esigenza di conferire una rilevanza propria al nuovo oggetto di inchiesta, anche sotto l'aspetto dell'organo competente a condurre i lavori.

Di conseguenza, egli ha da parte sua elaborato un nuovo testo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 4243, che comprende il dispositivo d'inchiesta già accolto dalla Commissione nella seduta antimeridiana del 25 novembre, con l'approvazione dell'emendamento 01.1 (nuovo testo).

Quel dispositivo è integrato dalla istituzione di una nuova commissione d'inchiesta, composta da 10 deputati e 10 senatori e presieduta da un altro parlamentare nominato di comune accordo dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. L'emendamento, inoltre, riproduce in sostanza le disposizioni di carattere procedurale e funzionale, contenute nel disegno di legge n. 4350, presentato da tutti i Gruppi dell'opposizione di centro-destra, con una integrazione, da lui introdotta, concernente la ri-

chiesta di accertamenti e notizie ai servizi di informazione e sicurezza, da avanzare tramite il Comitato parlamentare di controllo sugli stessi servizi.

Esaurita l'illustrazione dei nuovi emendamenti, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

472^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(4243) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(4260) COSSIGA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin»*

(4270) MARINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli»*

(4281) PARDINI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del «dossier Mitrokhin»*

(4287) SEMENZATO e Athos DE LUCA. – *Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia*

(4289) DI PIETRO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la conoscenza della documentazione acquisita con il «dossier Mitrokhin» e valutarne le relative conseguenze storico-politiche*

(4299) STIFFONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier Mitrokhin»*

(4350) LA LOGGIA ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su fatti e documenti relativi al «Dossier Mitrokhin» e sui flussi di denaro provenienti dai paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

L'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana, prosegue con la discussione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4243, assunto come testo base.

Il relatore MANZELLA rammenta la sua proposta di nuovo testo rispetto al disegno di legge n. 4243 di cui conferma l'impostazione quale possibile ipotesi risolutiva della proposta di inchiesta parlamentare.

Il senatore BESOSTRI obietta, quanto al testo proposto dal relatore, che la composizione della commissione d'inchiesta limitata a 20 parlamentari potrebbe non consentire una rappresentanza estesa a tutti i Gruppi.

Il presidente VILLONE rammenta precedenti analoghi, risolti presumibilmente in base a una complessiva considerazione dell'assetto dei Gruppi nei due rami del Parlamento.

Il senatore PARDINI, quindi, si sofferma su alcune disposizioni contenute nel testo proposto dal relatore: il comma 2 dell'articolo 5, a suo avviso, risulta di ardua applicazione in particolare verso organi di inchiesta come la Commissione stragi e la Commissione antimafia, e soprattutto in mancanza di una condizione di reciprocità; l'articolo 2, al comma 3, prevede una modalità procedurale insolita e non del tutto chiara, che potrebbe condurre ad effetti impropri. Osserva, quindi, che il testo del relatore non si fa carico della questione, proposta dal disegno di legge n. 4350 con il comma 5 dell'articolo 3 (e risolta in quel testo in modo non condivisibile), concernente la possibile incompatibilità sostanziale in cui potrebbero incorrere alcuni parlamentari chiamati a far parte della commissione d'inchiesta.

Secondo il senatore BESOSTRI, di una simile questione dovrebbero farsi carico direttamente i Gruppi parlamentari quando individuano i propri rappresentanti nell'organo d'inchiesta.

Il senatore SCHIFANI rammenta che il disegno di legge n. 4350 individua un oggetto d'inchiesta parlamentare che costituisce il fulcro politico su cui fa leva la proposta avanzata dai Gruppi del Polo per le libertà. In quell'oggetto è compresa anche una articolazione logica del lavoro d'inchiesta, ed entrambi sono riprodotti nell'emendamento 1.2 al testo del disegno di legge n. 4243. L'emendamento 01.1 già accolto dalla Commissione e il nuovo testo del relatore, invece, sono fondati su una tecnica di individuazione dell'oggetto d'indagine che risulta al contempo più sintetica e ad effetto più ampio, rimettendo all'organo d'inchiesta lo sviluppo dei riferimenti ulteriori postulati da quell'oggetto. La proposta di cui all'emendamento 1.2, dunque, ha il pregio di determinare con maggiore precisione, preventivamente, l'ambito e i limiti materiali dall'inchiesta parlamentare.

Il senatore PELLEGRINO trova condivisibile la soluzione indicata dal relatore con il testo da lui predisposto: essa, infatti, individua per il nuovo organo parlamentare un oggetto d'inchiesta che non interferisce nelle competenze della Commissione stragi. Resta esclusa dalla nuova inchiesta, opportunamente, ogni velleità di ricostruzione storica fondata su presupposti parziali e unilaterali, che invece dovrebbe essere affidata, se ritenuta opportuna, a un diverso organo parlamentare d'inchiesta che erediti anche la competenza della Commissione stragi e si rivolga, senza limitarsi a un solo versante politico, a indagare sul passato recente della vicenda repubblicana.

Con il testo del relatore, pertanto, la maggioranza parlamentare potrebbe corrispondere positivamente alle richieste dell'opposizione, precisando e limitando l'oggetto della nuova inchiesta, senza conflitti di competenza con altri organi parlamentari. Diversamente, vi sarebbero effetti di disordine istituzionale e di confusione politica.

Il senatore MANTICA comprende le ragioni che hanno indotto il relatore a introdurre nel proprio testo la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, relativa alla mediazione del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza quanto agli accertamenti e alle notizie da richiedere a questi ultimi.

Nondimeno, considera errato sottrarre alla competenza diretta della nuova commissione d'inchiesta una potestà di fondamentale importanza in ragione dell'oggetto di indagine. Quanto al rapporto con le competenze della Commissione stragi, dal *dossier* Mitrokhin emergono comunque fatti e vicende che non rientrano affatto nella competenza di quella commissione, come ad esempio i flussi di finanziamento dal Partito comunista dell'Unione sovietica al Partito comunista italiano. Ogni possibile sviluppo dell'inchiesta, dunque, va approfondito senza pregiudizi e senza limitazioni improprie, che non potrebbero essere desunte, in ogni caso, dall'emendamento 01.1 già accolto dalla Commissione; quest'ultimo, infatti, offriva solo uno spunto per individuare con maggiore precisione l'oggetto della nuova inchiesta parlamentare. Tale precisazione potrebbe essere conseguita in ragione dell'emendamento 1.2, che non ammette interpretazioni riduttive come quella esposta dal senatore Pellegrino. Altrimenti, dovrebbe prevalere un orientamento più radicale, diretto a istituire una commissione d'inchiesta sul finanziamento dei partiti politici, che però è oggetto di discussione alla Camera dei deputati. Osserva, inoltre, che il termine di sei mesi previsto dal relatore per il termine dei lavori, già di per sé molto ridotto, sarebbe vanificato nella estenuante ricerca preventiva del reale oggetto d'inchiesta, con una legge istitutiva viziata da indicazioni generiche a tale riguardo.

Il senatore PARDINI sostiene che le considerazioni svolte dal senatore Mantica rendono evidente l'inidoneità allo scopo dello strumento proposto dal relatore per realizzare l'inchiesta di cui si discute. Ad esempio, già nell'enunciazione dell'oggetto si fa riferimento esclusivamente a even-

tuali responsabilità di ordine politico e amministrativo, ignorando che il *dossier* Mitrokhin contiene indicazioni significative su imprese e imprenditori e anche su professori universitari. D'altra parte, nello stesso *dossier* sono citati anche i finanziamenti provenienti dalla *Central Intelligence Agency* a favore della Democrazia cristiana, e ciò dimostra la parzialità di un eventuale riferimento ai soli finanziamenti provenienti dai paesi del Patto di Varsavia a favore dei partiti di sinistra. Conferma, inoltre, che la natura peculiare dell'inchiesta esige un'attenta considerazione degli eventuali problemi di incompatibilità tra la partecipazione ai lavori della commissione e il coinvolgimento, a diverso titolo, nelle citazioni del *dossier* Mitrokhin o nei fatti cui il documento si riferisce. Quanto al termine per concludere l'inchiesta, ricorda la possibile concomitanza con importanti impegni elettorali previsti per il 2000, che pone una seria questione di opportunità.

D'altra parte, l'obiettivo di accertare i fatti esige tempi di indagine congrui e ciò impone di considerare senza pregiudizi la proposta di affidare l'inchiesta alla Commissione stragi, che già detiene un patrimonio imponente di conoscenze, documenti e capacità di indagine. Ciò anche in ragione della circostanza che quella Commissione ha comunque una propria competenza in materia.

Il senatore MARCHETTI esprime dubbi e riserve sulla soluzione delineata dal relatore e considera più idonea e appropriata la competenza in materia della Commissione stragi. Si dichiara contrario, in ogni caso, alla modalità di acquisizione di elementi di conoscenza presso i servizi di sicurezza mediata dall'intervento del Comitato parlamentare di controllo. Aggiunge che il *dossier* Mitrokhin non può essere preso a pretesto per una inchiesta estesa nell'oggetto fino a limiti non controllabili e non pre-determinati e conclude ritenendo opportuno proporre all'Assemblea di respingere il disegno di legge n. 4243, con un atto di indirizzo che affidi alla Commissione stragi anche la competenza a indagare in materia. Una soluzione diversa potrebbe invece alimentare la confusione istituzionale, senza assicurare alcun risultato nella ricerca della verità.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore BESOSTRI sull'ordine dei lavori e circa la discussione in Assemblea, il presidente VILLONE ricorda che il termine di presentazione degli emendamenti è comunque fissato per le ore 17 di oggi. La Commissione quindi, stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, deve concludere i propri lavori decidendo se conferire o meno un mandato al relatore.

Il senatore ROTELLI a nome dei senatori del Polo per le Libertà, propone che la Commissione conferisca un mandato al relatore a riferire in Assemblea per l'approvazione di un testo corrispondente a quello da lui stesso illustrato nella seduta antimeridiana.

Il senatore SEMENZATO considera non opportuno conferire al relatore un mandato eccessivamente generico, mentre il senatore MARCHETTI rileva che non si è registrato un consenso della Commissione sulla proposta illustrata dal relatore.

Il presidente VILLONE ritiene che la Commissione, stante la materiale impossibilità di esaminare tutti gli emendamenti, possa solo procedere alla votazione di un mandato al relatore a riferire negativamente sul disegno di legge n. 4243 e a dare conto, contestualmente, dei lavori della Commissione, con particolare riferimento alla proposta da ultimo avanzata dal relatore stesso.

Il senatore ELIA, alla luce dell'ampio consenso registratosi sull'opportunità di svolgere un'inchiesta in materia, consenso che ha portato alla votazione positiva dell'emendamento 01.1, dichiara di concordare con la proposta, avanzata dal relatore, diretta a prevedere la costituzione di un'apposita commissione d'inchiesta; la proposta, infatti, privilegia la necessità di delimitare con precisione l'oggetto d'inchiesta sulle esigenze di economia procedurale che pure egli aveva inteso prendere in seria considerazione.

Ad alcune richieste di chiarimento avanzate dai senatori SEMENZATO e MARCHETTI circa l'oggetto del mandato da conferire al relatore, il presidente VILLONE replica che il mandato sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi è nel senso di riferire negativamente sul merito del disegno di legge n. 4243 e, contestualmente, di dare conto del dibattito svoltosi in Commissione, con particolare riguardo alla proposta di un nuovo testo del disegno di legge illustrato dallo stesso relatore.

Interviene quindi il senatore SCHIFANI, che prende atto del nuovo atteggiamento assunto dalla maggioranza parlamentare circa l'esito dei lavori della Commissione: dichiara quindi di non condividere la proposta avanzata dal Presidente, mentre riterrebbe più opportuno che il mandato da conferire al relatore abbia ad oggetto l'impegno a presentare in Assemblea emendamenti corrispondenti al testo illustrato dallo stesso relatore, di cui condivide l'impianto e che potrebbe essere utilmente corretto e meglio precisato nel corso dei lavori in Assemblea. Al riguardo rileva anche l'atteggiamento favorevole dei rappresentanti del Partito popolare italiano sul citato testo.

Replicando alla proposta da ultimo avanzata, il presidente VILLONE rileva che la soluzione prospettata dal senatore Schifani, sarebbe stata praticabile nel caso di un ritiro di tutti gli emendamenti presentati. Ritiene invece che, allo stato degli atti, la Commissione non possa che votare sul conferimento di un mandato al relatore a riferire negativamente sul disegno di legge n. 4243 e a dare conto dei lavori della Commissione. Resta nella libera valutazione del relatore la possibilità di presentare comunque

emendamenti in Assemblea, tenendo conto dell'esame svolto in sede referente.

Seguono interventi del senatore ANDREOLLI, che prospetta la possibilità, per il suo Gruppo, di astenersi sulla proposta da ultimo avanzata, e del senatore PORCARI, secondo il quale la maggioranza ha finito per manifestare un aperto dissenso di merito sulla proposta illustrata dal relatore. Il presidente VILLONE, quindi, precisa che la Commissione si è trovata nella impossibilità di procedere alla votazione sui singoli emendamenti e quindi anche sul testo proposto dal relatore.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ELIA e l'annuncio di voto contrario del senatore ROTELLI, la proposta di mandato al relatore a riferire in Assemblea nei termini da ultimo illustrati dal Presidente, è approvata a maggioranza dalla Commissione, che incarica il relatore anche di richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

(4097) LA LOGGIA ed altri. – Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre 1999.

Il relatore ANDREOLLI illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata la necessità di intraprendere una nuova e più incisiva politica della sicurezza, con l'obiettivo prioritario di difendere il cittadino, soprattutto nelle grandi città;

ritenuto che l'elemento più importante di tale strategia consiste in un maggiore e migliore impiego delle forze dell'ordine,

impegna il Governo:

1. a sperimentare nei maggiori centri urbani la costituzione di gruppi speciali di agenti di polizia, denominati «agenti di quartiere», utilizzando le attuali dotazioni organiche;

2. ad affidare agli agenti di quartiere particolari competenze in materia di prevenzione e repressione della criminalità diffusa, con compiti di ricognizione e controllo del territorio;

3. ad assegnare agli agenti di quartiere, come ambito di azione, una frazione definita del territorio comunale, con postazioni fisse dislocate nell'area di competenza utilizzando le strutture esistenti.

0/1/4097/1

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno è approvato dalla Commissione.

Dopo che il senatore ROTELLI ha ricordato di aver presentato un emendamento al disegno di legge in titolo, che si riserva di presentare nuovamente per la discussione in Assemblea, il presidente VILLONE ritiene che i lavori della Commissione, considerato ormai esaurito il tempo disponibile, possano concludersi con il conferimento di un mandato al relatore a riferire favorevolmente sull'ordine del giorno appena approvato, con la riserva di individuare un esito procedurale che consenta di approfondire ulteriormente la proposta contenuta nel disegno di legge.

La Commissione approva la proposta avanzata dal Presidente, conferendo mandato al relatore a riferire in Assemblea nei termini da ultimo indicati, incaricandolo anche di richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1.**

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Resta ferma la possibilità per l'ente locale di costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in società preesistenti per lo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di concorrenza.».

1.14

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.191 (Identico all'em. 1.14)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Resta ferma la possibilità per l'ente locale di costituire società di capitali o acquisire partecipazioni in società anche preesistenti per lo svolgimento di attività imprenditoriali in regime di concorrenza.».

1.14 (Nuovo testo)

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

All'emendamento 1.601, sostituire le parole: «dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società», con le seguenti: «esercitano il controllo sulla società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

1.601/1

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4 sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento.».

1.601

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali singolarmente o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini della gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la revoca dell'affidamento.».

1.18

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.192 (Identico all'em. 1.18)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo si ha controllo nei casi di cui all'articolo 2539, primo comma, numeri 1) e 2) del codice civile.».

1.133

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «enti locali», inserire le seguenti: «ovvero mediante delega da parte degli stessi a favore di un ente che opera in nome e per conto degli enti deleganti.».

1.177

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «numero 1)», inserire le seguenti: «e numero 2)».

1.134

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «limitatamente ai casi di affidamento diretto».

1.240

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalla vendita della maggioranza delle azioni delle società di capitale controllate dall'Ente locale sono esenti da ogni tipo di imposta».

1.227

LAURO, PASTORE

1.205 (Identico all'em. 1.227)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La vendita del 50 per cento più 1 delle azioni delle società di capitale erogatrici di servizi pubblici locali controllate dall'ente locale è esente da ogni tipo di imposta».

1.220

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 3 è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi a contenuto sociale e culturale, senza rilevanza imprenditoriale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del libro V del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è

obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.».

1.602

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'azienda pubblica locale, di cui al comma 3, è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi pubblici locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale; l'ente locale conferisce il capitale di dotazione e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci ed il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «l'istituzione» con le seguenti: «l'azienda pubblica».

1.93

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo e terzo periodo, dopo la parola: «istituzione» aggiungere le seguenti: «o azienda pubblica locale».

1.52

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «L'istituzione» con le seguenti: «Le aziende pubbliche locali».

1.20

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.193 (Identico all'em. 1.20)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dell'ente locale» con le seguenti: «di uno o più enti locali».

1.178

ANDREOLLI

1.147 (Identico all'em. 1.178)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a contenuto sociale» con le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2».

1.19

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.21 (Identico all'em. 1.19)

MANZELLA

1.194 (Identico all'em. 1.19)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «del libro V del codice civile» con le seguenti: «relative alle società a responsabilità limitata».

1.239

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'istituzione acquista personalità giuridica con l'iscrizione, da parte dell'ente locale, nel registro delle imprese. Il personale dell'istituzione non è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive integrazioni».

1.22

MANZELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende pubbliche locali non possono gestire i servizi pubblici locali, di cui al precedente comma 2».

1.53

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'impiego della forma di gestione rappresentata dalla istituzione è limitata ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale».

1.120

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La gestione in economia è possibile solo quando per lo stesso servizio si sia esperita una regolare gara e questa sia andata deserta».

1.160

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «La gestione in economia è consentita quando per le caratteristiche del servizio ne sia dimostrata la convenienza economica».

1.135

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, dopo le parole: «la gestione in economia è» inserire la seguente: «eccezionalmente»; dopo la parola: «consentita» inserire la seguente: «soltanto».

1.160 (Nuovo testo)

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, primo periodo, dopo le parole: «convenienza economica» aggiungere le seguenti: «e l'inidoneità ad una gestione integrata con l'analogo servizio di altri enti locali».

1.54

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 7.

1.136

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Alle società miste ed alle aziende pubbliche locali, che gestiscono servizi in affidamento diretto, è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quella struttura associativa di enti locali a cui le stesse facciano capo».

1.92

MARCHETTI

All'emendamento 1.503, dopo la parola: «associazione», aggiungere le seguenti: «o unione».

1.503/1

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 7, sopprimere la parola: «miste»;

conseguentemente, sostituire le parole: «struttura associativa» con l'altra: «associazione».

1.503

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sostituire le parole: «affidamento diretto» con le altre: «in seguito a gara».

1.105

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: «affidamento diretto», inserire le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2,».

1.23

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.195 (Identico all'em. 1.23)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sostituire la parola: «struttura» con la seguente: «forma».

1.179

ANDREOLLI

1.148 (Identico all'em. 1.179)

STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22, nel comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con l'accordo di quote pari almeno ai tre quarti del capitale sociale con l'atto costitutivo, o lo statuto per le società già costituite, si può prevedere che le società miste di cui al presente comma possano partecipare a società operanti nel settore dei servizi pubblici locali.».

1.55

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, sopprimere il secondo periodo.

1.106

MAGNALBÒ, PASQUALI

1.121 (Identico all'em. 1.106)

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «regolarità», inserire la seguente: «accessibilità.».

1.180

ANDREOLLI

1.149 (Identico all'em. 1.180)

STANISCIA

1.603 (Identico all'em. 1.180)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.».

1.181

ANDREOLLI

1.150 (Identico all'em. 1.181)

STANISCIA

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, inserire dopo il secondo periodo, il seguente: «A tale fine gli enti locali con popolazione superiore a 300 mila abitanti, anche in forma associata con altri enti locali i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, possono costituire, nell'ambito delle loro competenze, organismi indipendenti, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, per la regolazione ed il controllo dei servizi pubblici locali disciplinandone ai sensi dei propri statuti le attribuzioni e le competenze».

1.215

SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 8, inserire dopo il secondo periodo, il seguente: «A tale fine gli enti locali con popolazione superiore a 300 mila abitanti, anche in forma associata con altri enti locali i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, possono costituire, nell'ambito delle loro competenze, organismi indipendenti, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, per la regolazione ed il controllo dei servizi pubblici locali».

1.2

FUMAGALLI CARULLI

1.25 (Identico all'em. 1.2)

MACERATINI, MAGNALBÒ, PASQUALI

1.107 (Identico all'em. 1.2)

MACERATINI

1.203 (Identico all'em. 1.2)

ANDREOLLI

1.214 (Identico all'em. 1.2)

SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole: «stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti negli schemi di carta dei servizi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge dalla legge 11 luglio 1995, n. 273».

1.108

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, dopo la parola: «principi», sostituire la seguente: «stabiliti» con l'altra: «definiti».

1.604

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, dopo la parola: «qualitativi», inserire le seguenti: «la equa distribuzione dei servizi sul territorio».

1.182

ANDREOLLI

1.151 (Identico all'em. 1.182)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di gestione di diverse tipologie di servizi di trasporto collettivo di persone da parte della stessa società, o di svolgimento di attività aggiuntive non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile».

1.218

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In caso di gestione di diverse tipologie di servizi di trasporto collettivo di persone da parte della stessa società, o di svolgimento di attività aggiuntive non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile».

1.218 (Nuovo testo)

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, dopo le parole: «in più ambiti territoriali» inserire le seguenti: «o di uno stesso servizio con diverse tipologie».

1.218 (Nuova formulazione)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, nel secondo periodo, dopo la parola: «territoriali» sostituire le parole: «o di attività aggiuntive,», con le seguenti: «ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività».

1.605

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono provvedere al relativo espletamento anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell'ente locale rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche la società controllante».

1.122

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono provvedere al relativo espletamento anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell'ente locale rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche le società controllate».

1.122 (Nuovo testo)

DEBENEDETTI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4243**Art. 1.**

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin)

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al "dossier Mitrokhin".

01.1

IL RELATORE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin)

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al "dossier Mitrokhin" e ai suoi contenuti».

01.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

1.4

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, è aggiunta la seguente lettera:

"d) le responsabilità politiche e amministrative inerenti alle notizie desunte dal *dossier* Mitrokhin e fatti connessi, e il coinvolgimento di servizi segreti in atti terroristici in Italia o contro persone o beni italiani all'estero".

2. Al titolo della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per l'accertamento delle responsabilità politiche e amministrative inerenti ai fatti emergenti dal *dossier* Mitrokhin".

3. Per i compiti di cui al primo comma la Commissione presenta una relazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma».

1.200

BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il titolo della legge 17 maggio 1988, n. 172 è sostituito dal seguente: "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul '*dossier* Mitrokhin' e sull'attività dei servizi segreti stranieri in Italia, sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi"».

1.3

SEMENZATO, MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di:

a) svolgere approfondite indagini e procedere all'esame dei documenti del *dossier* "Vassilj Mitrokhin", verificando, in particolare quali influssi abbiano esercitato il KGB e gli altri servizi segreti dei Paesi appartenenti all'ex patto di Varsavia in Italia;

b) acquisire, in particolare, gli elementi relativi ai flussi di denaro ed ai finanziamenti in qualsiasi forma provenienti dai Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia verso l'Italia ed accertare i collegamenti economici e finanziari, passati e presenti, di partiti politici italiani, anche in via indiretta, o di esponenti politici con tali Paesi e appurare attraverso quali reti di connivenze, supporti, persone, enti e società, ciò si sia verificato o tuttora si verifichi;

c) accertare se vi siano o vi siano stati finanziamenti finalizzati a modificare comportamenti politici individuali o collettivi o ad influire sulle decisioni di organi politici o su fenomeni eversivi italiani;

d) specificare le cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento di responsabili dei fatti oggetto dell'inchiesta;

e) verificare, inoltre, ove emergano elementi nel corso delle indagini, le eventuali violazioni degli articoli 54 e 98 della Costituzione da chiunque commesse».

1.2 LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, PASTORE, SCHIFANI,
ROTELLI, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) acquisire gli elementi relativi ai flussi di denaro provenienti da altri Paesi verso l'Italia ed accertare i collegamenti economici e finanziari di partiti politici italiani, anche in via indiretta, o di esponenti politici con tali Paesi;

b) analizzare le carte contenute nel *dossier* Mitrokhin trasmesse al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi) dal Servizio parallelo britannico e da quelli ad essi collegati, al fine di poter studiare la validità della documentazione, valutare il reale peso dei presunti collegamenti stabilitisi tra il KGB e cittadini italiani ed accertare le eventuali conseguenze prodotte negli avvenimenti interni della politica italiana».

1.6 DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) accertare preventivamente l'esistenza di analoghi fascicoli sia che essi siano già presenti nel territorio italiano sia che si renda necessario inoltrare apposita richiesta presso gli Stati ai quali riterrà necessario rivolgersi».

1.1 STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) accertare se i servizi segreti dei paesi appartenuti all'ex patto di Varsavia abbiano eseguito, promosso o partecipato a atti terroristici in Italia o in paesi confinanti con l'Italia».

1.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) accertare se i servizi segreti dei paesi appartenuti all'ex patto di Varsavia abbiano eseguito, promosso o partecipato a atti terroristici in Italia o in paesi confinanti con l'Italia coinvolgendo interessi di cittadini italiani o dello Stato italiano».

1.5 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.5

SEMENZATO, MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1988, n. 172, prima della lettera a), è inserita la seguente:

"0a) i fatti contenuti nel 'dossier Mitrokhin' e l'attività dei servizi segreti stranieri in Italia"».

2.4

SEMENZATO, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti».

2.3

LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, PASTORE, SCHIFANI,
ROTELLI, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci deputati e dieci senatori» con le altre: «15 deputati e 15 senatori».

2.2

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «10 tra i parlamentari nominati, devono essere anche membri della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita con legge 17 maggio 1988, n. 172, come modificata dalla legge 28 giugno 1991, n. 215».

2.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.3

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. La Commissione di cui all'articolo 1 deve ultimare i lavori concernenti l'accertamento dei fatti relativi al *dossier* Mitrokhin entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.2

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «il vicepresidente ed un segretario» con le seguenti: «due vicepresidenti e due segretari».

3.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

SEMENZATO

Al comma 4, lettera a), inserire dopo la parola: «cose» le seguenti: «, incluse, per le materie di competenza, quelli del Servizio per le informazioni e la sicurezza militari – SISMI – e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica – SISDE –.».

4.1

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «perquisizione domiciliare» con le altre: «perquisizione locale».

4.3

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) convocare e procedere all'audizione delle persone che ritiene a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti, secondo le norme di procedura per i testimoni e le persone sottoposte ad indagine».

4.4

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

SEMENZATO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.3

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Non può essere opposto alla Commissione né il segreto di Stato, né il segreto di ufficio ed inoltre i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere resi pubblici solo con l'accordo tra il Governo e la Commissione».

6.4

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di atti o documenti che siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta già istituite, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.».

6.2

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione può richiedere anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copia di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relative ad indagini o a inchieste parlamentari.».

6.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le persone che la Commissione intende ascoltare in qualità di persone informate sui fatti sono convocate per iscritto e sono ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona informata sui fatti convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o che ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.».

7.3

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la stessa non disponga diversamente.».

7.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

SEMENZATO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

SEMENZATO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. Quando per la stessa materia su cui si svolge un'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti e documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia, ovvero, durante le indagini preliminari, indica motivatamente le ragioni del diniego.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento del corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi a tali richieste».

10.2

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.2

SEMENZATO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono essere presentate relazioni di minoranza».

11.1

STIFFONI, TIRELLI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

SEMENZATO

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

SEMENZATO

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4243**

Art. 1.

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al «*dossier* Mitrokhin» e ai suoi contenuti.

2. L'inchiesta è svolta da una Commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile e amministrativo.

2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

3. La Commissione può richiedere accertamenti e notizie ai servizi di informazione e sicurezza, tramite il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

4. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato, ad uno o più dei suoi componenti, di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

6. Entro il termine di cui al comma 4, la Commissione deve presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, deve deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

Art. 3.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La Commissione può organizzarsi in gruppi di lavoro.

3. Dei lavori della Commissione si redige il resoconto stenografico anche con il sussidio di apparecchi di registrazione. I resoconti e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, disposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione – a maggioranza dei due terzi dei componenti – prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica dei testi in esame prima dell'approvazione.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa verifica della compatibilità dei costi con le Presidenze delle due Camere.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4097**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Repubblica attua nei servizi civili e militari che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, secondo l'articolo 5 della Costituzione, e adegua la sua legislazione alle esigenze del decentramento.

2. Costituisce principio fondamentale delle leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni in materia di polizia locale urbana e rurale, l'insediamento sul territorio di vigili di quartiere.

3. Nei comuni, che ai sensi della legislazione comunale provinciale vigente, abbiano istituito o istituiscano i consigli circoscrizionali, è disposta la costituzione di vigili di quartiere.

4. Nelle circoscrizioni, di cui al comma precedente, sono costituiti presidi formati da agenti della polizia di Stato o dall'Arma dei Carabinieri per deliberazione del comitato provinciale per la sicurezza.».

1.3

ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, oltre ai normali compiti di polizia previsti dalle leggi vigenti».

1.2

PASTORE

Sopprimere il comma 4.

1.1

PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

510^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono il ministro per la giustizia Diliberto ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(3807-B) *Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rimessione all'Assemblea)

Prende la parola il senatore BUCCIERO, il quale manifesta stupore per l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, senza che dalla Presidenza del Senato sia stata acquisita la posizione del Gruppo Alleanza Nazionale al riguardo, e ne chiede pertanto la rimessione in sede referente.

Il senatore PREIONI aderisce alle considerazioni del senatore Bucciero.

Anche il senatore GRECO concorda con il senatore Bucciero, sottolineando a sua volta come alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati suscitino forti perplessità.

Il senatore RUSSO osserva come l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo appaia giustificata sia dal carattere limitato delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sia dal fatto che le problematiche oggetto del disegno di legge in titolo sono state già ampiamente discusse durante la prima lettura effettuata da questo ramo del Parlamento. Ciò premesso, sottolinea come la richiesta di rimessione in sede referente contrasterebbe con quelle esigenze di funzionalità della macchina giudiziaria che richiedono una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore CALLEGARO condivide la richiesta di rimessione in sede referente del disegno di legge n. 3807-B.

Il presidente relatore PINTO, dopo aver evidenziato che l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in discussione rientra senz'altro nei poteri della Presidenza del Senato, constata che la richiesta di rimessione in sede referente avanzata dal senatore Bucciero è appoggiata dal prescritto numero di senatori e comunica che i lavori proseguiranno pertanto in quest'ultima sede.

IN SEDE REFERENTE

(3807-B) Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame del disegno di legge in titolo, sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Riferisce quindi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati richiamando in primo luogo l'attenzione su quelle relative al titolo II del disegno di legge. La Camera dei deputati ha infatti soppresso l'articolo 9 del testo licenziato dal Senato in prima lettura, che modificava l'articolo 133 del codice penale, nonché gli articoli 11 e 12, che modificavano la disciplina della sospensione condizionale della pena nella prospettiva di una ridefinizione di tale istituto che permettesse di superarne l'attuale carattere meramente indulgenziale. La Camera dei deputati ha poi modificato l'articolo 10 del testo approvato dal Senato, introducendo con una previsione che consente la rimessione in termini dell'imputato nei casi in cui l'imputazione originaria venga modificata in altra per cui sia am-

missibile l'oblazione. Va peraltro sottolineato come tale disposizione appaia peraltro sostanzialmente superflua in quanto non fa altro che ribadire quanto già previsto dall'articolo 56 dello stesso disegno di legge n. 3807.

Passando poi all'esame dell'articolo 10 del testo approvato dalla Camera – corrispondente all'articolo 13 del testo del Senato – sottolinea come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano espunto dal comma 1 del nuovo articolo 33-*bis* del codice di procedura penale una serie di delitti puniti con pena edittale superiore nel massimo a dieci anni, sul presupposto che tali reati rientrerebbero comunque nella competenza del tribunale in composizione collegiale per effetto della riduzione da dieci a venti anni del limite massimo di pena che delimita le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica. Con riferimento al nuovo testo dell'articolo 33-*ter*, anch'esso introdotto dall'articolo 10 del testo della Camera, il relatore manifesta perplessità per la mancata attribuzione al tribunale in composizione collegiale delle ipotesi delittuose di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, qualora risultino contestate le aggravanti di cui al comma 2 dell'articolo 80 dello stesso decreto, anche se tale soluzione può forse essere spiegata alla luce del fatto che la quantità ingente di sostanze stupefacenti e psicotrope costituisce una circostanza di facile accertamento giudiziale.

L'articolo 11 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento modifica radicalmente l'impostazione fatta propria dal Senato sul tema della incompatibilità fra giudice delle indagini preliminari (Gip) e giudice per l'udienza preliminare (Gup). Infatti, mentre la soluzione proposta da questo ramo del Parlamento mirava ad individuare in parte puntualmente, in parte mediante una clausola di salvaguardia, esclusivamente i casi in cui il giudice delle indagini preliminari adotti un provvedimento che presuppone la preventiva formulazione di un giudizio sulla responsabilità di un soggetto contro il quale si procede, la Camera ha riaffermato la assoluta incompatibilità fra Gip e Gup, definendo però una serie di eccezioni di carattere tassativo all'incompatibilità medesima.

L'articolo 19 del testo approvato dalla Camera dei deputati ripristina la versione già varata dalla Camera stessa in prima lettura per l'articolo 420-*ter* ivi richiamato. In altri termini, si è reintrodotta la previsione – corrispondente a quella già attualmente vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale – in base alla quale, se l'imputato è assistito da due difensori e vi è assoluta impossibilità di comparire di uno solo dei difensori stessi, il giudice non provvede a rinviare il dibattimento fissando con ordinanza la data della nuova udienza.

L'articolo 24 sostituisce il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto che dispone il giudizio sia notificato all'imputato contumace. Al riguardo, il Presidente relatore evidenzia che il testo varato dal Senato prevedeva altresì la notifica alla persona offesa e all'imputato comunque non presenti alla lettura del provvedimento che dispone il giudizio e stabiliva anche che il decreto dovesse essere notificato almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Appaiono condivisibili le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 25, mentre alcune perplessità suscitano quelle relative agli articoli 27 e 29, con particolare riferimento alla previsione della applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale – il quale stabilisce che, se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b) dello stesso codice o, ancora, emerge una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente e che, se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo, il giudice ne autorizza la contestazione, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta e vi sia il consenso dell'imputato – nelle ipotesi di integrazione probatoria richiesta dalle parti ovvero disposta d'ufficio dal giudice nel corso dello svolgimento del rito abbreviato.

Opportuna appare invece la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 34, che esclude la rinnovabilità della richiesta di patteggiamento, sulla quale vi è stato il dissenso del pubblico ministero o che è stata rigettata dal giudice delle indagini preliminari, e che è già stata una volta ripresentata in giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. La modifica introdotta tiene infatti conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1992 che ha ritenuto incompatibile a partecipare al giudizio il giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'articolo 444 del codice di rito. L'emendamento approvato alla Camera mira ad evitare che attraverso la reiterazione delle richieste di patteggiamento si determinino una serie di incompatibilità a catena con il rischio che risulti, nel caso concreto, praticamente impossibile svolgere il giudizio.

In merito all'articolo 37, come modificato, rileva una contraddizione tra la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento al comma 2 dell'articolo 460, in materia di decreto penale di condanna, ove è stata introdotta la disposizione che con il decreto di condanna il giudice – tra l'altro – concede la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati, ed il successivo comma 5 dello stesso articolo che già nel testo varato dal Senato e non modificato dalla Camera, nel modificare il numero 5 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, escludeva l'iscrizione dei decreti penali nei certificati del casellario giudiziario rilasciati a richiesta dell'interessato: ritiene peraltro che tale aspetto configuri intuibilmente un mero errore materiale.

Illustra, poi, le modifiche apportate all'articolo 57 chiarendo – tra l'altro – che per effetto di queste il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, nonché il giudice dell'udienza preliminare, non possono esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi, mentre il Senato aveva proposto un termine di tre anni.

Infine il presidente relatore richiama l'attenzione sulla soppressione dell'articolo 61 come introdotto nel corso dell'esame al Senato, chiarendo che l'introduzione di tale articolo muoveva dall'esigenza di eliminare le disposizioni per le quali, nei maggiori tribunali italiani, la presidenza delle sezioni Gip deve essere conferita ad un magistrato con funzioni di Cassa-

zione, il che determina, nella sostanza, una forma di diarchia all'interno dei grandi tribunali in questione fra presidente della sezione Gip e presidente del tribunale.

Si apre il dibattito.

Il senatore Antonino CARUSO, dopo aver manifestato perplessità in merito alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, come introdotto dall'articolo 57 del testo in esame, in quanto gli appare troppo indeterminata la proroga nell'esercizio delle funzioni di Gip e Gup, trascorso il termine di sei anni consecutivi, in relazione all'esigenza generica di giungere al compimento dell'attività svolta in relazione all'atto del quale il giudice è stato richiesto esprime, poi, ancora maggiori riserve avuto riguardo agli articoli 27 e 29, nella parte in cui l'altro ramo del Parlamento ha fatto salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale qualora, nello svolgimento del giudizio abbreviato, il pubblico ministero chieda l'ammissione della prova contraria rispetto all'integrazione probatoria richiesta dall'imputato, ovvero quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e assuma, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. A suo giudizio, si tratta di una modifica assai rischiosa per l'imputato e tale da rivelarsi un sicuro disincentivo al giudizio abbreviato.

Il senatore CIRAMI non solo non comprende le motivazioni che hanno indotto alcune componenti politiche della Commissione a richiedere la rimessione all'Assemblea, ma ritiene doveroso rivolgere un appello a quelle stesse forze, affinché ritornino sulla decisione assunta.

Il ministro DILIBERTO richiama l'attenzione della Commissione sugli esigui tempi a disposizione per varare il disegno di legge in titolo, considerando che la scadenza del 2 gennaio 2000 non può prescindere dall'esigenza degli operatori giuridici di confrontarsi con le rilevanti innovazioni introdotte, in tempo utile per assicurare l'applicazione della riforma. Riconosce che la puntuale relazione del Presidente non ha mancato di mettere in luce come, nonostante i successivi affinamenti e le riscritture subite dal testo, ancora permangano degli aspetti da perfezionare che, tuttavia, non gli appaiono tali da essere di ostacolo insormontabile al varo del testo nei termini proposti dall'altro ramo del Parlamento. Pur ribadendo il pieno rispetto delle decisioni che la Commissione vorrà assumere, non manca di far presente che, tenuto anche conto di una verifica approfondita presso l'altro ramo del Parlamento dei tempi di percorrenza di un eventuale successivo ritorno del provvedimento in titolo alla Camera, le conclusioni portano a ritenere che la data possibile, troppo a ridosso della pausa natalizia, comporterebbe un rischio elevatissimo di non approvazione. Assicura, tuttavia, la Commissione che il Governo, una volta intervenuta l'approvazione definitiva del provvedimento in titolo,

non mancherà di intervenire con i provvedimenti legislativi ritenuti necessari per apportare eventuali modifiche e altresì che non si mancherà di stimolare quanto più possibile la velocità dell'*iter* degli stessi. In tale prospettiva, anzi, comunica che è suo intendimento costituire presso il Ministero un osservatorio sull'impatto complessivo delle numerose e importanti riforme fino ad oggi adottate e, nel corso di tale monitoraggio, è evidente che non si potrà prescindere dalle posizioni emerse nel dibattito parlamentare.

Dopo aver dato atto alla Commissione che, con la fattiva collaborazione dell'opposizione, si sono creati i presupposti per varare un complesso di provvedimenti che presumibilmente non ha eguali - e, in tale contesto, tiene in modo particolare a menzionare l'approvazione delle norme sul cosiddetto «giusto processo» - esprime l'avviso che vi siano anche i tempi e i margini per un'approvazione parlamentare delle norme di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Conclude, quindi, ribadendo il suo assoluto intendimento di mantenere un atteggiamento di massimo dialogo nei confronti di tutte le componenti politiche, anche nel particolare momento attuale, in cui la «questione giustizia» ha raggiunto toni di esacerbata polemica e, ancora una volta, rinnova l'invito alla Commissione a garantire le condizioni affinché la data del 2 gennaio 2000 possa essere integralmente rispettata.

Il presidente RELATORE avverte l'esigenza di dare atto, a sua volta, all'opposizione dell'atteggiamento costruttivo complessivamente mantenuto per assicurare un proficuo andamento dei lavori della Commissione.

Il senatore GASPERINI preannuncia la presentazione di emendamenti volti a reintrodurre gli articoli 9, 10, 11 e 12, come elaborati dal Senato e successivamente soppressi o - nel caso dell'articolo 9 del disegno di legge in titolo - modificati dalla Camera. Ritiene irrinunciabile, infatti, mantenere quelle disposizioni che, complessivamente garantivano in misura soddisfacente la persona offesa dal reato; in particolare, ritiene irrinunciabile ripristinare la disciplina dell'articolo 165 del codice penale, come prevista dall'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Seguono interventi dei senatori Antonino CARUSO e PERA, i quali sollecitano il Ministro ad intervenire alla seduta notturna prevista per oggi, al fine di approfondire le questioni da lui affrontate nell'intervento appena svolto.

Il senatore PREIONI sottolinea l'esigenza di avere in Commissione i codici più aggiornati, possibili per poter costantemente seguire l'evoluzione della normativa vigente.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

511^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono il ministro della giustizia Diliberto ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3807-B) Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana.

Il senatore RUSSO, oltre a dichiarare apprezzamento e condivisione per la relazione del Presidente relatore, esprime l'avviso che sia stata opportuna la decisione della Camera dei deputati di sopprimere quasi integralmente – fatta eccezione per l'articolo 9 relativo alla rimessione in termini per l'oblazione, in caso di modifica dell'originaria imputazione – il titolo II del provvedimento concernente le modifiche al codice penale. Considerato che l'Assemblea del Senato non aveva avallato il testo proposto dalla Commissione relativamente all'estensione dell'oblazione ai delitti, ritiene che gli altri interventi sul codice penale avrebbero in conseguenza rivestito scarsa incisività. Tra le disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento che, viceversa, trovano in lui minore condivisione alcune sono tuttavia riconducibili a semplici sviste. È questo il caso della disciplina della rimessione in termini per l'oblazione in caso di modifica dell'originaria imputazione, duplicata sia come norma di diritto sostanziale – probabilmente sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale – dall'altro ramo del Parlamento, con la modifica introdotta all'arti-

colo 162-*bis* del codice penale mediante l'articolo 9 del disegno di legge in titolo, che come norma di attuazione delle disposizioni del codice di procedura penale, nei termini già indicati dal Senato nell'articolo 53 del testo in esame. Anche la formulazione dell'articolo 37 è resa contraddittoria dall'intervento modificativo della Camera, il quale, come già messo in luce dalla relazione del Presidente, ha introdotto - tra l'altro - con la modifica all'articolo 460, comma 2, del codice di procedura penale la concessione della non menzione del decreto penale di condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati, quando già il Senato aveva optato per la non iscrizione dei decreti penali nei certificati del casellario giudiziario rilasciati a richiesta dell'interessato, con una modifica al numero 5 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale.

Diverse considerazioni valgono, poi, per quelle riformulazioni che richiedono o richiederanno all'interprete uno sforzo interpretativo idoneo a riportarle nell'alveo della effettiva volontà del legislatore, come nel caso delle modifiche accolte dall'altro ramo del Parlamento per l'articolo 10, che modifica gli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, come già messo in luce dalla relazione del Presidente. Il senatore Russo ritiene indiscutibile che la volontà della Camera dei deputati sia stata quella di mantenere lo stesso giudice sia per il reato tentato che per il reato consumato e non certo, come potrebbe suggerire una lettura puramente testuale della riformulazione dell'articolo 33-*bis*, quella di frastagliare la competenza fra giudice monocratico e giudice collegiale a seconda che il reato sia portato a compimento nella forma tentata ovvero nella forma consumata. In questo caso, infatti, si giungerebbe, in ipotesi, ad attribuire al tribunale in composizione collegiale la cognizione dei delitti tentati di violenza sessuale semplice, di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, mentre sarebbe affidata al tribunale in composizione monocratica la cognizione dei casi di tentata violenza sessuale di gruppo previsti dall'articolo 609-*octies* dello stesso codice. Non è certamente questo - prosegue il senatore Russo - l'intendimento alla base della scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento poiché, certamente, se l'attribuzione di competenza al giudice collegiale, nei casi di cui al comma 1, dell'articolo 33-*bis*, è motivata dalla natura del reato, dalle sue caratteristiche e dalle difficoltà del suo accertamento, queste non mutano essenzialmente nella forma tentata rispetto a quella consumata. Dopo aver, poi, espresso l'opinione che non presenti problemi applicativi l'articolo 415-*bis* sull'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 17 del disegno di legge il senatore Russo, pur manifestando perplessità in merito alla riscrittura del comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, soprattutto per l'essere venuta meno la parte introdotta dal Senato, la quale prevedeva la notifica del decreto che dispone il giudizio almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio stesso, ritiene peraltro che in via interpretativa anche tale soppressione possa essere superata. In merito, infine, alle forti perplessità emerse dal dibattito in relazione agli articoli 27 e 29 del disegno di legge circa gli effetti dell'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale qualora, nello

svolgimento del giudizio abbreviato, il pubblico ministero chieda l'ammissione di prova contraria rispetto alla integrazione probatoria richiesta dall'imputato, ovvero quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e assuma, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione, il senatore Russo ritiene non irrazionale la modifica proposta, esprimendo l'avviso, nelle ipotesi considerate, da un lato, che venga meno quella forma di «patteggiamento sulla prova» che costituisce la base del rito abbreviato e, dall'altro, che l'imputato non subisca comunque una lesione delle sue garanzie rispetto a quanto sarebbe avvenuto se avesse preferito il rito ordinario.

Il senatore FOLLIERI ritiene, invece, di non poter condividere la ricostruzione del senatore Russo in materia di giudizio abbreviato e, anzi, che l'insorgere dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 423 dovrebbe comportare altresì l'applicabilità dell'articolo 438, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 27 del testo in esame, il quale consente che la richiesta del giudizio abbreviato può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 dello stesso codice.

Dissente da tale ricostruzione il senatore RUSSO (che ritiene, al contrario, necessitata la valutazione, nell'ambito dello stesso giudizio abbreviato, dei fatti emersi ai sensi dell'articolo 423, comma 1) e ribadisce altresì l'avviso che tale eventualità, quando insorge, in relazione al giudizio abbreviato in seguito all'integrazione probatoria, si limita a parificare la situazione dell'imputato in questa sede a quella dell'imputato nel dibattimento.

Il senatore BERTONI ritiene che, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla disciplina del rito abbreviato, con il richiamo all'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale, sia stata significativamente ridotta la convenienza per l'imputato a ricorrere a tale forma di procedimento alternativo.

Riprendendo la parola il senatore RUSSO esprime la convinzione che gli aspetti problematici messi da ultimo in rilievo potrebbero essere opportunamente affrontati con un provvedimento *ad hoc* che esplicitasse con chiarezza gli effetti dell'applicazione dell'articolo 423. Dopo essersi, poi, soffermato sulla nuova stesura dell'articolo 57 del testo in esame, che, peraltro, non ritiene di natura sostanziale, conclude dichiarandosi favorevole a quanto prospettato dal ministro Diliberto circa l'opportunità di procedere con separati provvedimenti a superare le eventuali situazioni di incertezza interpretativa che il testo in esame sembrerebbe suscitare in taluno.

Su proposta del presidente relatore, la Commissione conviene poi di fissare per mercoledì 1° dicembre 1999, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene irragionevole l'accelerazione dell'esame del disegno di legge in titolo e sottolinea come il problema di garantire una rapida approvazione dello stesso sia facilmente superabile qualora maturi una precisa volontà politica in questo senso. Rifacendosi agli interventi del presidente relatore e del senatore Russo, giudica poi del tutto paradossale che, nel momento stesso in cui il legislatore si appresta a licenziare in via definitiva un disegno di legge, lo stesso legislatore si interroghi sull'interpretazione possibile delle nuove disposizioni che stanno per essere varate. Più in particolare, con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 29 del testo Senato evidenzia inoltre come la previsione dell'applicabilità del disposto dell'articolo 423 del codice di procedura penale finisca per privare di qualsiasi convenienza l'accesso al rito abbreviato e rischi di pregiudicare gravemente le finalità deflattive del provvedimento in discussione.

Nella seduta antimeridiana odierna il ministro Diliberto ha sostanzialmente affermato che i tempi a disposizione della Camera dei deputati prima della prossima chiusura dei lavori parlamentari sono tali da mettere a repentaglio la definitiva approvazione del disegno di legge n. 3807-B entro il 2 gennaio 2000, nell'ipotesi che esso venga restituito all'altro ramo del Parlamento con modifiche; ne conseguirebbe la necessità che il disegno di legge sia approvato senza modifiche dal Senato. È però evidente che il percorso delineato dal ministro Guardasigilli non è certamente l'unico praticabile, in quanto sarebbe senz'altro possibile utilizzare lo strumento del decreto-legge per prorogare il termine del 2 gennaio 2000, assicurando così lo spazio temporale aggiuntivo indispensabile per una nuova lettura da parte del Senato e, poi, da parte della Camera. Se questa soluzione alternativa dovesse ritenersi politicamente impraticabile, rimarrebbe comunque un'ulteriore possibilità e cioè quella di verificare, mediante un passaggio di carattere eminentemente politico, se non sia possibile determinare le condizioni affinché, in tempi brevi, si possa pervenire al Senato alla rapida e definitiva approvazione del disegno di legge n.3807-B e, alla Camera, ad un'altrettanto rapida e definitiva approvazione delle norme di attuazione delle riforma costituzionale sul giusto processo.

Il senatore PERA richiama l'attenzione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 60 del testo Senato e sulla soppressione del successivo articolo 61. Con particolare riferimento a quest'ultimo, evidenzia come la scelta della Camera dei deputati appaia assolutamente non condivisibile e consenta il perpetuarsi della situazione attualmente esistente in cui, di fatto, è configurabile un autonomo percorso di carriera per i giudici delle indagini preliminari. Tale situazione determina il rischio di chiusure corporative e appare priva di qualsiasi giustificazione, risultando del tutto incomprensibile di quale autonoma cultura

possano essere espressione i magistrati che esercitano le funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare, rispetto alla cultura propria delle funzioni giudicanti.

Il senatore BERTONI sottolinea come l'articolo 57 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento – corrispondente all'articolo 60 del testo Senato – non solo preveda che le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, nonché quelle di giudice dell'udienza preliminare, non possono essere esercitate per più di sei anni consecutivi, ma stabilisca altresì che queste funzioni possono essere svolte solamente da magistrati che abbiano già esercitato le funzioni di giudice del dibattimento; appare pertanto evidente la finalità del legislatore – diversamente da quanto testè sostenuto dal senatore Pera – di assicurare che il GIP e il GUP partecipino della cultura propria delle funzioni giudicanti.

Prende quindi la parola il senatore CIRAMI, il quale evidenzia come dallo svolgimento del dibattito siano indubbiamente emerse alcune imperfezioni del disegno di legge in esame e, come, proprio per tali ragioni, debba risultare chiaro che l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sia giustificata e imposta da esigenze politiche che, nelle specifiche circostanze, non possono non ritenersi prevalenti.

Con riguardo poi agli elementi problematici connessi con alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si sofferma su quelle relative al giudizio abbreviato osservando come, a suo avviso, la previsione dell'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale, nel caso di integrazione probatoria richiesta dalle parti o disposta d'ufficio dal giudice, implichi inevitabilmente sul piano interpretativo l'ulteriore conseguenza che, in tali ipotesi, l'imputato dovrà poter presentare una nuova richiesta di giudizio abbreviato. Per quel che attiene invece alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 60 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non condivide le considerazioni svolte dal senatore Pera e sottolinea come tale disposizione sia volta proprio ad evitare fenomeni di cristallizzazione nelle funzioni di giudice dell'udienza preliminare o incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari e a far sì che i magistrati che dovranno svolgere le predette funzioni potranno farlo solo dopo aver avuto una significativa esperienza in sede dibattimentale.

Il senatore RUSSO rileva come le previsioni di cui l'articolo 57 del testo Camera – corrispondente all'articolo 60 del testo Senato – mirino evidentemente a favorire una rotazione nelle funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, rotazione funzionale proprio ad evitare il cristallizzarsi di posizioni.

Per quel che concerne poi la soppressione dell'articolo 61 del testo Senato, sottolinea di non condividere nel merito questa scelta della Ca-

mera, ma osserva come essa non comporti una modificazione peggiorativa delle disposizioni attualmente vigenti e come nulla escluda che tale intervento legislativo possa essere riproposto in futuro con maggior successo.

Il senatore CENTARO sottolinea che uno slittamento di pochi mesi della scadenza prevista per la completa entrata a regime della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado, scadenza attualmente fissata al 2 gennaio 2000, non comporterebbe alcun reale problema e consentirebbe di apportare opportuni correttivi al provvedimento in discussione.

Si sofferma, quindi, in particolare, sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 60 e 61 del testo licenziato dal Senato in prima lettura, osservando come tali modifiche possano forse essere valutate positivamente per quanto riguarda l'ampliamento da tre a sei anni del periodo massimo in cui il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, nonché il giudice dell'udienza preliminare, possono esercitare tali funzioni e sottolineando come sarebbe certamente opportuno prendere in considerazione, in una prospettiva di più ampio respiro, l'introduzione di analoghi meccanismi di rotazione nelle funzioni con riferimento a tutti quei ruoli giudicanti – si pensi ad esempio a quello di giudice fallimentare – in cui un eccessivo periodo di permanenza di un magistrato può determinare sospetti e il rischio di inconvenienti facilmente immaginabili.

Negativo è invece il giudizio che deve esprimersi sulla soppressione dell'articolo 61 del testo approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento, in quanto l'eliminazione delle disposizioni che attribuiscono, nei tribunali delle maggiori città italiane, la presidenza delle sezioni Gip ad un magistrato con funzioni di cassazione appare assolutamente auspicabile al fine di rimuovere quella che può essere definita come una vera e propria diarchia al vertice dei predetti tribunali.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna prevista per domani, mercoledì 1° dicembre, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

253^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Umberto Ranieri sul Vertice OSCE di Istanbul del 18 novembre**(R046 003, C03^a, 0027°)

Il presidente SERVELLO ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 4039, è stato sollecitato un dibattito sull'attività e sulle prospettive dell'OSCE. Le odierne comunicazioni riguardanti il recente Vertice di Istanbul costituiscono un'occasione propizia per approfondire tutte le questioni relative a tale organizzazione. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo perché svolga le previste comunicazioni.

Il sottosegretario RANIERI osserva in primo luogo che, nonostante le divergenze sul modo di risolvere la crisi della Cecenia, il Vertice di Istanbul ha consentito di raggiungere importanti risultati: anzitutto la Carta di sicurezza europea e la Dichiarazione politica del Vertice, che rilanciano il ruolo dell'OSCE per la pace in Europa, e inoltre la firma di accordi di grande rilevanza su specifici temi, come l'adattamento del Trattato sulle forze convenzionali in Europa (CFE) e il Documento di Vienna sulle misure di *confidence and security building*.

In particolare, l'Italia ha avuto un ruolo importante avendo assunto la presidenza del gruppo negoziale che ha elaborato l'adattamento del Trattato CFE – le cui origini risalgono al periodo della guerra fredda – impostando l'equilibrio delle forze convenzionali su basi più attuali e realistiche. Il buon esito di tale negoziato ha favorito la conclusione degli altri

accordi citati, nonché l'intesa sulla questione cecena, che contempera le esigenze della Russia con la ricerca di una soluzione politica.

La Dichiarazione politica, che costituisce tradizionalmente un documento sulle crisi in cui è direttamente impegnata l'OSCE, reca il paragrafo 23 sulla situazione in Cecenia, in cui i governi occidentali hanno ottenuto di inserire tre punti di grande rilievo. Infatti, dopo il riconoscimento del principio della integrità territoriale della Federazione russa e la condanna del terrorismo, il paragrafo sulla Cecenia riconosce la necessità di una soluzione politica, la gravità della situazione umanitaria e la riaffermazione di un mandato dell'OSCE per assistere le parti in vista di una ripresa del dialogo. Il presidente di turno dell'OSCE, cioè il Ministro degli esteri norvegese, si è recato ieri a Mosca per negoziare con il ministro Ivanov le modalità di una missione in Cecenia, ma l'incontro ha avuto un carattere interlocutorio.

Per quel che riguarda la crisi del Kosovo, i paragrafi 3 e 4, oggetto di un lungo negoziato con la delegazione russa, sono stati criticati dalla delegazione albanese che ha voluto mettere a verbale il proprio dissenso sul linguaggio usato, perché a suo avviso non evidenzia sufficientemente le responsabilità della Serbia. Peraltro la dichiarazione auspica che il governo di Belgrado possa fare seri passi in avanti nella via della democrazia, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, condizioni essenziali perché la Repubblica federale di Jugoslavia possa essere riammessa come membro a pieno titolo dell'OSCE, da cui è sospesa dal 1992.

Un lungo paragrafo della Dichiarazione è dedicato al Patto di stabilità, assunto come cornice entro cui il Consiglio permanente dell'OSCE è invitato a sviluppare una propria strategia regionale. Sono poi rinnovati i mandati delle missioni OSCE in Bosnia, Croazia, Albania e Macedonia; la Moldavia e la Georgia hanno invece potuto negoziare direttamente con la Russia un accordo sul calendario dei ritiri, tra il 2000 e il 2002, delle truppe e degli armamenti russi tuttora presenti sul loro territorio. Per il Nagorno-Karabakh viene auspicato un rilancio del negoziato di pace, alla luce degli incontri tra i presidenti dell'Armenia e dell'Azerbaijan svoltisi quest'anno.

Altro punto qualificante della Dichiarazione politica è la decisione di dotare l'OSCE di una forza civile di rapido intervento – denominata *REACT* – che costituirà uno strumento per intervenire tempestivamente nelle aree di crisi, soprattutto per il rafforzamento delle istituzioni democratiche, il monitoraggio elettorale e la tutela dei diritti umani.

La Carta di sicurezza europea, che sviluppa i contenuti della Carta per una nuova Europa di Parigi del 1990 riafferma i principi e gli impegni dell'OSCE e mira al rafforzamento operativo dell'organizzazione. Elaborando i principi di assistenza cooperativa e di solidarietà, affermati in questi anni dall'OSCE, la Carta considera i conflitti interni e l'atteggiamento di ogni Stato nei confronti dei propri cittadini come questioni di immediato interesse per tutti gli Stati OSCE: da tale principio deriva come corollario la legittimità del concetto di ingerenza umanitaria.

Inoltre nella Carta figura come allegato operativo la cosiddetta «piattaforma di sicurezza cooperativa», che è stata fortemente voluta dall'Unione europea e intende dare una base istituzionale alla cooperazione tra organizzazioni e istituzioni internazionali per la promozione della sicurezza globale. Per quel che concerne più strettamente il ruolo dell'OSCE, la Carta, pur sottolineando la prevalenza di attività di *peace keeping* civile, non esclude possibili attività militari di interposizione, nonché un'attività di polizia internazionale dell'OSCE, da svolgere in determinate aree di crisi.

Il sottosegretario Ranieri si sofferma poi sul Trattato CFE, precisando che sono stati firmati due diversi documenti, uno relativo all'adattamento del precedente Trattato e un altro denominato «Atto finale della conferenza degli Stati parte», contenente un insieme di impegni di natura politica. Questo nuovo Trattato, che impegna i 30 Stati firmatari del CFE ed è aperto all'adesione di tutti i paesi dell'OSCE che lo desiderino, rappresenta un efficace strumento per promuovere condizioni di stabilità nel nuovo contesto europeo, a seguito della scomparsa del Patto di Varsavia e dell'Unione sovietica. Frutto di un negoziato protrattosi per 15 mesi e condotto interamente sotto guida italiana, tale accordo è ritenuto del tutto soddisfacente non solo dai paesi NATO, le cui proposte sono state largamente accolte, ma anche da tutti gli altri Stati contraenti.

Per quanto concerne infine il Documento di Vienna 1999, si tratta di un aggiornamento del ben più importante Documento di Vienna 1994 sulle misure di fiducia e di sicurezza. Il lungo negoziato, che si proponeva obiettivi più ambiziosi, si è andato progressivamente ridimensionando, anche a causa delle crisi in Kosovo e Cecenia. Si deve realisticamente riconoscere che attualmente non esistono le condizioni per un allargamento e un approfondimento di tali misure di trasparenza e di fiducia.

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDREOTTI ricorda la peculiare importanza dell'OSCE, che è l'unica organizzazione di sicurezza europea in cui siano presenti tutti gli Stati del continente, oltre agli USA e al Canada. Si rallegra poi per la conclusione del nuovo accordo in materia di forze convenzionali e per la costituzione di una forza civile di intervento rapido, che in futuro potrebbe evitare altre catastrofi umanitarie, come le pulizie etniche avvenute nei Balcani.

In merito al conflitto in Cecenia, osserva che le reazioni dell'opinione pubblica sono state alquanto inferiori rispetto a casi analoghi, forse perché in questa occasione gli attacchi armati provenivano dalla Russia. Si deve purtroppo constatare che il presidente Eltsin ha conservato un approccio alla gestione delle crisi basato unicamente sull'uso della forza, senza neppure salvare le forme, come invece avveniva al tempo dell'Unione sovietica. È poi discutibile che, in casi come la Cecenia, si parli di terrorismo, che appare una definizione abusata e sbrigativa.

Nonostante le difficoltà insorte sulla questione cecena, il Vertice di Istanbul deve comunque essere considerato un successo e l'OSCE si è confermata uno strumento utile per la pace e la sicurezza nel continente europeo.

Il senatore BASINI rileva che gli atteggiamenti e le reazioni della comunità internazionale dipendono, in molti casi, dalle dimensioni degli Stati coinvolti nei conflitti e dalla temibilità dei loro armamenti: solo così ci si può spiegare il modo profondamente diverso con cui sono state trattate le crisi del Kosovo e della Cecenia, nonché certe iniziative militari degli Stati Uniti. Si deve purtroppo ritenere che le organizzazioni internazionali, compresa l'OSCE, si stiano gradualmente trasformando in una sorta di Santa Alleanza, i cui interventi mirano quasi esclusivamente a «normalizzare» le piccole nazioni.

In realtà mai come in questo momento si avverte un acuto bisogno di democrazia e di libertà, poiché lo sviluppo tecnologico e il livello quantitativo degli armamenti costituiscono una minaccia senza precedenti nei confronti degli Stati meno forti. Vi è cioè il concreto rischio che, in nome delle ingerenze umanitarie o di altri nobili scopi, si consenta alle organizzazioni internazionali di trasformarsi in un «grande fratello» che limiterebbe fortemente la libertà dei popoli e degli individui.

La senatrice DE ZULUETA concorda con il sottosegretario Ranieri circa l'importanza del Vertice di Istanbul e ringrazia per l'appoggio del Governo italiano al ruolo dell'Assemblea parlamentare OSCE – di cui è vice presidente – che svolge una funzione importante soprattutto nel monitoraggio elettorale e nel consolidamento dei processi democratici. Ritene altresì che la Carta di sicurezza europea e il nuovo Trattato CFE possano rilanciare il processo di disarmo, che da troppo tempo ristagna in maniera preoccupante. In particolare auspica che si possa riprendere e concludere il negoziato sulle misure di fiducia e di sicurezza, che giudica indispensabili per l'applicazione degli accordi di disarmo.

Per quel che concerne specifiche aree di crisi, sottolinea che la Croazia è stata invitata a rispettare le regole democratiche e i diritti delle minoranze; desta profonda preoccupazione anche la situazione in Turkmenistan e Kazakistan, paesi in cui i governi hanno deciso arresti arbitrari, chiusura dei mezzi di comunicazione e ulteriori misure contro le forze di opposizione, ritenendo probabilmente che il controllo di ingenti risorse petrolifere consenta loro di resistere alle pressioni occidentali.

Infine l'accordo tra alcuni paesi dell'Asia centrale e della regione caucasica per la costruzione di un oleodotto – firmato ai margini del Vertice di Istanbul e alla presenza del presidente Clinton – sembra avere un significato chiaramente ostile alla Russia, al punto da indurre «The Observer» a chiedersi se sia davvero finita la guerra fredda.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che il conflitto in Cecenia e le reazioni degli Stati occidentali dimostrano come la politica estera resti

fondata sulla ragion di Stato. A tal riguardo, si può condividere l'esigenza di non destabilizzare ulteriormente la Federazione russa, per validissime preoccupazioni di tipo geopolitico; purché si riconosca che la cosiddetta ingerenza umanitaria non ha un valore universale e, anzi, è solo un modo ipocrita di definire la guerra alla vigilia del XXI secolo.

In merito all'oleodotto transcaucasico, ricorda che negli anni scorsi si era considerato un diverso percorso che, passando sul territorio russo, avrebbe attraversato la Romania e sarebbe giunto fino a Trieste. Si deve ora prendere atto che, alla presenza del presidente Clinton, è stato firmato un accordo che esclude la Russia e che può ricollegarsi a un altro progetto di oleodotto, mirante a trasportare il greggio dalla Turchia all'Albania attraverso il Kossovo.

Il senatore MAGGIORE apprezza i risultati del Vertice di Istanbul – soprattutto in ordine all'adattamento del Trattato CFE e ai programmi di futuro sviluppo dell'OSCE – ma chiede che cosa si sia concretamente deciso in relazione agli interventi umanitari e alle azioni per il rispetto dei diritti umani e delle regole democratiche nelle aree di crisi.

Il presidente SERVELLO osserva che l'OSCE, almeno nell'opinione pubblica italiana, rimane pressoché sconosciuta, anche perché è molto raro che sia nominata negli interventi e nelle interviste dei membri del Governo. Nei documenti approvati dal Vertice di Istanbul vi è poi una certa indeterminatezza su questioni di grande rilievo, come il rafforzamento operativo dell'OSCE, il ruolo della forza civile di reazione rapida, nonché le attività di interposizione militare o di polizia internazionale. Sollecita pertanto ulteriori chiarimenti su tali, relevantissime questioni.

Il sottosegretario RANIERI condivide l'esigenza di far conoscere all'opinione pubblica l'attività e il ruolo dell'OSCE, che non può essere certo confusa con una moderna Santa Alleanza, come d'altronde non può esserlo l'ONU. In un mondo che resta inevitabilmente caratterizzato da frequenti crisi e da conflitti regionali, le organizzazioni di sicurezza collettiva operano attivamente per tutelare le minoranze, difendere i diritti umani e promuovere processi di disarmo. Vi è dunque un indubbio progresso rispetto al mondo bipolare, che si basava sull'equilibrio del terrore nucleare.

In particolare, considera sviluppi positivi la decisione dell'OSCE di dotarsi di una forza civile di reazione rapida e la sua disponibilità a svolgere, in taluni casi, un'attività di interposizione. Ribadisce invece l'insoddisfazione per l'esito interlocutorio dell'incontro di Mosca tra il Presidente di turno dell'organizzazione e il ministro Ivanov, ma si dichiara convinto che il negoziato proseguirà e produrrà risultati positivi. L'OSCE intende promuovere una soluzione politica del conflitto in Cecenia, basata sull'integrità territoriale della Federazione russa, sull'autogoverno dei ceceni e sulla tutela di tutte le minoranze religiose. Contemporaneamente la comu-

nità internazionale deve adoperarsi per limitare la catastrofe umanitaria, che è già in atto.

Il Governo esprime preoccupazione per la possibile chiusura della Russia in un isolamento che aggraverebbe tutti i suoi problemi, nonché gli stessi equilibri internazionali. È invece essenziale che questo grande paese sappia trovare un suo ruolo attivo nella cooperazione internazionale, per contribuire alla stabilità e alla sicurezza dell'Europa.

Per quanto riguarda infine l'oleodotto transcaucasico, ritiene comprensibile che l'Azerbaijan abbia preferito un tracciato che eviti il territorio della Cecenia, ma ciò non esclude che in futuro vi possa essere anche un altro oleodotto, che attraversi la Russia e la Romania. L'Italia da parte sua partecipa al progetto *Blue stream*, che prevede la costruzione di un oleodotto di avanzate caratteristiche tecnologiche, dal territorio della Federazione russa alla Turchia, attraverso il Mar Nero.

Il presidente SERVELLO ringrazia il sottosegretario Ranieri e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

194^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15.

SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANCA chiede al rappresentante del governo di esser informato in modo dettagliato sull'impegno militare italiano a Timor Est e, in genere, sull'attività della missione internazionale di pace denominata Interfet.

Il senatore PALOMBO ringrazia il senatore Manca per aver posto il quesito e lamenta la scarsa attenzione del Governo verso la Commissione Difesa che non è informata in modo costante ed approfondito. Chiede, pertanto, l'effettuazione di una visita, in un prossimo futuro, a Timor Est al contingente italiano colà impiegato.

Conviene unanime la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANCA segnala di avere appreso da organi di stampa iniziative assunte da alcuni Stati europei, volte a istituire forze militari congiunte che prefigurerebbero il futuro sistema di Difesa europeo. Chiede di sapere se si debba dedurre che l'Italia è estranea a tali iniziative e altresì quale sia la ragione di tale eventuale estraneità. Invita pertanto i colleghi ad approfondire tali tematiche nelle prossime sedute.

Il sottosegretario BRUTTI rievoca di aver partecipato alla più recente riunione dei Ministri della Difesa dell'UEO in vista di un sistema di difesa comune europea e al prossimo vertice di Helsinki dei governi europei il lento processo di formazione procederà ulteriormente anche se con gradualità. Un risultato a livello di corpo d'armata è ipotizzabile intorno al 2003-2004 e rassicura che l'impegno dell'Italia è di primissimo piano.

Il senatore MANCA lamenta altresì che non è stato iscritto all'ordine del giorno dei lavori odierni il disegno di legge n. 2336: «Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria» da lui presentato oltre un anno fa.

Segnala parimenti la ripetuta disattenzione della RAI verso i provvedimenti all'attenzione della Commissione.

Il PRESIDENTE rievoca che il testo governativo, da poco presentato e vertente sull'argomento da ultimo menzionato, è stato presentato alla Camera dei deputati; pertanto ciò ha inciso sui lavori del Comitato ristretto in Senato. Invita quindi il senatore Manca a valutare se attivarsi presso il suo Gruppo, affinché ne chieda la calendarizzazione in Aula.

Il senatore DE GUIDI quale relatore del disegno di legge citato dal senatore Manca fa presente che l'interruzione è stata causata dall'impegno per la legge finanziaria. Oltretutto, alla luce dell'assegnazione alla Camera dei deputati del disegno di legge governativo sul medesimo argomento, occorre sapere se si reputi opportuno procedere in parallelo all'altro ramo del Parlamento.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente DI BENEDETTO avverte che era stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la parte relativa alla sede deliberante.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

IN SEDE DELIBERANTE

(4342) Deputati SPINI ed altri. – Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

Riferisce il PRESIDENTE rendendo preliminarmente noto che sono stati emessi i prescritti pareri dalle Commissioni Affari costituzionali

(non ostativo), Giustizia (favorevole con osservazioni), Esteri (favorevole con osservazione) e Bilancio (non ostativo con osservazione).

Sottolinea poi che subito dopo il noto incidente furono aperte diverse indagini al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dei militari. La procura della Repubblica di Trento giunse alla conclusione che non c'erano argomentazioni per sostenere che difficoltà tecniche potessero aver indotto l'aereo a volare ad una quota così bassa rispetto a quella fissata dalle normative vigenti. Una commissione tecnica americana parlò chiaramente di errore umano da parte dell'equipaggio e, più precisamente, di un comportamento di volo aggressivo, con violazione di regole e procedure; infatti, dall'esame del volo, venne evidenziato che l'aereo più di una volta si abbassò ad una quota di soli 300 metri e ad una velocità di 180 chilometri orari superiore a quella consentita. Una volta concluse le indagini, l'autorità americana, in forza della Convenzione firmata a Londra nel 1951 (e ratificata anche dall'Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1335), decise di esercitare nel proprio paese la giurisdizione nei confronti dell'equipaggio dell'aereo. La Convenzione definisce i principi generali che disciplinano la presenza di truppe alleate sui territori dei Paesi membri della NATO: prevede che nel caso di reati commessi al di fuori delle proprie funzioni, la competenza per l'esercizio della giurisdizione spetti allo Stato in cui il reato è stato compiuto; nel caso di reati commessi nell'esercizio di mansioni ufficiali la competenza sia dello Stato «che invia», quello cioè a cui appartengono le truppe militari. Gli Stati Uniti, pertanto, hanno esercitato un loro diritto riconosciuto dalla Convenzione, che si applica, naturalmente, su basi di reciprocità.

Nel marzo 1999 la Corte marziale degli Stati Uniti ha emesso la sentenza definitiva di assoluzione dall'imputazione di omicidio plurimo per il pilota dell'aereo ed ha archiviato il procedimento nei confronti del navigatore. Successivamente entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di ostruzione alla giustizia per aver occultato la video cassetta contenente la registrazione del volo, ed espulsi dal Corpo dei Marines. Senza voler porre in discussione la giurisdizione militare americana, è indubbio che la conseguenza di tutto questo è che i responsabili della tragedia non sono stati ancora puniti, ma è altrettanto evidente che la causa va ricercata altrove, spostando più in altro il livello di responsabilità, perché prioritaria resta l'esigenza di giustizia per le vittime della tragedia e la certezza che, in futuro, non avvengano più simili disastri.

Il disegno di legge tende a garantire il risarcimento del danno economico a favore dei superstiti e degli eredi legittimi delle vittime di incidenti sul territorio italiano che abbiano coinvolto unità delle Forze armate della NATO. La necessità di un'apposita legge che provveda a disciplinare la materia deriva dal fatto che gli indennizzi di cui si prevede la corresponsione hanno carattere straordinario e richiedono una idonea copertura finanziaria.

Il testo approvato dalla Camera è formato da 7 articoli: l'articolo 1 riguarda le finalità del disegno di legge: per ciascuna delle vittime del Cermis è previsto un indennizzo al massimo di lire 3,8 miliardi. Lo Stato

italiano, in conseguenza della corresponsione della presente somma, si sostituisce ai beneficiari nei diritti che questi possono vantare sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati; l'articolo 2 stabilisce che i soggetti beneficiari sono i superstiti e gli eredi legittimi delle persone decedute; per l'individuazione degli eredi aventi diritto al risarcimento si applicano le norme degli Stati di appartenenza di ciascuna vittima; l'articolo 3 prevede la nomina, da parte del governo, di un Commissario straordinario, autorizzato a svolgere attività di accertamento, di liquidazione e di pagamento degli indennizzi; egli conclude il proprio mandato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e redige alla scadenza una relazione sull'attività svolta, trasmessa poi al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne informa il governo e il Parlamento; l'articolo 4 definisce le procedure di corresponsione degli indennizzi determinando l'ammontare per ciascuno degli aventi diritto, sulla base dei criteri indicati con decreto del Presidente del Consiglio d'intesa con i ministri del Tesoro e della Difesa. I beneficiari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione che stabilisce l'ammontare della somma, devono dichiarare se intendono accettarla, oppure formulare eventuali osservazioni; devono inoltre fornire la documentazione comprovante la qualità di eredi; l'articolo 5 stabilisce che il Commissario straordinario è autorizzato a definire in via transattiva le controversie derivanti dall'incidente; inoltre i giudizi pendenti dinanzi all'autorità italiana possono essere dichiarati estinti; l'articolo 6 stabilisce agevolazioni fiscali per le procedure di liquidazione: esenzione dall'imposta di bollo e da quella sulle successioni. Il tragico incidente del Cermis lascia una ferita ancora oggi aperta dovuta alla assoluzione dell'equipaggio dell'aereo militare americano e di conseguenza alla mancata punizione dei responsabili. Ciò non deve essere dimenticato o sottovalutato: i colpevoli devono essere individuati ed ogni aspetto di quell'incidente svelato. Il risarcimento economico che il provvedimento dispone è solo un aiuto nei confronti dei superstiti e dei familiari delle vittime, che sicuramente non servirà a cancellare il dolore e la rabbia provate, ma potrà se non altro alleviare i loro bisogni economici. Anche per dare un segnale di attenzione del Parlamento alle problematiche relative alla sicurezza degli abitanti delle zone in cui sono localizzate le strutture NATO, ritiene importante approvare in tempi brevi questo disegno di legge, ma reputa ancora più importante che si prosegua nella ricerca della verità, nel cercare e punire i responsabili, nel garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini, affinché simili incidenti non si debbano più ripetere nel futuro.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA, rivolto un commosso ricordo ai caduti, si augura del pari la crescita nell'opinione pubblica di una forte sensibilità verso i piloti militari, che spesso rischiano la vita nell'adempimento del loro dovere. Chiede di sapere come si argomenta la previsione di un indennizzo massimo di 3,8 miliardi di lire per ciascuna vittima. Preannuncia,

comunque, la disponibilità del suo Gruppo all'approvazione del provvedimento in titolo.

Il senatore PELLICINI, espressa commozione verso le vittime del tragico incidente, rileva essere somma di non poco momento quella di 3,8 miliardi quale tetto massimo. Rileva altresì, e con disappunto, che il legislatore non è messo in grado di valutare le modalità di definizione dei procedimenti di liquidazione. Illustra quindi la seguente proposta di ordine del giorno, sottoscritta anche dal senatore Palombo.

«La Commissione Difesa del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4342, recante: «Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese»,

impegna il Governo nella definizione dell'ammontare di ciascun indennizzo a tener conto dei criteri generali vigenti in materia di risarcimento del danno».

0/4342/1/4

PELLICINI, PALOMBO

Il senatore GUBERT si sofferma sulle cause all'origine dell'incidente e si dichiara insoddisfatto della chiave di lettura fornita, e legata alla mera fatalità. Sottolinea che la comunità locale è ancora sotto l'effetto di quel tragico episodio. Manifesta poi contrarietà verso la norma di cui all'articolo 1, comma 2 che prevede il subentro dello Stato italiano nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario da altri Stati. Lamenta, infine, l'assenza di indicazioni sui criteri per la determinazione dell'indennizzo. Illustra quindi la seguente proposta di ordine del giorno:

«La Commissione Difesa del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4342, recante Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese,

impegna il Governo ad escludere dalle somme di cui all'articolo 1, comma 2, per le quali lo Stato subentra nei diritti dei beneficiari, quelle corrisposte al superstite ed agli eredi a titolo di assistenza, nell'immediatezza del fatto».

0/4342/2/4

GUBERT

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI preannuncia, a nome della componente dei Democratici per l'Ulivo (all'interno del Gruppo Misto), l'adesione al disegno di legge e ne auspica l'approvazione in tempi quanto più rapidi.

Il senatore PETRUCCI, dichiarato di condividere lo spirito del disegno di legge, ed in particolare l'osservazione della Commissione Esteri (finalizzata ad invitare il Governo italiano a compiere ogni passo presso gli Stati Uniti perché vi sia una assunzione di responsabilità per quel gravissimo incidente), chiede chiarimenti al relatore in ordine alla valenza giuridica dei rilievi formulati dalle Commissioni Bilancio e Giustizia e, quindi, sulla possibilità di quei pareri di incidere sui tempi dell'approvazione.

Il PRESIDENTE chiarisce che la Commissione Bilancio non si è avvalsa della facoltà di apporre una condizione e che la Commissione Giustizia non è legittimata ad esprimere, sui profili da essa toccati, condizioni vincolanti alla Commissione di merito.

Il senatore TABLADINI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, anche se dichiara di non comprendere le modalità di determinazione della somma massima di 3,8 miliardi di lire per ciascuna vittima.

Il senatore PELLICINI ipotizza la fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore GIORGIANNI esprime la valutazione positiva del suo Gruppo verso il disegno di legge, ma manifesta una certa perplessità in ordine al criterio di fissazione degli indennizzi (specie alla luce di altri e più bassi valori monetari per fattispecie analoghe). Infine, recependo il parere della Commissione Giustizia, invita a introdurre un richiamo all'interno dell'articolo 4 che espliciti l'esigenza di rispettare i criteri generali vigenti in materia di risarcimento del danno.

Il senatore NIEDDU ritiene prioritario approvare il disegno di legge in tempi rapidi e si dichiara comunque disponibile all'eventuale approvazione di qualche ordine del giorno.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il sottosegretario BRUTTI sottolineando l'urgenza dell'approvazione del testo, frutto di un approfondito lavoro presso la Camera dei deputati e di un elevato livello di accordo fra le forze politiche. Ribadisce che la causa dell'evento risiede nella potente violazione di ogni norma di volo in quella zona e da ciò discende l'eccezionalità della procedura adottata (su iniziativa del Parlamento) per corrispondere indennizzi ai superstiti e agli eredi legittimi.

Replica anche il PRESIDENTE esprimendo piena soddisfazione per la rapidità con la quale, almeno in questa circoscrizione, il Parlamento interviene per rispondere ad una precisa e comprensibile esigenza.

Dopo interventi adesivi dei senatori GIORGIANNI, TABLADINI e MANCA e dopo che il Sottosegretario BRUTTI ha dichiarato di rimettersi alla Commissione è posto ai voti, previo accertamento del numero legale, ed approvato, a maggioranza, l'ordine del giorno n. 0/4342/1/4.

Interviene quindi il Sottosegretario BRUTTI per dichiarare di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 0/4342/2/4.

Posti quindi separatamente ai voti, sono approvati i singoli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

233^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2590) ROSSI. – *Legge per gli interventi in Padania*, fatto proprio dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame)

Il relatore CRESCENZIO sottolinea che l'articolo 3 del disegno di legge in titolo prevede che i cittadini residenti nell'ambito della Padania possano destinare l'otto per mille dell'IRPEF a favore del proprio comune, per scopi di interesse sociale, culturale ed artistico, nonché per interventi straordinari per calamità naturali e conservazione di beni culturali. Tale proposta, da un lato, presenta un carattere discriminatorio, in quanto introduce la facoltà soltanto per i cittadini residenti nell'ambito della Padania e, dall'altro, risulta in contraddizione con gli accordi conclusi in materia tra lo Stato e le singole Chiese. La ripartizione delle risorse costituite dalla quota dell'otto per mille, infatti, può essere profondamente modificata qualora venga consentito di indicare come destinatario il comune di residenza; tale facoltà determina sicuramente un effetto negativo sia per lo Stato sia per le Chiese. Inoltre, contro la finalità del presentatore del disegno di legge, rischiano di essere penalizzati anche i medesimi comuni interessati, a causa della riduzione della possibilità di beneficiare direttamente o indirettamente delle risorse dell'otto per mille destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario e in particolare, per interventi straordinari per calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. Sotto questo profilo, il disegno di legge opera, innanzitutto, una discriminazione, di dubbia costituzionalità, tra i comuni della Padania

e quelli del restante territorio nazionale e, in secondo luogo, comporta una dispersione di risorse, le quali richiedono, invece, un coordinamento ad un livello territoriale superiore a quello del comune medesimo. Infatti, i settori destinatari delle risorse sono già oggetto di normative nelle quali si prevede un rapporto reciproco, e non solo dall'alto verso il basso, tra lo Stato ed i comuni. Anche qualora si ritenga insoddisfacente questo rapporto, la soluzione non consiste certo nella sua risoluzione, bensì nella ridefinizione dei procedimenti di formazione delle decisioni dello Stato e dei comuni e dei relativi contenuti. Inoltre, secondo il disegno di legge, e a prescindere dal profilo della discriminazione territoriale, le risorse verrebbero distribuite tra i comuni soltanto in base al numero casuale di opzioni relative e al livello di reddito dei contribuenti che effettuino tale scelta, con l'esclusione o anzi con il rovesciamento di ogni criterio sociale ed economico (quali, per esempio, la dimensione demografica, il reddito *pro-capite*, le esigenze peculiari derivanti da calamità).

Il successivo articolo 4 specifica che il gettito derivante ai comuni in base alle norme proposte non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali. Tale norma di chiusura rende ancora più espliciti gli effetti, sopra considerati, di discriminazione territoriale e di arbitraria diseguaglianza tra i comuni. Lo stesso articolo 4 demanda al Ministero delle finanze l'attuazione delle norme in esame ai fini della corresponsione delle somme spettanti ai comuni in base alle opzioni effettuate dai contribuenti. Si osserva che non è ben chiaro se il termine per l'attribuzione delle risorse ai comuni sia costituito dalla fine dell'anno solare in cui si sono esercitate le relative opzioni oppure – come sembra letteralmente – dalla fine di quello successivo.

In relazione ai restanti articoli del disegno di legge (articoli 1 e 2), evidenzia che essi definiscono l'ambito territoriale della Padania e chiariscono che la medesima definizione si applica a tutte le norme di legge le quali facciano riferimento a tale termine. Pur non avendo di per sé alcuna efficacia concreta e diretta, tali articoli delineano un programma di arbitraria discriminazione territoriale; l'ambito identificato è inoltre del tutto incoerente rispetto all'ordinamento vigente, il quale fa riferimento ad aree individuate in sede comunitaria, secondo rigorosi parametri economici e sociali. In conclusione, appare da respingere l'intero impianto del disegno di legge in esame, volto a favorire in maniera cieca i particolarismi e gli interessi dei più forti.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROSSI evidenzia che l'articolo 1 mira ad individuare una macro-regione al fine di delimitare territorialmente i benefici che saranno successivamente individuati a favore delle aree del Centro-Nord, sicuramente meritevoli di maggiore attenzione rispetto a quanto attualmente previsto. L'articolo 3, in particolare, definisce il primo intervento a favore di tali aree, con possibilità di prescegliere il proprio comune di residenza per la destinazione della quota dell'otto per mille; dopo avere evidenziato che

in tal modo non si incrementa la spesa a carico dello Stato, si sofferma sui criteri clientelari nell'attuale assegnazione dell'otto per mille, già segnalati in sede di parere sul riparto annuale. Fa presente che il provvedimento in titolo va nella direzione del federalismo, promuovendo la valorizzazione delle autonomie locali e che può essere modificato nell'ente assegnatario o nella misura della quota.

Il senatore FERRANTE, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del relatore, sottolinea la scarsa chiarezza del disegno di legge circa gli obiettivi e gli strumenti, evidenziando in tal senso la difficoltà di giungere ad una proposta emendativa. Ricorda, inoltre, che la quota statale dell'otto per mille viene utilizzata anche per la copertura di provvedimenti in caso di calamità naturali e per promuovere interventi di solidarietà, che sembrano esclusi nel disegno di legge in esame.

Il senatore MORANDO, nel concordare con i rilievi del relatore, osserva che – in base al meccanismo di assegnazione dell'otto per mille alla Chiesa cattolica non direttamente correlato alla manifestazione della relativa preferenza – l'articolo 3 implica, in caso di scelta a favore dei comuni, una riduzione della quota di risorse assegnata alla Chiesa cattolica; ritiene, quindi, necessario che tali effetti siano resi più espliciti, evidenziando tutte le possibili conseguenze per i diversi enti coinvolti. Rileva, inoltre, che l'assenza di effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato risulta meramente da un punto di vista formale, in quanto conseguirebbe la necessità di individuare le risorse – verosimilmente a carico della fiscalità generale – per i numerosi interventi, soprattutto relativi alle calamità naturali e umanitari, finanziati a carico della quota statale. In tal senso, ritiene che il disegno di legge non risulti in termini complessivi a beneficio dei cittadini e dei contribuenti del Centro-Nord del Paese, soggetti che nelle intenzioni dei presentatori intenderebbe agevolare.

Il senatore FIGURELLI, nell'esprimere apprezzamento per la relazione esposta, ricorda che in precedenza è stato trattato un argomento analogo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. 2712, successivamente rinviato; dopo aver ripercorso brevemente i rilievi negativi allora indicati, sottolinea che la definizione territoriale della Padania sembra in contrasto con i principi geografici e storici che hanno caratterizzato il nostro Paese ed evidenzia che l'articolo 3 risulta in contrasto con gli accordi tra Santa Sede e Repubblica italiana, soprattutto in materia finanziaria. Rileva, infine, che dal provvedimento medesimo potrebbero risultare penalizzati gli stessi enti locali che si intendono beneficiare, in quanto rimarrebbero esclusi dalla assegnazione delle risorse della quota statale dell'otto per mille.

Il senatore MORO, dopo aver osservato che il relatore e gli oratori hanno espresso critiche sulla proposta in esame che appaiono a suo avviso eccessive, sottolinea la finalità del provvedimento, primo intervento per la

tutela delle esigenze del Nord del Paese, di riequilibrare il trattamento finanziario della Padania rispetto al Mezzogiorno; evidenzia, peraltro, che la cosiddetta «questione settentrionale» richiede una particolare attenzione, eventualmente anche con la predisposizione di strumenti diversi rispetto a quanto previsto dal disegno di legge in esame.

Il senatore GIARETTA, nel rilevare che i disagi lamentati dai cittadini che risiedono nelle regioni settentrionali non sono tutti ascrivibili al governo centrale, sottolinea che in ogni caso lo strumento prescelto con il disegno di legge non è idoneo a far emergere nei termini più efficaci la cosiddetta «questione settentrionale». La redistribuzione delle risorse in base al solo criterio territoriale è infatti il modello già utilizzato per gli interventi nel Mezzogiorno che proprio in questo momento si sta cercando di superare legando gli interventi stessi alle diversità e alle specificità delle singole aree ricadenti in un determinato territorio. Nel riconoscere comunque che il problema sollevato con gli articoli 3 e 4 è fondato, si dichiara senz'altro disponibile a partecipare ad una riflessione sul modo di recuperare lo spirito originario della legge n. 222 del 1985, ma in ogni caso con riferimento all'intera comunità nazionale. In conclusione, concorda con l'avviso contrario espresso dal relatore.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver argomentato come l'individuazione della Padania non rifletta pienamente le affinità storiche, culturali ed economiche, concorda con le considerazioni emerse ed in particolare con quelle di ordine finanziario. Nel sottolineare poi che gli interventi finanziati con la quota dell'otto per mille ed in particolare quelli di urgenza non possono che essere gestiti a livello nazionale, osserva che il disegno di legge sembra ignorare l'esistenza di una specifica sede per il tema del federalismo. Il disegno di legge, pur ponendo una questione di carattere generale, connessa con il rispetto delle finalità della citata legge n. 222, che di per sé sono apprezzabili, comporta non auspicabili effetti negativi sulle disponibilità finanziarie della Chiesa. Infine, afferma di non condividere l'esistenza di uno squilibrio di risorse a favore del Mezzogiorno.

Il senatore CURTO, auspicando che il provvedimento non si basi su questioni di carattere pregiudiziale nei confronti dei comuni del Mezzogiorno, che non sarebbero ritenuti capaci di gestire direttamente le risorse derivanti dall'attribuzione dell'otto per mille, esprime l'avviso che la questione posta rivesta una indubbia serietà e debba pertanto essere trattata senza quello spirito ironico che di norma caratterizza l'atteggiamento dei senatori della Lega Forza Padania nei confronti dei provvedimenti riguardanti le regioni meridionali. Occorre pertanto in primo luogo fornire una definizione giuridica della Padania sulla base di parametri che evidenzino come le affinità di taluni territori superino le diversità e siano tali da dar luogo ad una nuova entità distinta dal resto del Paese. Allo stato, comunque, ciò che nel disegno di legge può esser preso in considerazione è

il contenuto dell'articolo 3, che in ogni caso andrebbe riferito all'intero territorio nazionale.

Il senatore TIRELLI evidenzia come il provvedimento nasca dall'esigenza di dare un segnale concreto ai comuni delle regioni settentrionali che sul piano del federalismo hanno finora ricevuto solo promesse – come riconosciuto dagli amministratori locali di tutte le parti politiche – mentre vedono continuamente aumentate le proprie funzioni. Fa quindi presente che i confini della Padania risultano definiti da molteplici affinità di tipo culturale, sociale ed economico, ma principalmente dal modo di concepire il rapporto con le istituzioni e dalla libera determinazione dei cittadini.

Il senatore ROSSI, ad integrazione del precedente intervento, dopo aver segnalato la necessità di modificare la decorrenza dell'articolo 3, fa presente di essere disponibile a correggere il provvedimento per quanto riguarda sia l'ente locale destinatario, sia le finalità prevedendo anche quelle umanitarie, sia la percentuale di assegnazione. Segnala, altresì, che la Padania può anche essere definita in via residuale come la parte del territorio non inclusa nelle leggi riguardanti il Mezzogiorno d'Italia.

Non essendovi altre richieste di intervento, il relatore CRESCENZIO fa presente che l'obiettivo perseguito dal disegno di legge non può essere realizzato senza intervenire direttamente sulla legge n. 222 del 1985, la quale disciplina anche il caso della scelta non espressa dal contribuente. Affermando, quindi, che l'attuale disciplina riguardante la destinazione dell'otto per mille dovrebbe essere ridiscussa da un altro punto di vista, che recuperi gli scopi originariamente previsti e consenta una maggiore comprensione delle motivazioni dei vari interventi, ribadisce la propria contrarietà al provvedimento.

Il presidente COVIELLO, considerata l'avvenuta calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e tenuto conto dell'indirizzo emerso dal dibattito svoltosi, propone di porre ai voti il mandato al relatore.

La Commissione conviene e, previa verifica del numero legale, conferisce, a maggioranza, il mandato al relatore Crescenzo di riferire in senso contrario in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

370^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante: «Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo» (n. 571)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0060^o)

Il presidente OSSICINI, verificato che non sussiste il numero legale prescritto per procedere all'esame dell'atto in titolo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16.

La relatrice BRUNO GANERI illustra lo schema di regolamento, cui riconosce il merito di aver affrontato un problema intrinsecamente complesso, come quello dei libri di testo, sulla base di un ampio confronto cui hanno partecipato l'amministrazione scolastica, le organizzazioni dei genitori e gli editori scolastici. Ella ricorda che la legge n. 448 del 1998 (provvedimento «collegato» per il 1999), all'articolo 27, comma 3, ha rimesso ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione (avente natura regolamentare) la determinazione delle norme e delle avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo, nonché l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione di libri necessari per ciascun

anno; all'interno di tale prezzo massimo complessivo i docenti potranno operare le proprie scelte. La relatrice illustra quindi brevemente il contenuto degli articoli dello schema di regolamento, che giudica nel suo complesso razionale e condivisibile. Ricorda poi il complesso *iter* formativo del regolamento, che ha visto dapprima un'ampia consultazione delle organizzazioni rappresentative interessate, poi un parere interlocutorio del Consiglio di Stato su una prima bozza, quindi il parere (peraltro né obbligatorio né vincolante) del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, infine un nuovo parere del Consiglio di Stato, cui il Ministero si è sostanzialmente attenuto nella redazione definitiva, ora all'esame della Commissione.

Quanto ai nodi problematici della materia in esame, la relatrice richiama adesivamente la soluzione prospettata all'articolo 3 per i libri di testo della scuola elementare, soluzione cui il Ministero è pervenuto nella considerazione che l'articolo 156 del Testo unico dell'istruzione (relativo alla fornitura gratuita dei libri di testo in tale scuola) è tuttora vigente. Osserva quindi che i futuri aggiornamenti della normativa in esame – prefigurati dall'articolo 4 con scadenza biennale – dovranno individuare un difficile punto di equilibrio fra le ragioni dell'autonomia dei singoli istituti e l'esigenza di una disciplina unitaria, evitando gli opposti pericoli di cadere da una parte nell'anarchia e dall'altra in un troppo rigido centralismo.

Quanto poi alle norme e avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo, contenute nell'allegato allo schema di regolamento, ella ricorda che scaturiscono dal lavoro dell'apposito Comitato per i libri di testo, operante dal 1993; qui si ritrova l'importante affermazione – frutto di un dibattito almeno decennale – per cui il libro di testo è solo uno fra gli strumenti didattici da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi propri dei diversi gradi di scuola. Il noto problema dell'eccessivo peso dei libri viene risolto con una raccomandazione che codifica il buon senso, richiamando gli editori a realizzare i libri in sezioni staccabili; in tal modo si potrebbe anche suddividere l'impegno economico gravante sulle famiglie per il loro acquisto. La norma dell'allegato concernente i controlli di qualità sui libri, pur nel suo carattere di forte innovazione, ha ottenuto il consenso degli stessi editori scolastici; più in generale, tanto il regolamento quanto il suo allegato sembrano essere riusciti a raggiungere un difficile punto di equilibrio fra le esigenze unitarie dell'ordinamento e quelle di autonomia delle scuole, fra l'istanza di libertà degli insegnanti e la necessità di controlli sulla qualità dei testi. Inoltre i meccanismi per l'aggiornamento della disciplina e il ruolo riconosciuto in tal senso alle Commissioni parlamentari consentiranno di operare un attento monitoraggio su una materia invero delicata. In conclusione, pur segnalando qualche profilo critico relativo soprattutto alla leggibilità del testo e al suo rapporto con l'autonomia scolastica, invita la Commissione ad esprimere un convinto parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2881-B) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ASCIUTTI: perviene alla Commissione in quarta lettura la riforma delle Accademie e dei Conservatori, dal momento che la Commissione cultura della Camera dei deputati ha – inopinatamente – ancora modificato il testo approvato nello scorso luglio dalla Commissione istruzione del Senato. Egli illustra quindi brevemente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, delle quali la più significativa è senz'altro l'integrazione all'articolo 2, comma 6, mirante a far salve le graduatorie dei concorsi a cattedra. A tal fine si precisa fra l'altro che gli incarichi di insegnamento potranno essere attribuiti con contratto quinquennale solo una volta esaurite tali graduatorie. Il testo in esame, peraltro, impone un chiarimento, poiché sembra trascurare l'esistenza del doppio canale di reclutamento con le due distinte graduatorie dei precari e dei vincitori di concorso. Onde evitare equivoci sul punto, egli ha quindi presentato un ordine del giorno. Menziona quindi le ulteriori modificazioni apportate al testo, volte a conferire la giusta collocazione al parere parlamentare nel procedimento di emanazione dei decreti attuativi e a fare chiarezza sulle fonti normative che saranno abrogate dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

In conclusione, ricordato che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere di nulla osta e che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con una osservazione, peraltro non vincolante, invita la Commissione ad una rapida approvazione senza ulteriori modificazioni.

Ritiene con ciò anche di avere illustrato il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2881-B (Riforma delle Accademie e dei Conservatori),

visto che l'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, richiamato dall'articolo 2, comma 6, del presente disegno di legge, prevede che nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti (conformemente a tutti gli ordini di scuole) «l'accesso ai ruoli del personale docente (...) ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti»;

osservato che, se si riconosce validità alle graduatorie nazionali permanenti, a maggior ragione è da riconoscersi, ai sensi dello stesso articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, tale validità alle

graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli che restano in vigore ai sensi dell'articolo 270, comma 10-*bis*, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

osservato inoltre che le graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli, sebbene non citate nell'articolo 2, comma 6, del presente disegno di legge, non sono per questo da ritenersi escluse,

impegna il Governo, in sede di emanazione dei regolamenti attuativi, a rispettare il doppio canale di reclutamento, attingendo per l'immissione in ruolo parallelamente dalle graduatorie concorsuali e dalle graduatorie nazionali permanenti».

0/2881-B/1/7

ASCIUTTI, *relatore*

Si apre il dibattito.

La senatrice BRUNO GANERI, ricordando l'ampio consenso emerso in Commissione in ordine all'opportunità di risolvere, nell'ambito della riforma complessiva delle Accademie e dei Conservatori, il particolare problema degli accompagnatori di pianoforte oggetto di una discriminazione del tutto irragionevole (pur essendo diplomati come tutti gli altri docenti, sono però inquadrati al VI livello e non all'VIII), chiede al Governo quale soluzione proponga al riguardo.

Il sottosegretario GUERZONI prende la parola per rispondere ai quesiti sollevati. Alla senatrice Bruno Ganeri ricorda che l'impianto conferito dal Parlamento alla legge di riforma rinvia ai successivi regolamenti, nonché alla contrattazione collettiva relativa al comparto di nuova istituzione, la disciplina di molte questioni attinenti alle sedi e ai docenti; il disegno di legge in esame non è quindi la sede più opportuna per risolvere il problema degli accompagnatori di pianoforte.

Quanto all'ordine del giorno del relatore, egli non ha alcuna difficoltà a dichiarare, a nome del Governo, che il Governo stesso interpreta il richiamo alla legge n. 124 del 1999 (contenuto nell'articolo 2, comma 6, come modificato dalla Camera dei deputati) come un rinvio alla organica disciplina del reclutamento ivi prevista e quindi a entrambe le graduatorie previste dal cosiddetto «doppio canale». Il fatto che il testo faccia riferimento alle sole graduatorie permanenti e non anche a quelle dei concorsi per titoli ed esami è dovuto al fatto che la precedente stesura sembrava escludere dal reclutamento i precari. In conclusione, essendo pacifico che il meccanismo di reclutamento previsto dalla legge n. 124 non deve essere stravolto, dichiara di accogliere pienamente l'ordine del giorno del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

335^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(447) UCCHIELLI ed altri. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1423) Luigi CARUSO. – *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(1522) MINARDO. – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) BOSI. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il relatore, senatore VERALDI, dopo aver brevemente ricordato l'*iter* dei provvedimenti in titolo, fa presente che il rappresentante del Governo si era impegnato a presentare un emendamento che contemperasse gli indirizzi politici emersi in Commissione con le riserve che il Governo aveva espresso sulla normativa contenuta nei disegni di legge.

Il sottosegretario MATTIOLI, pur riconoscendo l'impegno assunto dal Governo a presentare una propria proposta legislativa in materia, sottolinea come gli ultimi drammatici avvenimenti, come il crollo dell'edificio di Foggia e una situazione di generalizzata preoccupazione nel Paese che sta comportando decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco per verificare le situazioni statiche di molti edifici, abbia indotto il Governo a una più prudente valutazione della situazione. Un invito in questa direzione è venuto anche dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici che in una lettera, che dichiara di depositare agli atti, invita il Parlamento e il Governo a procedere in questa delicata materia con estrema cautela, nella consapevolezza dei riflessi sulla pubblica incolumità che essa può avere.

Suggerisce pertanto l'opportunità che il Comitato ristretto, che ha curato l'esame degli emendamenti presentati al testo base, possa avere un incontro con gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici al fine di acquisire ulteriori elementi di natura tecnica. Fa quindi presente che, pur non essendo attualmente nelle condizioni di presentare un emendamento sostitutivo del testo della Commissione, il Governo ribadisce tuttavia la volontà politica di dare soluzione a un problema che comporta elementi di notevole complessità che debbono essere approfonditi.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che, nel caso in cui la Commissione decidesse di procedere nell'esame dei provvedimenti in titolo, sarebbe opportuno che la questione venisse discussa nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori.

Il senatore GERMANÀ chiede di sapere quale sarà concretamente l'atteggiamento del Governo sui provvedimenti in esame: il crollo del palazzo di Foggia non è certamente legato alle competenze dei geometri in quanto l'edificio è stato progettato da un ingegnere.

Il senatore BOSI richiama la necessità di procedere celermente all'esame dei provvedimenti sulle competenze dei geometri, dato che la Commissione sta ormai lavorando da alcuni anni sulla questione. Ritiene che quella del Governo sia ancora una volta una mancata risposta ai problemi sollevati dalla categoria in questione che la Commissione non può più accettare supinamente.

Il senatore BORNACIN stigmatizza l'atteggiamento del Governo volto a procrastinare all'infinito l'*iter* dei provvedimenti in esame senza esprimere una posizione chiara sulle questioni da essi trattate. Ritiene comunque utile il suggerimento riguardo ad una possibile audizione – da effettuare in sede di Comitato ristretto – dei tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a condizione che ciò sia il presupposto per una accelerazione dell'*iter* dei disegni di legge.

Il presidente PETRUCCIOLI propone pertanto di demandare all'Ufficio di Presidenza la calendarizzazione ulteriore dei provvedimenti in esame, fatta salva l'autonomia del Comitato ristretto di poter audire gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il senatore TERRACINI interviene per stigmatizzare l'atteggiamento del Governo che non ha rispettato l'impegno di presentare una proposta emendativa in materia e che da ultimo si trincerò dietro il crollo del palazzo di Foggia per continuare a disattendere tale impegno.

Il senatore CARPINELLI dichiara di condividere la proposta del Presidente di trasferire in sede di Ufficio di Presidenza la decisione circa l'ulteriore proseguimento dell'*iter* dei disegni di legge. Sottolinea quindi che l'eventuale audizione degli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non può che avere una finalità di natura meramente conoscitiva e che in nulla può scalfire le prerogative proprie del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa e le responsabilità che ne derivano.

Il sottosegretario MATTIOLI rivolge le proprie scuse alla Commissione per non aver rispettato l'impegno di presentare un testo alternativo rispetto a quello della Commissione. Sottolinea tuttavia che i gravi fatti accaduti hanno spinto il Governo ad approfondire il tema al fine di poter individuare regole più rigorose. Pur comprendendo le critiche avanzate dai membri della Commissione, ribadisce quindi la necessità di trovare una soluzione più soddisfacente di quella fin qui trovata dal Comitato ristretto. Ogni sanatoria sarebbe infatti inaccettabile per l'Esecutivo.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente di rinviare alla prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza la decisione riguardante l'ulteriore *iter* dei provvedimenti in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4344) *Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore CARPINELLI, nell'illustrare il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, sottolinea il notevole impegno finanziario in esso contenuto. L'articolo 2 prevede infatti contributi per le costruzioni e trasformazioni navali mentre l'articolo 3 concede alle imprese contributi per l'innovazione tecnologica per il settore navale e l'articolo 4 contributi per gli investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri e alla ricerca applicata nel settore navale. L'articolo 6 disciplina poi la possibilità, per alcuni particolari

imprese, di poter ottenere contributi per la ristrutturazione dei cantieri a fronte di situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale. Con l'articolo 7 viene finanziata la progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione, mentre con gli articoli 8 e 9 si rivede la disciplina dei livelli dei canoni delle concessioni demaniali marittime e quelle riguardanti gli sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo. Infine gli articoli 11 e 12 prevedono rispettivamente modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il registro internazionale di immatricolazione delle navi ed interventi a favore del settore armatoriale e la disciplina dei contratti di servizio per il trasporto pubblico marittimo laddove è demandato alle regioni litoranee il potere – senza oneri a carico dello Stato – di emanare norme legislative per il trasporto pubblico marittimo entro sei miglia marine dalla costa per il collegamento degli scali dei comuni costieri da organizzare come area metropolitana marittima. Sottolineando l'attesa degli operatori del settore interessato, auspica una rapida approvazione del provvedimento.

I senatori TERRACINI e GERMANÀ chiedono di poter esaminare il provvedimento in modo più approfondito prima di aprire la discussione generale facendo presente che la Camera ha avuto un lunghissimo lasso di tempo per esaminare la materia.

A tale obiezione risponde il sottosegretario DANESE, che sottolinea come quel lungo periodo sia stato necessario proprio al fine di accogliere una parte delle proposte emendative presentate dai Gruppi di opposizione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

304^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4276) Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nel corso della seduta del 25 novembre 1999 è stata presentata, da parte del senatore Bucci, la richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 35 , comma 2, del Regolamento, che l'A.S. 4276 sia trasferito dalla sede deliberante alla sede referente per essere discusso e votato dall'Assemblea.

Il Presidente aggiunge che, accertato che la richiesta del senatore Bucci è stata sottoscritta dal prescritto numero di componenti del Senato, ha avvertito che l'esame di tale provvedimento sarebbe proseguito direttamente in sede referente. Propone comunque di dare per acquisito il dibattito fin qui svoltosi in sede deliberante nella seduta del 24 novembre 1999.

La Commissione conviene pertanto su tale proposta.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che nella seduta del 24 novembre scorso, a seguito di richieste di chiarimenti, il rappresentante del Governo ha assicurato la disponibilità a fornire i chiarimenti e le precisazioni sollecitate dal dibattito preliminare svoltosi sin dalla seduta odierna.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al sottosegretario Fusillo per i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario FUSILLO osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo, a suo avviso, consente di superare un'ipocrisia, che veniva in luce quando si presentavano disegni di legge relativi ad interventi pluriennali in agricoltura che evocavano solo nel titolo le ricche e «corpose» leggi del recente passato. Ricorda quindi che, dal 1992, anno in cui si conclude l'esperienza programmatica della legge n. 752 del 1986, sono intervenuti due importanti innovazioni: da un lato la riforma dei fondi strutturali comunitari (che nel corso degli anni novanta sono stati riformulati due volte) e, dall'altro, l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che introduce innovazioni nei meccanismi di trasferimento delle risorse alle regioni) ove si prevede che «a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata». L'A.S. n. 4276 reca già nel titolo la natura innovativa del contenuto: in una visione tendenzialmente federalista dello Stato non è pensabile riproporre una legge che prevede ingenti risorse finanziarie, posto che queste devono essere (e sono) allocate presso le amministrazioni competenti, regioni in primo luogo. Si tratta, a suo avviso, di razionalizzare il complesso apparato di strumenti, di derivazione e finanziamento diversi, che attualmente caratterizzano l'intervento pubblico in agricoltura.

Il volume di risorse stanziato dal disegno di legge, peraltro non indifferente (2.882 miliardi in quattro anni), deve servire a catalizzare le ben superiori risorse finanziarie che le procedure di coordinamento indicate nel provvedimento stesso devono far confluire sugli obiettivi fissati dal DPEF e quindi dal Documento programmatico agroalimentare. Pertanto, tale questione va anche valutata alla luce dell'opportunità di puntare su un coordinamento di tutte le fonti di finanziamento esistenti e di una loro razionalizzazione: la scelta di puntare sul coordinamento delle risorse esistenti in riferimento agli obiettivi che il Parlamento e il Governo annualmente individuano e definiscono, nel rispetto delle competenze regionali in materia, costituisce la logica conseguenza del processo di decentramento intrapreso sulla base delle indicazioni del Parlamento stesso.

Ricorda in proposito che il Documento comprende, tra l'altro, i seguenti canali di sostegno all'agricoltura: la spesa agricola regionale (circa 6.500 miliardi annui in termini di pagamenti); le risorse discendenti dalla programmazione dei fondi comunitari a finalità strutturale recati dal FEOGA (595 milioni di euro all'anno, più la corrispondente quota nazionale, per il finanziamento delle misure di accompagnamento e dell'indennità compensativa su tutto il territorio nazionale, più le misure strutturali nel centro Nord); 2946,9 milioni di euro nel periodo 2000-2006 (più la corrispondente quota nazionale) per le azioni finanziate dal FEOGA nell'ambito dei programmi operativi regionali dell'obiettivo 1. Si tratta di cifre di assoluto rilievo e che necessitano di un quadro organico di riferimento.

La relazione svolta dal relatore, senatore Bedin, tocca, inoltre, il tema della verifica del quadro di riferimento rispetto al momento della presen-

tazione del provvedimento da parte del Governo. Osserva al riguardo che conserva oggi tutta la sua validità l'originario quadro di obiettivi prefigurati nel primo provvedimento governativo presentato: assicurare coerenza programmatica è l'obiettivo del disegno di legge in esame per colmare un vuoto decennale nella programmazione agricola. Il Documento di programmazione agroalimentare, le cui finalità sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla originaria previsione, rappresenta uno strumento moderno di programmazione in coerenza con il mutato quadro normativo comunitario e nazionale, per consentire al Parlamento di definire gli obiettivi di sviluppo, concentrare le risorse e valutare i risultati raggiunti.

Nell'osservare che le modalità di presentazione e concertazione del Documento di programmazione non sono mutate rispetto a quelle previste nel testo del Governo (presentato con il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e del Tavolo verde di concertazione delle parti economiche e sociali), rileva che gli emendamenti presentati dal Governo alla Camera (relativi alla traduzione delle intese tra Stato e regioni della Conferenza del 5 agosto scorso), non intaccano la struttura del disegno di legge, in quanto il provvedimento era stato già redatto in conformità al decreto legislativo n. 143 del 1997 (che prevede appunto il trasferimento alle regioni di risorse finanziarie e umane e l'individuazione delle risorse da mantenere nel bilancio dello Stato): pertanto, non si può parlare di taglio di risorse finanziarie, ma di attuazione dei principi di decentramento.

Ricordato che la Commissione ha richiesto una valutazione degli effetti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sottolinea l'esigenza di alcune osservazioni preliminari. Per l'esercizio 1996, in cambio dei mancati trasferimenti (dell'ammontare complessivo di lire 11.280 miliardi), le regioni sono state parzialmente compensate incamerando una quota dell'accisa sulla benzina consumata sul loro territorio, pari a 350 lire al litro: il gettito fiscale previsto in favore delle regioni è pari a 6.862 miliardi di lire, inferiore di 4.418 miliardi rispetto ai tagli settoriali operati. Al fine di evitare pericolose carenze di liquidità, derivanti da una imperfetta previsione del gettito fiscale, la legge n. 549 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 1997, un fondo perequativo presso il Ministero del tesoro per «la corresponsione, in favore delle regioni, di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nel 1996 e l'ammontare dei cessati trasferimenti», con una deroga (solo per l'anno 1996) prevista al comma 8 dell'articolo 3, che ha specificato che «le risorse attribuite alle regioni come maggiori trasferimenti fiscali includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata ad interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste».

A tale riguardo precisa che la verifica dell'effettivo rispetto di tale previsione da parte delle regioni appare contabilmente difficile, mancando nei bilanci regionali uno specifico legame tra le entrate derivanti dalla quota di accisa sulla benzina e la copertura dei capitoli di spesa.

Alcune valutazioni tuttavia possono essere avanzate in ordine a tre questioni fondamentali: a) il legame tra la funzione di indirizzo e coordinamento statale e la spesa regionale; b) la perdita di peso del settore agri-

colo nell'ambito delle destinazioni di fondi all'interno della spesa regionale; c) la redistribuzione territoriale delle risorse a livello nazionale. In ordine al primo punto sottolinea che le novità introdotte dalla legge n. 549, se enfatizzano il ruolo delle regioni quali soggetti primari di programmazione, pongono complessi problemi in ordine al ruolo che deve essere svolto dall'amministrazione centrale relativamente alle funzioni di coordinamento ed indirizzo della spesa regionale, soprattutto in funzione dell'adeguamento alla normativa comunitaria. Dal momento che ogni regione sceglie autonomamente quanto spendere per i diversi settori economico-sociali, in base a priorità fissate al solo livello regionale, ed essendo nota la rigidità della spesa pubblica regionale, i margini di manovra sul bilancio regionale per interventi agricoli al di fuori di quelli cofinanziati dall'UE appaiono piuttosto ristretti. Inoltre la decisione regionale su quali e quante risorse destinare al settore interviene al momento dell'approvazione del bilancio preventivo; per esercitare effettivamente la funzione di indirizzo e coordinamento è necessario che vengano indicate linee guida per gli interventi pubblici in agricoltura già in sede di DPEF. Una previsione che leghi maggiormente i bilanci regionali all'approvazione del DPEF, come appunto quella relativa all'approvazione del Documento programmatico agroalimentare (art. 2, comma 6 del disegno di legge n. 4276), costituisce sicuramente una leva importante per il Parlamento e per il Governo per favorire la convergenza della spesa regionale verso obiettivi macroeconomici nazionali.

In ordine al secondo punto, sottolinea che il venire meno di vincoli di destinazione settoriale può determinare, in sede di allocazione delle risorse, una riduzione della quota a disposizione dell'agricoltura a favore dei settori politicamente «più forti» o di quelli a maggiore rigidità (come trasporti e sanità). Ciò significa che, date per invariate le risorse complessive a disposizione, si rischia una marginalizzazione dell'intervento pubblico laddove in misura minore, per ragioni politiche contingenti, sono rappresentate le istanze del mondo agricolo.

In ordine alla terza questione, rileva che non è ancora perfettamente valutabile in tutta la sua complessità la questione relativa alla redistribuzione territoriale delle entrate (il consumo di benzina è infatti fortemente differenziato tra regioni più sviluppate e regioni in ritardo) ed ai meccanismi di compensazione tra regioni. Il Fondo di compensazione previsto dalla legge n. 549 del 1995, infatti, funziona di fatto a consuntivo, dopo, cioè, la verifica contabile delle minori entrate, entrate che appunto risultano fortemente differenziate tra regioni e anche rispetto alle previsioni. Secondo i dati pubblicati nell'annuale Relazione della Corte dei conti sulla spesa regionale, nel 1996 a fronte di entrate iscritte in bilancio derivanti dall'accisa sulla benzina per 6.235 miliardi, quelle effettivamente riscosse sono state 5.829 miliardi di lire, delle quali il 40 per cento riscosse nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (si pensi che le regioni Basilicata e Molise hanno insieme riscosso appena l'1,2 per cento del totale). Le norme di attuazione dell'Imposta regione sulle attività produttive (IRAP) hanno ancor più caratterizzato i meccanismi

«federali» di finanziamento della spesa regionale, determinando il passaggio dalla compensazione tra Stato e regioni alla perequazione tra le regioni stesse. Il Fondo di compensazione interregionale per perequare tra le regioni il gettito derivante dall'IRAP, istituito dall'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a partire dal 1° gennaio 1999, ha determinato la soppressione del Fondo perequativo istituito dalla legge n. 549 del 1995. Anche il meccanismo di compensazione dell'IRAP, relativa alla redistribuzione delle eccedenze IRAP alle regioni «più povere», sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministero del tesoro, presenta una tempistica che potrebbe provocare difficoltà di liquidità alle regioni a minore gettito, quali quelle meridionali. Alla riassegnazione al fondo di compensazione interregionale delle eccedenze si provvede «entro il tetto massimo delle presunte minori entrate delle regioni a statuto ordinario calcolate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro». La determinazione definitiva delle eccedenze o delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario viene effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base del gettito dell'IRAP realizzato dalle medesime regioni. L'importo derivante dalla differenza tra le eccedenze delle singole regioni calcolate in via definitiva rispetto a quelle calcolate in via provvisoria è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al Fondo di compensazione interregionale per concorrere alla regolazione definitiva delle minori entrate registrate dalle regioni. In caso di insufficienza del Fondo di compensazione si provvede all'integrazione dello stanziamento relativo con onere a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Fusillo prende quindi in esame la questione del controllo dell'attuazione di leggi pluriennali di spesa da parte del Parlamento, già dibattuta nel corso dell'applicazione della legge n. 752 del 1986 recante interventi programmati in agricoltura, questione ora riproposta nel dibattito parlamentare. In proposito, per quanto riguarda la spesa ministeriale (art. 4) fa presente che, nonostante gli stanziamenti vengano determinati per un periodo di quattro anni, essi debbono essere allocati sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali ogni anno, ed annualmente il Parlamento può sindacare, in sede di approvazione del rendiconto di bilancio, le destinazioni di spesa operate. Inoltre i finanziamenti per l'attuazione del «Documento programmatico agricolo» di cui all'articolo 2, comma 5, sono destinati a finalità indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria, approvato annualmente dal Parlamento. Esiste, quindi, un diffuso potere di indirizzo e di controllo del Parlamento nel corso del quadriennio previsto di attuazione del disegno di legge in questione. Più complesso è, invece, il discorso in ordine alla verifica della spesa regionale che, come noto, si alimenta ormai principalmente attraverso il federalismo fiscale. In tal senso un'iniziativa parlamentare che definisca più compiutamente i rapporti di informazione e di monitoraggio della spesa regionale apparirebbe fruttuosa. In ogni caso,

può essere prevista, con un eventuale ordine del giorno, una Relazione annuale del Ministro sull'attuazione della legge.

Il presidente SCIVOLETTO, nel prendere atto dell'impegno con il quale il sottosegretario Fusillo ha assolto alle richieste di chiarimento avanzate in Commissione, ritiene sussistano le condizioni per dichiarare aperta la discussione generale. La dichiara quindi aperta, chiedendo comunque l'orientamento dei Gruppi in relazione al prosieguo dell'*iter*.

Il senatore BUCCI osserva che effettivamente l'esposizione del sottosegretario Fusillo risulta ampia e circostanziata ma proprio per questo merita un'analisi adeguata ed approfondita in relazione ai chiarimenti esposti. Si dichiara quindi favorevole al rinviare il seguito del dibattito.

Il senatore ANTOLINI dichiara di condividere la posizione esposta dal senatore Bucci.

Il relatore BEDIN dà atto al rappresentante del Governo di avere svolto una meritoria opera di chiarificazione, presentando una esposizione aggiuntiva che consente di comprendere il quadro normativo, anche sul piano dell'iniziativa politica, e si dichiara pertanto soddisfatto dell'impegno profuso dal Sottosegretario. In particolare ritiene che le chiarificazioni fornite in relazione alle modalità di controllo dei flussi di spesa da parte del Parlamento siano particolarmente proficue (come il suggerimento sull'ipotesi di prevedere una relazione annuale sui flussi di spesa); altrettanto utile si presenta, a suo avviso, il quadro informativo fornito sugli altri canali di spesa, in particolare su quella regionale. Osserva infine che il Governo ha contestualmente presentato anche l'A.S. 4339, il cui Capo II (articoli 3 e 4) prevede interventi nel settore agricolo, attraverso il conferimento di una delega per la modernizzazione del settore: tale provvedimento, che costituisce la cosiddetta «legge per l'orientamento», a lungo dibattuto, consente di chiarire ulteriormente il percorso normativo prefigurato dall'Esecutivo.

Il senatore RECCIA ricorda di avere posto nella seduta del 24 novembre scorso un problema pregiudiziale inerente al seguito dell'*iter* del provvedimento in esame, che si è rilevato estremamente utile in quanto ha indotto il Governo a fornire alla Commissione dei chiarimenti sui flussi di spesa che hanno portato a una più compiuta definizione del quadro di insieme. Ritiene pertanto che il problema pregiudizialmente posto possa quindi ritenersi «superato». Il quadro che emerge evidenzia comunque un grande divario fra le risorse stanziare e la capacità di spesa, che risulta inadeguata, come pure aspetti ancor più problematici nei flussi di spesa a favore delle regioni meridionali, che rischiano di diventare il vero meridione dell'Europa: tale profilo si presenta ancor più rilevante alla luce dei dati emersi sul gettito dell'accisa sulla benzina in relazione ai consumi. Ritiene inoltre che, al di là della formulazione dell'articolo 4, rela-

tivo agli stanziamenti per alcuni interventi di competenza del MIPAF, vada sottolineata l'esigenza di prevedere stanziamenti e risorse finanziarie per azioni di respiro ben più ampio a favore dei produttori.

Ritiene inoltre grave che l'A.S. 4339 (nuovo collegato), i cui articoli 3 e 4 riguardano la delega per la legge di «orientamento», non sia stato nemmeno sottoscritto dal ministro De Castro, laddove invece il provvedimento contiene norme che riguardano il settore agricolo.

Nel far rilevare che il suo intervento si può configurare come un intervento in discussione generale, e pur dichiarando di ritenere insufficiente e inadeguato il provvedimento, ribadisce l'utilità della posizione assunta nella seduta del 24 novembre, comunque tale da valorizzare l'attuale dibattito. Nel riaffermare quindi che il problema pregiudiziale posto è superato, auspica che il provvedimento in titolo abbia un *iter* meditato, ma adeguato alle esigenze del settore.

Alla luce degli interventi svolti, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali sulle modalità di applicazione della Organizzazione comune di mercato per il pomodoro
(R046 001, C09^a, 0012^o)

Il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario Fusillo per lo svolgimento dell'audizione odierna.

Il sottosegretario FUSILLO sottolinea preliminarmente che il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, recante la nuova organizzazione dei mercati dei prodotti trasformati a base di pomodoro, prevede un regime di quote ripartite fra gli Stati membri da calcolarsi ogni anno in base ai quantitativi trasformati e pagati a prezzo minimo nell'ultimo triennio. Lo stesso regime prevede l'erogazione dell'aiuto comunitario alle imprese di trasformazione che abbiano corrisposto il prezzo minimo alla parte agricola, nonché la ripartizione della quota nazionale alle singole aziende prendendo a riferimento i quantitativi lavorati negli anni precedenti. Tale meccanismo, che consente la determinazione annuale della quota per ogni singola azienda sulla base dei quantitativi trasformati nel triennio precedente, sia in quota che fuori quota purché nel rispetto del prezzo minimo, di fatto diviene uno stimolo alla produzione, qualunque sia la situazione di mercato dei derivati. Infatti, per non perdere quantità di pomodoro nelle campagne successive le imprese sono comunque incentivate a trasformare; la quota in se stessa, inoltre, rappresenta una rendita di posizione dell'im-

presa, svincolata da ogni rapporto con la tecnologia, con i mezzi finanziari, con la capacità di acquisire nuovi sbocchi commerciali. Sia la parte agricola che quella industriale hanno, in apposita riunione, chiesto la soppressione del regime di quota per passare ad un sistema di soglia.

Per tali motivi – prosegue il rappresentante del Governo – l'Italia ha chiesto alla Commissione UE una revisione dell'intero regime con l'introduzione per il momento di un sistema di soglia di garanzia comunitaria ripartita per Stato membro, eventualmente anche con la unificazione delle tre categorie di derivati del pomodoro, che permetterebbe di avviare tutti i quantitativi a qualsiasi tipo di destinazione, lasciando libere le imprese di programmare ed attuare la trasformazione sulla base della situazione di mercato, nel rispetto, comunque del *budget* finanziario comunitario; in futuro è auspicabile l'introduzione di un sistema di aiuto diretto al produttore.

L'applicazione della riduzione dell'aiuto dovrà avere luogo solo in caso di superamento della soglia comunitaria e in tal caso dovranno essere penalizzati solo gli Stati membri dove si è determinato tale superamento. Al momento tale proposta di introduzione di un sistema di soglia nel regime della trasformazione del pomodoro, pur trovando consensi da parte degli altri Stati membri e della stessa Commissione UE, non si è ancora concretamente formalizzata. Pertanto è prevedibile che le eventuali modifiche del regolamento potranno intervenire solo a partire dalla campagna 2001/2002.

Per quanto riguarda l'inchiesta giudiziaria in corso con relativa richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura procedente sul settore del pomodoro trasformato, precisa che essa ha interessato anche due funzionari del Ministero, di cui uno dell'AIMA. Il primo si era già messo in pensione a decorrere dal 1° ottobre 1999 ed in ogni caso era stato precedentemente rimosso dalla responsabilità del settore con decreto del Ministro del 25 marzo 1999; il dirigente AIMA in data 24 novembre è stato sospeso cautelativamente dalle funzioni con decreto del Commissario. Nel contempo è stata richiesta al Procuratore procedente informativa sui capi di imputazione dei due dipendenti. Sottolinea, infine, che sono stati richiesti alla Corte dei Conti i nominativi di tre giudici contabili, al fine di costituire una Commissione di indagine ministeriale per la verifica degli atti del settore.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore PREDÀ, nel ringraziare il sottosegretario dei chiarimenti forniti, osserva che occorre prendere in considerazione alcuni problemi del settore. Il regolamento (CE) 2201/96 prevede una quantità complessiva di 6 milioni 800 mila tonnellate per il 1999, da ripartire fra i vari paesi, mentre la quota nazionale viene suddivisa fra le industrie di trasformazione, che ricevono i premi da trasferire ai produttori in relazione ai conferimenti. Facendo riferimento ai dati della campagna 1998, le quote sono state assegnate a 240 aziende di trasformazione (di cui 144 localizzate in

Campania, 30 in Emilia, 16 in Puglia, 11 in Calabria e 7 in Toscana); peraltro le zone più produttive sono la Puglia e la Basilicata, seguite dall'Emilia-Romagna e dalla Campania. Nel far rilevare che la concentrazione delle aziende di trasformazione con quote nell'area Napoli-Salerno determina sia un aggravio in termini di costi di trasporto sia implicazioni di altro ordine in relazione alla discrezionalità esercitata, fa presente che solo una quota estremamente bassa delle aziende di trasformazione hanno una struttura economica tale da consentire economie di scala, il che richiede quindi di affrontare un problema di ristrutturazione e di radicale trasformazione della struttura industriale.

Nel convenire con le indicazioni fornite dal sottosegretario Fusillo in relazione alle proposte di modifica, segnala che finora le assegnazioni delle quote sono avvenute a favore delle aziende «storiche», e che solo dal 1999 (e di questo dà atto al sottosegretario Fusillo) sono stati resi noti i criteri di assegnazione prima non divulgati. Segnala inoltre che un 2 per cento della quota viene accantonato per le industrie di nuova costituzione e un'altra riserva è costituita dalla quota non utilizzata: in tali casi l'assegnazione avviene con il massimo della discrezionalità.

Richiama infine l'attenzione della Commissione sulla circostanza che è in corso di discussione, in sede COPA-COGECA, una proposta per una nuova regolamentazione comunitaria del settore dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, destinati alla trasformazione (documento che consegna agli atti della Commissione): a tale riguardo chiede quale potrà essere la posizione del Governo italiano al riguardo, e segnala l'opportunità di una decisione politica che consenta alla Commissione di presentare una proposta di riforma in tempi brevi.

Il senatore BETTAMIO dichiara di convenire con le valutazioni del senatore Preda, pur auspicando una maggiore efficacia negli interventi da parte del COPA-COGECA, cui ha fatto riferimento il precedente oratore. Conviene che la questione da affrontare è l'assegnazione alle aziende di produzione e che essa potrà essere risolta quando si passerà dal criterio della quota a quello della soglia. L'altra questione da trattare è quella della discrezionalità nelle assegnazioni alle aziende, criterio che finora si è prestato spesso a favoritismi, con effetti discriminanti anche sui produttori. Occorre inoltre prendere atto che l'esistenza del maggior bacino di produzione al Sud finisce con il trasferire al Nord problematiche attinenti alle zone di produzione. Ritiene inoltre che sia opportuno chiedere alla Commissione europea di avanzare proposte di riforma del regolamento n. 2201/96, in modo da avviare un dibattito costruttivo, che valorizzi così anche la «fase ascendente». Esprime infine la preoccupazione che i controlli in corso possano vanificare le attese dei produttori per la campagna già chiusa nello scorso luglio.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il sottosegretario Fusillo per l'ampia esposizione, ritiene che il Governo si debba impegnare per passare dalla quota alle aziende di trasformazione all'assegnazione di un

aiuto diretto al produttore, e segnala che alcuni aspetti negativi che si verificano dipendono proprio dalla circostanza secondo cui l'assegnazione della quota avviene in capo all'industria di trasformazione.

Il senatore MINARDO chiede al rappresentante del Governo se, per effetto dei provvedimenti di sospensione cautelare assunti, i controlli continui o siano stati sospesi.

Dopo che il sottosegretario FUSILLO ha precisato che i controlli continuano, ha nuovamente la parola il senatore MINARDO, il quale ricorda di avere posto anche il problema del prezzo del pomodoro fresco, in grave calo alla luce anche della posizione assunta dalla grande distribuzione. Alla luce di tali considerazioni ribadisce quindi l'esigenza di conoscere quali interventi il Governo intenda assumere per superare l'attuale stato di crisi, eventualmente anche con interventi in campo legislativo a favore dei produttori.

Il sottosegretario FUSILLO, in relazione alla questione sollevata dal senatore Minardo, rileva che il problema posto riguarda in realtà tutte le produzioni mediterranee e che una soluzione va ricercata prevalentemente attraverso una migliore organizzazione dell'impresa agricola, quale punto centrale di riferimento per il settore.

Il presidente SCIVOLETTO osserva, circa il punto richiamato dal senatore Minardo, che occorre chiamare in causa l'intero regolamento comunitario n. 2200 del 1996 sull'ortofrutta. Ricordando il *memorandum* sulla riforma di tale regolamento presentato dall'Italia, dalla Francia e dalla Spagna, prospetta sin d'ora la possibilità di prevedere una nuova audizione sui problemi dell'ortofrutta e sulla riforma di tale regolamento comunitario, e segnala che è opportuno anche prendere in esame i problemi relativi alle organizzazioni dei produttori. Tale eventuale audizione potrà essere calendarizzata, d'intesa con il Governo, in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente dichiara quindi conclusa l'odierna procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BETTAMIO chiede che venga iscritto all'ordine del giorno un disegno di legge di iniziativa del senatore Manfredi, sulla ricomposizione fondiaria.

Il presidente SCIVOLETTO precisa che tale questione potrà essere posta nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

398^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CISAL, il dottor Diego Miraglia, Segretario confederale, e il dottor Aldo Somma, esperto nel settore della sicurezza; in rappresentanza della CISAL-FAILEA, il dottor Raul Viozzi, Segretario generale; in rappresentanza della UGL-Costruzioni, il dottor Luca Malcotti, Segretario provinciale, e il dottor Fiovo Bitti, collaboratore.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il presidente ZANOLETTI avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori limitatamente alla procedura informativa iscritta all'ordine del giorno.

Comunica altresì che per la procedura informativa all'ordine del giorno verrà redatto il resoconto stenografico in edizione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiun-

tamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizioni della confederazione sindacale CISAL; delle federazioni sindacali di categoria FAILEA-CISAL e UGL-Costruzioni
(R048 000, C11^a, 0006°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 novembre scorso.

Il presidente ZANOLETTI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e introduce l'audizione odierna.

Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, nell'ordine, il dottor MIRAGLIA, il dottor VIOZZI, il dottor MALCOTTI ed il dottor BITTI, ciascuno a nome dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Rispondono quindi ad alcuni quesiti posti dal senatore MULAS, il dottor MIRAGLIA, il dottor MALCOTTI ed il dottor VIOZZI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e li congeda. Dichiarando quindi conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 13,15.

399^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*

Interviene il Ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri

(115) *MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali*

(192) *SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari*

(345) *DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città*

(1000) *CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate*

(1179) *Michele DE LUCA ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore PELELLA, il quale preliminarmente esprime un'adesione convinta alle argomentazioni svolte dalla relatrice nella sua introduzione, che ha evidenziato, tra l'altro, la sensibilità e la modernità dell'approccio femminile alle problematiche affrontate nei disegni di legge all'esame, soprattutto in tema di eguaglianza e pari responsabilità dei sessi. L'esposizione preliminare svolta dalla senatrice Piloni è stata convincente anche perché ha dato conto della progressiva crescita, dopo esordi piuttosto timidi, dell'interesse e del dibattito sui temi della pari responsabilità familiare, della conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro, della formazione continua, temi oggetto anche di grandi battaglie di emancipazione e di civiltà, rispetto alle quali il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati costituisce un momento elevato di elaborazione politica e culturale. In esso, infatti, viene stabilita una feconda relazione tra la vita familiare, l'attività lavorativa e i processi di formazione. Soffermandosi su quest'ultimo aspetto, il senatore Pelella ritiene che i congedi formativi introdotti con il disegno di legge n. 4275 rivestano un'importanza strategica, in una fase dell'evoluzione del mercato del lavoro caratterizzata dalla crescente presenza di soggetti che conoscono una grande mobilità occupazionale, e per i quali l'acquisizione di conoscenze e capacità professionali rappresenta una necessità fondamentale. Tale tema, peraltro, costituisce un elemento qualificante del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 1998.

In una stagione in cui il continuo riferimento alla flessibilità del lavoro suona spesso come sinonimo di precarietà e negazione di diritti, va inoltre sottolineata l'impostazione umanizzata e umanizzante del capo III del disegno di legge n. 4275, che propone un modello più convincente e più accattivante di flessibilità dell'orario di lavoro, direttamente collegata alla fruizione dei congedi e alle esigenze dei singoli lavoratori.

Infine, in termini di consequenzialità logica e politica con le precedenti parti del provvedimento, si pone il problema della riforma dei tempi e degli orari nelle città, tentando di delineare modelli innovativi di organizzazione della vita nelle grandi aree metropolitane, in grado di dare ri-

sposte all'altezza delle attese e delle domande dei cittadini: vengono così poste le premesse per l'attuazione di un progetto estremamente ambizioso, la cui realizzazione, peraltro, richiede non solo l'elaborazione di norme giuridiche adeguate, ma anche e soprattutto il convincimento e l'attivo sostegno dell'opinione pubblica.

Con il disegno di legge n. 4275, la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento di grande valore politico e civile, nel quale sono stati unificati punti di vista in origine distanti, in un dibattito che ha dato vita, con l'impegno congiunto delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, ad un testo ampiamente soddisfacente, che dovrà essere portato quanto prima all'esame dell'Assemblea del Senato per essere definitivamente approvato e dare così risposta a diffuse e legittime aspettative che sono maturate in questi anni nella società.

Il senatore DUVA ritiene che già l'esauriente relazione della senatrice Piloni e da ultimo l'intervento del senatore Pelella abbiano posto in luce in modo convincente gli aspetti di innovazione normativa e la carica riformatrice contenuti in un disegno di legge molto atteso, che si inserisce in una logica di modernizzazione del paese e prospetta soluzioni avanzate per quel che concerne i rapporti tra i sessi, tra i lavoratori e le imprese, in un contesto di coesione sociale, nonché tra il lavoro e la vita quotidiana e familiare nelle grandi aree urbane. In tal modo, il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati concorre ad allineare l'Italia a prospettive ed a soluzioni già praticate nei paesi europei più avanzati. Non vi è dubbio, inoltre, che nelle grandi aree metropolitane del Nord-Italia, dove il problema della conciliazione del lavoro con la vita familiare è vissuto con grande preoccupazione, il varo delle norme contenute nel disegno di legge n. 4275 produrrà effetti positivi, nel senso di dare concretezza ad una impostazione riformatrice.

Nel corso della discussione generale, prosegue il senatore Duva, il senatore Peruzzotti si è soffermato sul ruolo dell'istituzione prefettizia: quanti condividono l'auspicio di una evoluzione in senso federalista dell'ordinamento dello Stato non può non auspicare l'introduzione di modelli amministrativi nei quali alla componente autonomistica venga conferito maggior rilievo. Tuttavia, allo stato attuale dei rapporti tra centro e periferia, modificare l'equilibrio individuato dal disegno di legge n. 4275 determinerebbe maggiori difficoltà nell'attuazione di una normativa, sull'importanza della quale vi è un ampio consenso. È comunque possibile, ed auspicabile, che ulteriori passi in avanti in direzione del federalismo pongano anche il problema di una revisione, in futuro, del ruolo dell'istituzione prefettizia che però, nella fase attuale, può contribuire ad assicurare una corretta utilizzazione delle opportunità e dei benefici contemplati dal disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Duva osserva che il provvedimento all'esame si propone di conseguire obiettivi socialmente molto validi, ma tali da determinare un incremento degli oneri posti a carico sia della finanza pubblica sia delle imprese: di tale profilo occorre te-

ner conto, anche perché vi sono limitati aspetti del disegno di legge n. 4275 per i quali sarebbe auspicabile un intervento che mitighi gli oneri soprattutto sulle piccole imprese. Ferma restando la fondatezza dell'esigenza, già espressa dal senatore Pelella, di pervenire quanto prima all'approvazione del provvedimento, occorre però riflettere su aspetti di esso che poi potrebbero rivelarsi problematici in sede di attuazione.

Il senatore LAURO osserva che, in assenza di una relazione tecnica, mancano elementi sufficienti a quantificare i costi, per lo Stato e per le aziende, derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge n. 4275, risultato dell'unificazione di varie proposte di legge e di un disegno di legge del Governo presentati all'altro ramo del Parlamento.

Vi è inoltre la preoccupazione, fortemente nutrita dalla sua parte politica, che il disegno di legge n. 4275, introducendo ulteriori vincoli e rigidità normative, finisca con il penalizzare – e non con il promuovere, come pure sarebbe nelle intenzioni – l'occupazione femminile, per la quale, come per l'occupazione più in generale, l'Italia si colloca all'ultimo posto in Europa.

Per queste considerazioni, la proposta di legge presentata dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati era orientata ad incrementare la flessibilità e a lasciare più spazio alle parti sociali nella sua definizione.

Del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, prosegue il senatore Lauro, preoccupa in particolare l'articolo 2, riguardante le campagne informative. È auspicabile che sia previsto un ruolo dell'opposizione nella definizione di tali campagne, per evitare che esse si trasformino in strumenti utili soltanto a mascherare le inadempienze del Governo, come si è verificato per la legge n. 68 del 1999, sul collocamento obbligatorio dei disabili, ampiamente inattuata, come viene puntualmente illustrato in un atto ispettivo da lui sottoscritto. Considerata anche l'eterogeneità del provvedimento all'esame, si pone comunque l'esigenza di interventi correttivi su diversi articoli di esso, e pertanto il senatore Lauro preannuncia la presentazione di emendamenti.

In conclusione, chiede al Ministro di chiarire per quale motivo sia stato fissato ai primi otto anni di vita del bambino il limite entro il quale i genitori possono fruire dei congedi disciplinati dall'articolo 3.

Il ministro TURCO, ringraziati preliminarmente il Presidente, la Relatrice e la Commissione tutta, per l'impegno con il quale sta procedendo nell'esame dei provvedimenti in titolo, ricorda che il disegno di legge n. 4275 è pervenuto dalla Camera dei deputati all'esito di un dibattito intenso e approfondito, che ha investito anche le forze economiche e sociali, e ha consentito la maturazione di significative convergenze tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, tradottesi in un voto finale che ha visto l'adesione al provvedimento anche di forze della minoranza. Non si può, d'altra parte, sottovalutare l'ampia e diffusa aspettativa che è andata crescendo nella società, rispetto ad un provvedimento che, pur nella sua parzialità, costituisce un elemento molto importante della politica per la

famiglia, affrontando il tema fondamentale della conciliazione tra il lavoro e la vita familiare. Voci autorevoli si sono espresse sulla centralità di questo profilo, e non a caso in tutti gli atti dell'Unione europea su questo argomento è presente un invito pressante agli Stati membri affinché vengano realizzate misure idonee ad armonizzare vita lavorativa e vita familiare ed a promuovere un'assunzione di pari responsabilità dei genitori nella gestione della famiglia. Con l'istituzione del congedo dei genitori, il disegno di legge n. 4275 recepisce la direttiva 96/34/CE del Consiglio.

Nel suo intervento – prosegue il Ministro – il senatore Lauro ha evocato il rischio che una normativa di tutela eccessiva si traduca poi in un concreto svantaggio per l'occupazione femminile. In realtà il disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati vuole favorire una assunzione paritaria di responsabilità tra i sessi e, istituendo il congedo come diritto soggettivo di entrambi i coniugi, non trasferibile, tende proprio ad evitare gli eccessi di tutela penalizzanti per le donne. In tutta Europa, infatti, si è verificato che i congedi parentali solo femminili hanno prodotto un effetto perverso, di ulteriore marginalizzazione delle donne sul mercato del lavoro. Altri articoli del disegno di legge n. 4275 riguardano distinte forme di congedo – non contemplate dalla normativa europea – non retribuite, finalizzate ad assicurare la conservazione del posto di lavoro a persone che si trovano a fronteggiare situazioni di emergenza familiare.

Un punto che è stato particolarmente approfondito con le parti sociali è quello relativo al rapporto con le imprese. In proposito, occorre ricordare che il disegno di legge n. 4275 si caratterizza per l'intento di promuovere il dialogo con le imprese, soprattutto nel senso di sollecitare queste ultime a costruire, nel rapporto con le parti sociali, esperienze di conciliazione tra lavoro e vita familiare, intesa come modalità di gestione della flessibilità compatibile con le esigenze della produzione e con oneri contenuti. Tale è il fine che si propone l'articolo 9, e anche l'articolo 10, sulla sostituzione di lavoratori in astensione, nasce da una particolare attenzione nei confronti delle esigenze delle piccole imprese e delle imprese artigianali.

Con riferimento all'intervento del senatore Peruzzotti, il Ministro fa presente che gli effetti del disegno di legge n. 4275 sono destinati ad avere maggiore risonanza nelle aree del Nord-Italia dove i tassi di occupazione femminile sono più elevati. Peraltro, l'occupazione femminile rappresenta una grande questione nazionale, ma l'incremento di essa è legato non soltanto alle occasioni di lavoro ma anche alla possibilità concreta di conciliare tempi di lavoro e vita familiare. L'Italia, che per questo profilo è ancora carente, deve recepire la normativa dell'Unione europea con maggiore determinazione, nella prospettiva di allinearsi quanto prima alle esperienze più avanzate.

Rispondendo infine al quesito posto dal senatore Lauro, il Ministro fa presente che ci sono dati statistici ed elementi obiettivi tali da far ritenere che il periodo di vita da zero ad otto anni è quello nel quale i bambini hanno bisogno di maggiori cure: il punto è stato molto dibattuto, ma infine ha visto il realizzarsi di un consenso unanime alla Camera dei deputati. Va osservato anche che la possibilità di fruire dei congedi in modo frazionato

agevola l'esercizio del diritto – anche in relazione alle specifiche modalità di copertura contributiva previste dal disegno di legge – e lo rende meno gravoso per le imprese.

Per tutti i motivi sopra esposti è auspicabile che, compatibilmente con le esigenze di approfondimento e di riflessione, il disegno di legge n. 4275 venga al più presto approvato definitivamente dal Senato.

Il senatore LAURO ritiene opportuno richiedere alla XI Commissione permanente della Camera dei deputati la trasmissione della documentazione relativa alle audizioni informali svolte nel corso dell'esame in sede referente.

La relatrice PILONI fa presente che nei resoconti delle sedute della Commissione e dell'Assemblea della Camera dei deputati si fa spesso riferimento ai contenuti di tali audizioni.

Dopo che il senatore PERUZZOTTI ha espresso apprezzamento per l'esposizione del Ministro, particolarmente esauriente e convincente, e tale da rafforzare l'auspicio di una definitiva approvazione del disegno di legge prima della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie natalizie, il PRESIDENTE assicura il senatore Lauro che si procederà a contattare gli uffici dell'XI Commissione permanente della Camera dei deputati, per richiedere la trasmissione della documentazione alla quale egli ha fatto riferimento, qualora essa sia effettivamente in possesso di tale Commissione. Fornisce quindi al senatore PERUZZOTTI, che ne aveva fatto richiesta, chiarimenti sulla prosecuzione dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nelle sedute già convocate nella settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

284^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il senatore CAMERINI chiede che la seduta notturna di oggi, prevista per le ore 21,00, sia sconvocata dal momento che alle ore 20,30 avrà luogo, nell'ambito degli incontri «Dialoghi al Senato», la conferenza del professor Arturo Falaschi su «Biotecnologie: una riflessione per il futuro», tema che è di grande interesse per la gran parte dei componenti della Commissione.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, la Commissione accoglie la richiesta del senatore Camerini.

*IN SEDE REFERENTE***(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano****(217) SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni****(546) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita****(742) LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano****(743) LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita****(783) MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa****(1154) BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita**

(1570) *PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*

(2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresa ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 novembre 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale.

Prende la parola il senatore LAVAGNINI, il quale rileva come, a giudizio del Gruppo del Partito Popolare, il disegno di legge n. 4048, approvato dalla Camera dei deputati, contenga aspetti positivi largamente prevalenti rispetto ad alcuni punti che si presterebbero a modifiche migliorative. Tra i primi vanno certamente menzionati quelli concernenti la promozione di campagne di informazione e di prevenzione sul fenomeno della sterilità e della infertilità, il consenso informato, l'adozione di linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma soprattutto la disposizione recata dall'articolo 1 che sancisce come meritevoli di particolare tutela i diritti del concepito, da intendersi come tutela alla identità biologica, anagrafica e genitoriale. Rispetto ai prevalenti diritti del concepito, è assolutamente condivisibile la limitazione, contenuta nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, del desiderio di filiazione, che non può essere legittimato come una sorta di diritto assoluto, tale da poter mettere a rischio il rispetto dei diritti fondamentali della persona che devono essere riconosciuti al nascituro. In questo contesto, se non può che considerarsi sostanzialmente giusta la scelta di vietare la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e se è senz'altro apprezzabile la tutela apprestata all'em-

brione dall'articolo 13, sarebbe stato d'altra parte preferibile circoscrivere l'accesso alle tecniche previste alle sole coppie sposate.

La procreazione medicalmente assistita – continua il senatore Lavagnini – non può del resto considerarsi una problematica a prevalente contenuto etico o religioso, giacché essa chiama piuttosto in causa elementi ed aspetti di ordine naturale, posti a fondamento della convivenza sociale. A tale proposito è significativo che una recente indagine ha posto in luce che, in ordine alla procreazione eterologa, la popolazione italiana è sostanzialmente divisa a metà tra favorevoli e contrari, con una maggiore disponibilità da parte dei soggetti giovani ed una resistenza numericamente crescente con l'avanzare dell'età, ma comunque indipendentemente dalle concezioni etiche o religiose professate. Né vanno trascurate le difficoltà alle quali è andata incontro, in paesi come il Regno Unito, una legislazione accentuatamente liberista, ora non a caso in fase di revisione: occorre in proposito fare riferimento soprattutto ai disturbi di ordine psicologico che insorgono, durante l'adolescenza, nei soggetti nati da fecondazione eterologa, i quali spesso desiderano conoscere i genitori biologici, circostanza che ha determinato una drastica diminuzione di donatori di seme o di ovulo. L'argomento è stato anche oggetto di una recente polemica tra monsignor Tonini e l'onorevole Veltroni, il quale si è dichiarato disponibile a prevedere la possibilità da parte del figlio di identificare i genitori biologici. In linea generale non sono inoltre da sottovalutare i rischi di derive pericolose ed irreversibili, ove una materia di simile delicatezza venisse affrontata con un approccio eccessivamente tecnocratico, dimenticando che la vita è un bene primario ed indisponibile.

Non può comunque essere messa in discussione la necessità di un urgente intervento legislativo che detti efficaci norme a tutela dei diritti dei soggetti interessati e che regoli in modo accettabile l'erogazione di tecniche ora applicate da oltre 160 centri in Italia, con un giro di affari non certo trascurabile ove si abbia presente che il singolo trattamento – quando in media vi è l'esigenza di sottoporsi ad almeno tre o quattro tentativi – ha un costo di oltre 25 milioni di lire. La necessità di un intervento legislativo è del resto stata ammessa dallo stesso Governo, finora intervenuto soltanto con alcune circolari: ciò di cui il Paese avverte pressantemente il bisogno è una legge che aiuti la fecondazione assistita, riducendo i rischi collaterali connessi ad un uso sregolato delle tecniche disponibili, senza peraltro fissare previsioni che si prestino ad essere rapidamente superate dal travolgente sviluppo tecnico.

Alla luce delle considerazioni esposte, il senatore Lavagnini ritiene assolutamente preferibile la tempestiva approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, giacché l'introduzione di eventuali modifiche migliorative comporterebbe l'inaccettabile rischio di veder trascorrere l'intera legislatura senza approdare ad un risultato definitivo. Il varo della legge potrebbe del resto essere accompagnato da un accordo politico in base al quale, dopo alcuni anni di prima applicazione, il Parlamento potrà intervenire per apportare le correzioni eventualmente necessarie.

In conclusione il senatore Lavagnini, pur non intendendo polemizzare con il presidente Carella in ordine ai tempi dell'esame dei disegni di legge in titolo, ritiene doveroso richiamare un'intervista concessa a «Il Corriere della sera» in data 29 maggio 1999, nella quale il Presidente preannunciava che l'esame in Commissione non sarebbe iniziato prima del mese di settembre e che riteneva necessario lo svolgimento di numerose audizioni, addirittura prefigurando la possibilità di presentare, come relatore, un nuovo testo del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento. È evidente che il Gruppo del PPI non può condividere un simile metodo.

Il presidente CARELLA, rispondendo all'ultima osservazione formulata dal senatore Lavagnini, ribadisce che l'*iter* dei disegni di legge in titolo è stato discusso ed approvato dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi in una riunione alla quale il senatore Lavagnini non ha preso parte. In quell'occasione fu anche avanzata la proposta, da lui respinta, di nominare più relatori per compiere separati approfondimenti delle varie tematiche evocate dal provvedimento.

La senatrice Carla CASTELLANI osserva come alcune dichiarazioni rese alla stampa, all'indomani dell'approvazione del disegno di legge n. 4048 da parte della Camera dei deputati, da esponenti di spicco della maggioranza appaiano dettate da un estremismo fondamentalista di sinistra assai poco rispettoso dell'istituzione parlamentare. Se in tali dichiarazioni si affermava espressamente la volontà di affossare il disegno di legge, un simile orientamento veniva giustificato, tra l'altro, con la considerazione che il testo licenziato dalla Camera avrebbe allontanato l'Italia dal resto dell'Europa: ora, a parte l'ovvia obiezione in base alla quale bisognerebbe richiamarsi all'Europa anche in tema, ad esempio, di parità scolastica, sistema previdenziale e pressione fiscale, occorre in proposito sottolineare con forza il diritto e il dovere di ogni paese di legiferare nel pieno e consapevole rispetto delle proprie tradizioni culturali.

Ciò premesso, la senatrice Castellani esprime il proprio consenso al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, con l'unica eccezione dell'articolo 5 in tema di requisiti soggettivi, ritenendo che l'accesso alle coppie non coniugate conviventi, se da un lato tiene conto della realtà sociale, dall'altro pone a rischio il diritto del nascituro ad una famiglia stabile, regolarmente costituita. Sono viceversa pienamente condivisibili le disposizioni recate dagli articoli 2, con particolare riferimento alla campagna di informazione e di prevenzione, 3, in ordine ad una adeguata informativa sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione, e 4, relativo all'accesso alle tecniche. Per quanto in particolare concerne il comma 3 dell'articolo 4, la scelta di vietare il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo deve considerarsi fortemente condivisa a livello sociale ed in linea con la prevalenza attribuita ai diritti del nascituro rispetto alla tutela del desiderio di filiazione da parte dei genitori. Inoltre, la citata tecnica non sfugge alla possibilità di rischi di applica-

zione di tipo eugenetico che naturalmente occorre evitare con la massima attenzione, mentre non pare a ben vedere riscontrabile la contraddizione, segnalata dal relatore, tra il suddetto comma 3 e la previsione di cui all'articolo 9, comma 1.

In conclusione la senatrice Carla Castellani ritiene assolutamente urgente l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che del resto rispecchia il contenuto di gran parte dei disegni di legge presentati al Senato, compreso quello che ha come primo firmatario il senatore Di Orio, che anzi si caratterizza per un impianto maggiormente vincolistico.

Prende quindi la parola il senatore Baldassare LAURIA, il quale sottolinea come l'esigenza di un intervento legislativo in materia sia molto avvertita dai cittadini, a fronte di un drammatico problema, la sterilità di coppia, che affligge circa il 40 per cento delle coppie italiane. Il testo approvato dalla Camera dei deputati risulta per la gran parte condivisibile, anche se il divieto di fecondazione eterologa suscita questioni di coscienza individuale ed evoca una lunga serie di argomentazioni problematiche. A tale riguardo, molte delle considerazioni svolte dal senatore Lavagnini appaiono senz'altro fondate, anche se non può essere trascurato quel desiderio di genitorialità che resterebbe inevitabilmente frustrato ove tale divieto fosse sancito per legge. Pur tuttavia, nella situazione presente, la scelta migliore appare quella di procedere ad una tempestiva approvazione del disegno di legge n. 4048, ripromettendosi di intervenire eventualmente in un secondo tempo per migliorarne gli aspetti che risultassero nell'applicazione meno convincenti.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

AVVERTENZA

La seduta della Commissione, già convocata con l'ordine del giorno di cui appresso, non ha avuto luogo:

Audizione del Ministro della sanità, Rosy Bindi, sul tema: politica sanitaria nazionale e ruolo delle regioni dopo la legge n. 419 del 1998 e il decreto legislativo n. 229 del 1999.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13 alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 9,10.

Audizione del Capo della Polizia, prefetto Fernando Masone, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Sergio Siracusa e del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Rolando Mosca Moschini
(A010 000, B55ª, 0001°)

Il presidente DEL TURCO introduce brevemente gli odierni lavori e dà quindi la parola rispettivamente al prefetto MASONE, al generale SIRACUSA e al generale MOSCA MOSCHINI che espongono, in ampie relazioni, gli effetti, per gli aspetti di propria competenza, del decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1998, concernente la riorganizzazione dei servizi centrali ed interprovinciali delle forze di polizia, relativamente alle attività investigative in materia di contrasto della criminalità organizzata. Replicano quindi, distintamente, ai quesiti rivolti loro dal senatore CIRAMI, dai deputati MOLINARI e LUMIA, dal senatore NOVI, dal deputato BOVA e dal senatore MUNGARI.

Dopo brevi interventi sull'ordine dei lavori dei deputati BORGHEZIO e MANTOVANO, su proposta del PRESIDENTE, si dispone il rinvio delle odierne audizioni ad una prossima seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente DEL TURCO dà conto delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per quanto riguarda l'attivazione di alcuni rapporti di consulenza.

Di tale comunicazione prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 20,30.

In apertura di seduta, il Presidente Michele De Luca avverte che, a seguito di una richiesta avanzata a nome della Commissione, il Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Tamburini, ha inviato una nota nella quale si fa presente che non sono disponibili stime attendibili delle caratteristiche dell'inquinato in ordine alla capacità di accesso all'acquisto dell'abitazione. Nella medesima nota, l'Osservatorio si riserva di fornire i dati richiesti a seguito di una specifica indagine che sarà rapidamente avviata.

Il Presidente dispone quindi l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

ESAME DELLO SCHEMA DI RELAZIONE SULLA RICONGIUNZIONE E SULLA TOTALIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE IN RELAZIONE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEI LAVORATORI E, IN PARTICOLARE, AI CASI DI PASSAGGIO DAL LAVORO SUBORDINATO A QUELLO AUTONOMO E VICEVERSA
(R050 001, B68ª, 0007º)

Il Presidente illustra lo schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione, da lui elaborato.

Premesso che la mobilità professionale dei lavoratori rappresenta una tendenza irreversibile del mercato del lavoro, tendenza alla quale il sistema previdenziale deve adeguarsi, osserva come, attualmente, la ricongiunzione sia l'unico meccanismo di generale applicazione, per il raccordo tra gestioni pensionistiche diverse; tuttavia essa risulta eccessivamente onerosa per i lavoratori autonomi e, ancor più, per i liberi professionisti.

L'istituto della totalizzazione, che consentirebbe, senza oneri a carico del lavoratore interessato, il cumulo dei periodi assicurativi, ha invece tro-

vato applicazione solo in casi eccezionali e in termini non sempre omogenei.

La Commissione si è dunque proposta di affrontare il problema di garantire a tutti i lavoratori l'utilizzazione dell'intera anzianità assicurativa, sebbene maturata in gestioni diverse. A tal fine è stata avviata la procedura informativa che, sviluppata attraverso numerose audizioni che hanno coinvolto diversi soggetti a vario titolo interessati, ha inteso verificare le soluzioni idonee a risolvere la questione, coniugando equità e sostenibilità economico-finanziaria.

Avviata la procedura informativa, è intervenuta la sentenza n. 61 del 5 marzo 1999 della Corte costituzionale che ha sostanzialmente introdotto il diritto alla totalizzazione per il caso che questa rappresenti l'unica possibilità di accesso alla prestazione pensionistica in alternativa alla ricongiunzione eccessivamente onerosa. Al legislatore la Corte affida il compito di scegliere il modello di totalizzazione, precisando comunque che i costi aggiuntivi, conseguenti alla mancata sterilizzazione della contribuzione insufficiente, non possono essere d'ostacolo ad una nuova normativa, essendo quei costi funzionali al fine di garantire il diritto alla prestazione previdenziale.

Sulla ricongiunzione occorre ricordare che la Corte ha affidato al legislatore il compito di introdurre una più equilibrata ripartizione dei costi relativi.

Nella relazione si pone in evidenza che la pronuncia della Corte è una decisione additiva di principio: la dichiarazione di incostituzionalità di talune norme non è infatti accompagnata dalla manipolazione del testo, così da porre in essere una normativa immediatamente autoapplicabile, ma dalla enunciazione di un principio diretto al legislatore per l'attuazione.

Chiarito che la pronuncia della Corte ha efficacia retroattiva, il Presidente De Luca fa presente che il principio della totalizzazione deve conseguentemente essere attuato dal legislatore anche per il passato, nel senso che ne deve stabilire la generale applicazione a tutti i lavoratori che intendano utilizzare a fini pensionistici, senza ricorrere alla ricongiunzione, le contribuzioni versate alle diverse gestioni.

La proposta che la relazione formula è dunque quella di indicare una totalizzazione che garantisca al lavoratore mobile quote di pensione calcolate in base al regime vigente, alla data del pensionamento, in ciascuna delle gestioni alle quali il lavoratore sia stato iscritto in base al criterio del *pro rata*.

Quanto alla ricongiunzione, lo schema di relazione indica al legislatore l'opportunità di porre rimedio all'attuale distribuzione non equilibrata e irragionevole dei costi dell'operazione, stabilendo che l'onere relativo, per il lavoratore, sia funzionale e proporzionato al maggior trattamento pensionistico, che ne derivi, rispetto a quello che può essere conseguito attraverso la totalizzazione gratuita.

Con la relazione, la Commissione non intende vincolare – precisa il Presidente – le scelte delle sedi istituzionali deputate a provvedere in ma-

teria, ma soltanto ad orientare le scelte medesime in coerenza con le indicazioni maturate a conclusione della procedura informativa condotta.

Il Presidente conclude facendo presente che è suo intendimento, con la presentazione alla Commissione dello schema di relazione – che sarà pubblicato in allegato al Resoconto sommario (*Allegato A*) – avviare, nelle prossime sedute, la discussione sul documento da presentare successivamente all'attenzione del Parlamento.

SEGUITO DELL'ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE (R050 001, B68^a, 0006^o)

La Commissione riprende l'esame rinviato nella seduta del 24 novembre 1999.

Il Presidente Michele De Luca ricorda che le tavole e i dati richiamati dai relatori sull'attività dei singoli enti sono pubblicati in allegato al Resoconto sommario della seduta del 23 novembre 1999.

Interviene il deputato Pampo, relatore sull'Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS), che si sofferma ad illustrare i dati relativi alla gestione economico-finanziaria, alla gestione mobiliare ed immobiliare, alla situazione patrimoniale nonché agli indici di efficienza dell'Ente. Chiede quindi che la relazione scritta sia pubblicata in allegato al Resoconto sommario (*Allegato 1*).

Successivamente il senatore Gruosso, relatore sull'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), consegna la relazione scritta perché sia pubblicata in allegato al Resoconto sommario (*Allegato 2*).

Prende quindi la parola il senatore Maconi, relatore sull'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) e sul Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC), osservando che entrambi gli enti presentano una gestione dinamica, anche se, in prospettiva, la tendenza demografica può mettere in discussione Casse che oggi registrano un andamento positivo. Si rimette quindi alle relazioni scritte da pubblicare in allegato al Resoconto sommario (*Allegato 3 e Allegato 4*).

Il Presidente Michele De Luca, relatore sull'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), si rimette alla relazione che sarà pubblicata in allegato al Resoconto sommario (*Allegato 5*).

Il Presidente toglie quindi la seduta ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 1° dicembre 1999, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 21.

ALLEGATO A

Schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa

del Presidente relatore, senatore Michele DE LUCA

1. Premessa: ragioni, base giuridica e svolgimento della procedura informativa e della relazione alle Assemblee.

1.1. La mobilità professionale dei lavoratori – (anche) da un tipo di lavoro ad un altro – rappresenta una tendenza irreversibile del nostro mercato del lavoro e pare destinata a diventarne la regola. In altri termini, diventa sempre meno probabile non solo restare occupati nel medesimo posto fisso, ma anche prestare lo stesso tipo di lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo, libero professionale o in qualsiasi altra forma), per l'intero arco della vita lavorativa. Ne derivano gravi problemi di coerenza del nostro sistema pensionistico con il *trend* del mercato del lavoro che è stato prospettato. Infatti l'accentuato pluralismo del nostro sistema pensionistico – in difetto di criteri e meccanismi adeguati di raccordo e comunicazione tra gestioni – rende molto difficile, talora, la salvaguardia del diritto a trattamenti pensionistici *adeguati* – alla *quantità* di lavoro complessivamente prestato – per quei lavoratori (c.d. *mobili*) che maturino posizioni contributive presso gestioni diverse, in dipendenza dei lavori diversi prestati. La copertura previdenziale inadeguata, che ne risulta, può rappresentare, peraltro, un serio ostacolo o, comunque, un efficace disincentivo per la stessa mobilità professionale dei lavoratori.

1.2. Invero la *ricongiunzione* – che permette la concentrazione delle diverse posizioni contributive presso la gestione che liquida la pensione in base al proprio regime – è l'unico meccanismo, di generale applicazione, per il raccordo tra gestioni pensionistiche diverse. Si applica, infatti, sia ai lavoratori dipendenti ed a quelli autonomi iscritti all'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) – ai sensi della legge n.29 del 1969 – che ai liberi professionisti (ai sensi della legge n. 45 del 1990). La *ricongiunzione*, tuttavia, risulta eccessivamente onerosa per i lavoratori autonomi ed, ancor più, per i liberi professionisti, in quanto è subordinata al versamento della «*riserva matematica*» (al netto dei contributi, maggiorati di interessi, trasferiti dalle gestioni cedenti) – in misura parziale (al 50%) e, rispettivamente, integrale – a carico del lavoratore interessato ed a favore della gestione di confluenza che liquida la pensione.

1.3. Non è di generale applicazione, invece, l'istituto alternativo della *totalizzazione*. Senza oneri a carico del lavoratore interessato, la *totalizza-*

zione consente, infatti, il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse – in virtù di una *fiction iuris* – al solo fine del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione, previsti dai rispettivi regimi. Resta invece a carico di ciascuna gestione – in base al criterio del *pro rata* – soltanto una quota di pensione in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima. Tuttavia non è stata, a suo tempo, esercitata la delega, di evidente portata generale, che era stata conferita al Governo (articolo 35, comma 2, lettera c, legge n. 153 del 1969) per «attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del principio del *pro rata*». Di conseguenza, il principio della totalizzazione – mentre è previsto in linea generale dall'ordinamento comunitario, a favore dei «*lavoratori migranti*», sin dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea (articolo 51, lettera a, del Trattato, in relazione agli articoli 45 e seguenti del Regolamento n. 1408/71 CEE del Consiglio del 14 giugno 1971 ed all'articolo 15 Regolamento n. 574/72 CEE del Consiglio del 21 marzo 1972) – ha trovato applicazione, nel nostro ordinamento, soltanto nei casi eccezionali per i quali risulta espressamente previsto, in termini non sempre omogenei. Si tratta, ad esempio, del caso dei lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (articolo 16 legge n.223 del 1990) oppure dei dirigenti iscritti all'INPDAl, che abbiano maturato anzianità contributive presso ordinamenti previdenziali diversi (articolo 5 legge n. 44 del 1973), o della totalizzazione per i dirigenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private (articolo 17 legge n. 1079 del 1971). Lo stesso principio è stato, bensì, adottato di recente in termini generali (articolo 1, comma 39, legge n. 335 del 1995, in relazione al decreto legislativo n. 184 del 1997), ma risulta tuttavia espressamente limitato (comma 1 del citato decreto legislativo n.184 del 1997) ai soli lavoratori – soggetti esclusivamente al metodo contributivo di calcolo della pensione (di cui al comma 19 del citato articolo 1 legge n. 335 del 1995) – che non abbiano, peraltro, maturato il trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali sono stati iscritti. Per i liberi professionisti, tuttavia, «rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatorie» in loro favore lo stesso «riconoscimento» – che, comunque, non risulta finora mai adottato – del «computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima» (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 184 del 1997). Resta da sottolineare, peraltro, che la stessa disposizione (articolo 1, comma 5, decreto legislativo n. 184 del 1997, citato) – in quanto contempla esplicitamente soltanto i liberi professionisti – non sembra riguardare i giornalisti, sebbene questi siano parimenti iscritti ad

un ente previdenziale privatizzato (INPGI). Evidente risulta, quindi, l'esigenza imprescindibile – diffusamente avvertita e, comunque, testimoniata dalle stesse iniziative legislative, in materia, di parlamentari sia della maggioranza che dell'opposizione (1) – di innovazioni normative volte alla salvaguardia del diritto a trattamenti pensionistici *adeguati* – al lavoro complessivamente prestato, appunto per tutti i *lavoratori mobili*, che siano stati iscritti a gestioni pensionistiche diverse in dipendenza della prestazione di tipi diversi di lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo, libero professionale o in qualsiasi altra forma). Si tratta, in altri termini, di consentire a tutti i lavoratori l'agevole utilizzazione dell'intera anzianità assicurativa e contributiva – sebbene sia stata maturata presso gestioni diverse – ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

1.4. Proprio allo scopo di acquisire elementi utili per la elaborazione di indirizzi – in funzione delle innovazioni normative prospettate – la Commissione ha avviato una procedura informativa su «*Ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa*». La norma istitutiva (articolo 56 legge 9 marzo 1989, n. 88) attribuisce, infatti, alla Commissione stessa la competenza a «*vigilare*», tra l'altro, sulla «*operatività*» delle leggi in materia previdenziale e sulla «*coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale*» (comma 2, lettera c). Rientrano, quindi, in tale competenza i problemi di *coerenza* tra normativa previdenziale – in materia di *ricongiunzione*, appunto, e *totalizzazione* – e le linee di tendenza del mercato del lavoro, come le prospettive di riforma nella stessa materia.

1.5. Nell'ambito della procedura informativa, sono stati ascoltati: il dottor Prospero Mobilio e il dottor Giuseppe Innocenti, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Adepp (seduta del 3 febbraio 1999); il dottor Fabio Trizzino, Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); il dottor Rocco Familiari, Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); l'ingegner Maurizio Bufalini, Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (seduta del 16 giugno 1999); il dottor William Zanoni della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); il dottor Elio Corrente della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL); il dottor Piero Lauriola dell'Unione italiana del lavoro (UIL); il dottor Corrado Mannucci, Segretario generale aggiunto dell'Unione generale del lavoro (UGL); il dottor Carlo Bottiglieri, il professor Maurizio Cinelli e l'avvocato Anna Campilii dell'Associazione RING (Rapporti Inter Generazionali) (seduta del 22 giugno

(1) Quali: A.C. n. 988, d'iniziativa del deputato Poli Bortone; n. 1554, d'iniziativa dei deputati Copercini ed altri; n. 3694 d'iniziativa del deputato Carli; n. 6325 d'iniziativa del deputato Del Bono; n. 6294 d'iniziativa dei deputati Pagliarini ed altri; A.S. n. 3786 d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi e Battafarano; n. 3928 d'iniziativa dei senatori Borzacin ed altri.

1999); il dottor Andrea Monorchio, Ragioniere generale dello Stato e il dottor Francesco Massicci (seduta del 23 giugno); l'avvocato Luigi Pellaggi e il dottor Elio Schettino della Confederazione generale dell'industria italiana; il dottor Giacomo Curatolo della Confederazione generale italiana dell'artigianato; il dottor Luigi Armentano della Confederazione generale dell'agricoltura italiana; il dottor Alessandro Vecchietti della Confederazione generale italiana del commercio; il dottor Michele De Sossi della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA) (seduta del 7 luglio 1999); il dottor Giuseppe Jogna, consigliere dell'Associazione enti previdenziali privatizzati (AdEPP); il dottor Giorgio Cappelli della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (seduta del 15 luglio 1999); il dottor Raffaele Morese, Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale (seduta del 20 luglio 1999); il dottor Andrea Monorchio, Ragioniere generale dello Stato e il dottor Francesco Massicci (seduta del 13 ottobre 1999); il dottor Alberto Meconcelli e il dottor Andrea Simi, rispettivamente Presidente e Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e il dottor Michele Proietti, dirigente del servizio vigilanza della Cassa Forense in rappresentanza dell'Associazione degli Enti previdenziali privati (AdEPP) (seduta del 27 ottobre 1999).

1.6. La Commissione ha inteso così sviluppare, attraverso le audizioni, un fecondo confronto con soggetti – a vario titolo interessati al problema in esame – allo scopo di trovare soluzioni idonee al problema medesimo, che sappiano coniugare equità e sostenibilità economico-finanziaria. Nel corso della prima audizione dei rappresentanti della Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP) – che si è svolta nella seduta del 3 febbraio – è infatti emersa, essenzialmente, la preoccupazione per l'impatto economico-finanziario che l'applicazione generalizzata dell'istituto della totalizzazione potrebbe comportare sugli enti previdenziali privatizzati. Parimenti – dall'audizione dei rappresentanti di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro (nella seduta del 7 luglio 1999) – è emersa, tra l'altro, la preoccupazione per eventuali squilibri delle gestioni previdenziali interessate – in dipendenza di innovazioni legislative nella soggetta materia – e la prospettazione del problema se i costi della *ricongiunzione* debbano considerarsi di natura previdenziale oppure – essendo volti a favorire la mobilità dei lavoratori – abbiano natura assistenziale. In tale prospettiva, gli stessi enti privatizzati – dopo avere incaricato della valutazione, circa l'impatto finanziario prospettato, una apposita «*commissione intercasce*» (senza approdare ad alcun utile risultato, a quanto consta) – hanno proposto, in audizioni ed interventi successivi, di limitare la *totalizzazione* al solo caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali sia stato iscritto – in coerenza con le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, intervenuta dopo la prima audizione – nonché di calcolare il trattamento, che sia dovuto in dipendenza della *totalizzazione* dei contributi, sulla base al criterio contributivo – essendo questo il criterio in vigore (ai sensi della legge n.335 del 1995) alla data di pubblicazione della stessa sentenza della Corte costituzionale, asseritamente irretroattiva, e dell'innovazione normativa deputata ad at-

tuarne il monito – senza trascurare la possibilità di rinviare alla potestà statutaria e regolamentare dei singoli enti, per l'adozione di quella innovazione normativa, sia pure sulla base di chiari ed univoci principi e criteri direttivi enunciati dalla legge. La sentenza della Corte costituzionale nella soggetta materia, appena ricordata, non ha definitivamente risolto, tuttavia, il problema al nostro esame – pur imponendone una impostazione parzialmente diversa – ed ha perciò resa necessaria la prosecuzione della procedura informativa appena avviata (vedi *infra*).

1.7. Nell'audizione dei vertici dei maggiori enti pubblici di previdenza (INPS, INPDAP, INAIL, INPDAl) – che si è svolta nella seduta del 16 giugno – è emerso, tra l'altro, che l'onerosità della ricongiunzione va ricondotta a ragioni storiche ormai superate. Ne risultava, infatti, posto l'accento sulla solidarietà tra iscritti al medesimo ente previdenziale (*solidarietà endocategoriale*), mentre venivano trascurate – con la *solidarietà generale* – le esigenze che al sistema pensionistico sono ora poste, per quanto si è detto, dalla mobilità dei lavoratori. Il superamento di quelle ragioni storiche impone, quindi, la riconsiderazione dell'istituto proprio sotto il profilo dell'onerosità. All'eccessivo onere finanziario – che la *ricongiunzione* impone al lavoratore – è chiamato quindi ad ovviare il legislatore, pur tenendo conto che, in prospettiva, il processo di *omogeneizzazione* tra regimi pensionistici – avviato dalla riforma (legge n. 335 del 1995) – pare destinato ad attenuare le differenze tra l'ipotesi della ricongiunzione, appunto, e quella della totalizzazione, che non comporta oneri per il lavoratore. La stessa *totalizzazione*, tuttavia, comporta – per le gestioni alle quali si applichi – costi aggiuntivi, derivanti dalla mancata *sterilizzazione* dei contributi (c.d. *silenti*), che – non raggiungendo il requisito contributivo minimo – sarebbero improduttivi di qualsiasi effetto ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Nell'individuazione del modello di totalizzazione, poi, può essere d'ausilio – si è da taluno sostenuto – la ricordata disciplina comunitaria in materia (articolo 51, lettera a, Trattato istitutivo Cee in relazione agli articoli 45 e seguenti Regolamento CEE del Consiglio n. 1408/71 CEE del Consiglio del 14 giugno 1971 ed all'articolo 15 Regolamento CEE del Consiglio n. 574/72 CEE del Consiglio del 21 marzo 1972).

1.8. Dall'audizione di rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori e dell'Associazione RING (seduta del 22 giugno 1999), è emerso, tra l'altro, un diffuso consenso per la totalizzazione – quale istituto di generale applicazione – come per la conservazione della ricongiunzione – onerosa per il lavoratore – in funzione ed in proporzione dei maggiori vantaggi, rispetto alla *totalizzazione*, che per l'assicurato derivino dalla concentrazione dei contributi presso la gestione che liquida la pensione in base al proprio regime. Quale istituto di generale applicazione, la *totalizzazione* è destinata a trovare applicazione non solo a tutti gli enti pubblici – ma anche agli enti *privatizzati* – di previdenza, essendo entrambi parimenti obbligati a garantire la pubblica funzione previdenziale (di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, Costituzione). Peraltro l'onerosità

della ricongiunzione – pur risultando funzionale e proporzionata alla prospettata *massimizzazione* dei benefici per il lavoratore assicurato – non giustifica, tuttavia, l'attuale commisurazione dell'onere per il lavoratore alla riserva matematica (al netto dei contributi, maggiorati di interessi, trasferiti dalle gestioni cedenti) – nel suo intero ammontare oppure al cinquanta per cento – per i liberi professionisti e, rispettivamente, per i lavoratori autonomi. Dalle stesse audizioni é emersa, altresì, la preferenza per il modello di *totalizzazione* – attualmente previsto per artigiani, commercianti, coltivatori diretti ed altri iscritti alle gestioni speciali per lavoratori autonomi (di cui all'articolo 16 legge n. 233 del 1990, citato) – del quale si propone, quindi, la generale applicazione.

1.9. Mentre il Ragioniere generale dello stato ha, tra l'altro, prospettato l'impatto finanziario di *ricongiunzione* e *totalizzazione* – con riferimento sia al criterio retributivo che a quello contributivo di calcolo della pensione – e ne ha ipotizzato la quantificazione rispettiva, il rappresentante del Governo – dopo avere riconosciuto che la questione al nostro esame é «*legittima e giusta*» – ha, tra l'altro, ricordato che esiste già nel nostro ordinamento un *precedente* di soluzione – rappresentato, appunto, dalla *totalizzazione* per artigiani, commercianti, coltivatori diretti ed altri iscritti alle gestioni speciali per lavoratori autonomi (di cui all'articolo 16 legge n. 233 del 1990, citato) – ed ha contestualmente precisato che una norma, sostanzialmente conforme al *precedente*, ma di carattere generale – che sia vincolante anche per gli enti previdenziali privatizzati, in coerenza con le indicazioni della Corte costituzionale (nella sentenza n. 61 del 1999) – potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento (in ipotesi nella stessa manovra finanziaria), previa concertazione con le parti sociali, escludendone eventualmente le pensioni di anzianità.

1.10. Elementi di conoscenza e di valutazione, acquisiti nel corso della procedura informativa, hanno concorso ad occupare il dibattito che – a seguito della presentazione ed illustrazione di uno schema di relazione da parte del Presidente – si é svolto in Commissione, nelle sedute del All'esito del dibattito, la Commissione ha quindi approvato la presente Relazione, da presentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati.

2. Innovazioni, sopravvenute nelle more della procedura informativa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999.

2.1. Nelle more della procedura informativa, é intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999 (*Gazzetta Ufficiale*, 1° serie speciale, 10 marzo 1999, n. 10) che ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali

per i liberi professionisti), «nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali é, o é stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princípi indicati in motivazione».

La *ratio decidendi* riposa, essenzialmente, sull'evidente esigenza di evitare che a causa dell'eccessiva onerosità della ricongiunzione – essendo questa subordinata, per quanto si é detto, al pagamento della riserva matematica (al netto dei contributi trasferiti) – risulti di fatto vanificato il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi, maturati presso gestioni diverse, al fine del conseguimento dei requisiti assicurativi, appunto, e contributivi previsti per il diritto a pensione. L'introduzione del *diritto alla totalizzazione* – per il caso che rappresenti l'unica possibilità di accesso alla prestazione pensionistica, in alternativa alla ricongiunzione eccessivamente onerosa – consente, infatti, di ovviare al prospettato rischio per l'assicurato di vedere «sterilizzata» la contribuzione versata a gestioni diverse, sebbene risulti complessivamente sufficiente ad integrare i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione. Né rilevano, in contrario, i conseguenti «costi aggiuntivi» per le gestioni interessate – che secondo la Corte consistono, appunto, nella «mancata sterilizzazione della contribuzione insufficiente» per integrare il requisito assicurativo e contributivo minimo per il diritto a pensione (c.d. *contributi silenti*) – in quanto quei costi risultano funzionali «al fine di garantire il diritto alla prestazione previdenziale» (ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione).

Tuttavia compete al legislatore attuare il *principio della totalizzazione* – già noto, per quanto si é detto, al nostro ordinamento interno ed a quello comunitario – al caso, contemplato dalla sentenza della Corte, del libero professionista che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni alle quali sia stato iscritto. Nell'ambito del modello rappresentato dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, il legislatore potrà, quindi, scegliere tra una delle soluzioni che risultano già accolte dall'ordinamento – ma non possono, tuttavia, considerarsi «costituzionalmente imposte» né essere applicate al caso contemplato dalla Corte in via estensiva od analogica – oppure proporre una soluzione nuova tra le tante astrattamente ipotizzabili.

2.2 In tema di *ricongiunzione*, poi, la sentenza della Corte costituzionale (n. 61 del 1999) – per quel che qui interessa – ha dichiarato inammissibili altre questioni di legittimità costituzionale che investono – sotto profili diversi – le medesime disposizioni di legge (articoli 1 e 2 legge n. 45 del 1990), in quanto – «nel disporre che l'ente cedente trasferisca alla gestione di confluenza il mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato solo nella misura indicata, e che l'ente presso il quale si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione, al netto del

trasferimento operato» – realizzerebbero una «*distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell'operazione*». La *ratio decidendi* muove dalla premessa che gli «*squilibri denunciati*» possono, bensì, verificarsi in dipendenza di «*variabili di ordine sia normativo che fattuale*». Infatti la riserva matematica – che il libero professionista è tenuto a versare integralmente (al netto dei contributi trasferiti), per ottenere la ricongiunzione – «*si ricava moltiplicando l'incremento teorico di pensione derivante dalla ricongiunzione per il coefficiente di capitalizzazione*» (di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 13, ultimo comma, legge n. 1338 del 1962), corrispondente all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva determinata tenendo conto dei periodi ricongiunti. Di conseguenza, «*l'onere della ricongiunzione (...) potrà risultare ex post commisurato ad un incremento teorico di pensione – calcolato (ex ante) al momento della richiesta – eccessivo e privo di riscontro nella realtà, ove l'effettiva, e successiva, liquidazione della pensione in base al sistema retributivo sconti (...) una diminuzione del reddito negli ultimi anni dell'attività lavorativa, (mentre), in caso di aumento del reddito negli ultimi anni di attività, l'onere della ricongiunzione apparirà sostanzialmente proporzionato, quando non sotto-dimensionato, rispetto al reale incremento della pensione*».

Tuttavia un intervento della Corte costituzionale – volto a configurare «*una ripartizione dei costi della ricongiunzione diversa da quella stabilita dal legislatore e regolata dagli articoli 1 e 2 legge n. 45 del 1990*» – non è consentito. Da un lato, si tratta di valutare, infatti, le tante variabili, che – per quanto si è detto – influenzano la distribuzione equilibrata di quei costi. Dall'altro, l'impossibilità di prefigurare una «*soluzione univocamente imposta dalla Costituzione*» – in uno con con la «*particolare complessità del necessario bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti (...) nel rispetto del canone di razionalità*» – preclude una «*decisione di accoglimento di tipo additivo*», mentre una *pronuncia meramente caducatoria* della disciplina vigente nella soggetta materia – «*rendendo impossibile la ricongiunzione in favore dei liberi professionisti*» – risulterebbe vieppiù lontana dai parametri di costituzionalità invocati (articoli 3 e 38 della Costituzione).

Agevole ne risulta quindi la conclusione che possa essere soltanto il legislatore ad introdurre – previo bilanciamento tra gli interessi coinvolti, nel rispetto del canone di razionalità – ogni diversa e più equilibrata ripartizione dei costi della ricongiunzione che, per quanto si è detto, è preclusa invece alla Corte costituzionale.

2.3. La sentenza della Corte costituzionale (n. 61 del 1999) – nelle esaminate pronunce di accoglimento e di inammissibilità (non sembrano invece rilevanti, ai nostri fini, le contestuali pronunce di rigetto) – assegna al legislatore ordinario spazi d'intervento in materia di totalizzazione e ricongiunzione.

Diversa ne è, tuttavia, la discrezionalità e l'ampiezza dello spazio che – in relazione a ciascuna di dette materie- risulta assegnato al legislatore.

Il *principio della totalizzazione*, infatti, risulta imposto dalla stessa Costituzione. Al legislatore ordinario ne risulta quindi affidata soltanto la doverosa attuazione, sia pure scegliendo discrezionalmente il modello di totalizzazione. Allo stesso legislatore compete, invece, la previsione meramente eventuale ed ampiamente discrezionale – di una diversa e più equa ripartizione dei costi della ricongiunzione, che é preclusa invece alla Corte costituzionale.

Né il prospettato intervento del legislatore ordinario incontra il limite – imposto alla Corte costituzionale dalla «*corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*» (2) – di considerare totalizzazione e ricongiunzione, appunto, con riferimento esclusivo al libero professionista che «*non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali é, o é stato, iscritto*».

In tema di *ricongiunzione*, poi, le pronunce d'iammissibilità ritengono, appunto, riservata al legislatore – previo bilanciamento tra gli interessi coinvolti, nel rispetto del canone di razionalità – ogni diversa e più equilibrata ripartizione dei costi dell'operazione che, per quanto si é detto, é preclusa invece alla Corte costituzionale.

In sostanziale coerenza con indicazioni della Corte costituzionale, sembrano orientate almeno alcune delle iniziative legislative pendenti in materia.

Dalle stesse conclusioni della Corte deve, comunque, prendere le mosse la Commissione nel disegnare utili indirizzi per l'intervento delle sedi deputate a provvedere in materia.

3. Considerazioni conclusive.

3.1. L'esaminata pronuncia d'accoglimento della Corte costituzionale – concernente la *totalizzazione* – é una decisione additiva di principio (3). Infatti la dichiarazione di incostituzionalità non é accompagnata dalla manipolazione del testo in modo da creare una normativa di risulta immediatamente autoapplicabile – come nelle decisioni meramente additive – ma dalla enunciazione di un principio diretto al giudice o, come nella specie, al legislatore per l'attuazione.

Di conseguenza, il legislatore é tenuto a dare attuazione al *principio della totalizzazione* – enunciato, appunto, dalla Corte costituzionale – ma può scegliere discrezionalmente, tuttavia, una delle soluzioni astrattamente idonee a tale scopo.

Al pari di ogni altra pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale – ivi comprese quelle additive – anche la pronuncia al nostro esame

(2) Il giudizio incidentale di costituzionalità, pur non essendo un tipico processo ad impulso di parte, é soggetto tuttavia al principio processualistico della «*corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*», per il quale l'oggetto del giudizio della Corte é circoscritto alle sole disposizioni e norme di legge denunciate nell'ordinanza del giudice «*a quo*».

(3) In tal senso vedi R. Romboli, *Nota a Corte costituzionale n. 61 del 1999*, in Foro italiano, 1999, I, 1099 ed ivi riferimenti ulteriori.

ha efficacia retroattiva (4). Di conseguenza, il *principio della totalizzazione* – che ne risulta enunciato – dev'essere attuato dal legislatore anche per il passato – fin dal momento nel quale le disposizioni impugnate (articoli 1 e 2, legge n. 45 del 1990), entrando in vigore, sono venute in contrasto con la Costituzione – fatte salve, tuttavia, le situazioni giuridiche «*esaurite*» a causa di eventi idonei a produrre tale effetto (quali: sentenze passate in giudicato, atti amministrativi non più impugnabili, prescrizioni, decadenze).

Né il legislatore può attuare quel principio entro gli stessi limiti che, per quanto si è detto, risultano stabiliti dalla pronuncia della Corte costituzionale. Intanto la «*corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato*» (5) – che impone quei limiti alla Corte – non riguarda ovviamente il legislatore. Inoltre risulterebbe gravemente discriminatoria la legge che – nel dare attuazione al *principio della totalizzazione* – riproponesse gli stessi limiti. Infatti, da un lato, l'eventuale riferimento della legge soltanto ai liberi professionisti comporterebbe l'esclusione – dall'attuazione dello stesso principio – per ogni altra categoria di lavoratori, ivi comprese quelle che ne sono attualmente escluse, al pari dei professionisti. Dall'altro, introdurrebbe discriminazioni – nell'ambito della stessa categoria dei liberi professionisti – se fosse accolta dalla legge la limitazione ulteriore al libero professionista, appunto, che «*non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto*». Ne risulterebbe, infatti, gravemente discriminato il libero professionista – che maturi il trattamento (anche) minimo di pensione presso una delle gestioni alle quali sia stato iscritto – rispetto a quello che non abbia maturato alcun trattamento pensionistico. Solo quest'ultimo, infatti, potrebbe accedere – mediante la *totalizzazione* – ad un trattamento pensionistico proporzionato al lavoro complessivamente reso. Il primo dovrebbe invece accontentarsi del trattamento (anche) minimo – in ipotesi maturato presso una delle gestioni – e vedere «*sterilizzati*» i contributi (c.d. *silenti*) versati alle altre gestioni ed insufficienti a produrre qualsiasi effetto al fine della maturazione del diritto come della misura della pensione.

3.2. Pertanto il legislatore ordinario – nel dare attuazione doverosa al *principio della totalizzazione*, che risulta costituzionalmente imposto – deve stabilirne la generale applicazione a tutti i lavoratori che intendano utilizzare a fini pensionistici – senza tuttavia ricorrere alla ricongiunzione – le contribuzioni versate alle gestioni diverse alle quali siano stati iscritti in dipendenza dei lavori, parimenti diversi, prestati nell'arco della propria vita. Oltre ad essere coerente – per quanto si è detto – con l'esaminata pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, la conclusione ora prospettata risulta diffusamente condivisa – come emerge (anche) all'esito della procedura informativa – e, peraltro, è sostanzialmente accolta da ini-

(4) In tal senso è la giurisprudenza consolidata: Vedi, per tutte: Corte costituzionale: sentenze n. 94/1986, 75/1981; Cassazione civile: sentenze n. 5577, 5500/1998, 5174, 7057/97; Cassazione penale, sentenze n. 4828, 164/97.

(5) Vedi riferimenti a nota 2.

ziative legislative in materia. Peraltro non va trascurato che, parimenti in termini generali, la totalizzazione era stata già accolta nel nostro ordinamento più di trent'anni fa, anche se la delega allora conferita al Governo (articolo 35, comma 2, lettera c, legge n.153 del 30 aprile 1969, n. 153, citato) – non é stata, a suo tempo, esercitata. Quale modello di totalizzazione da generalizzare, poi, il legislatore potrebbe assumere – in coerenza con indicazioni emerse all'esito della procedura informativa (tra l'altro, dall'audizione del rappresentante del Governo) – quello già previsto dal nostro ordinamento per il caso dei lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (articolo 16, legge n. 223 del 1990). In coerenza con il modello prospettato – sostanzialmente condiviso, peraltro, da iniziative legislative pendenti in materia – la *totalizzazione*, da istituire con disposizione di generale applicazione, deve consentire il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse- in virtù di una *fictio iuris* – al solo fine del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione, previsti dai rispettivi regimi. Resta invece a carico di ciascuna gestione – in base del criterio del *pro rata* – soltanto una quota di pensione in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima. Né pare sostenibile – come hanno fatto i rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), in audizioni ed altri interventi – che il trattamento pensionistico, dovuto in dipendenza della *totalizzazione* dei contributi, debba essere calcolato sulla base del criterio contributivo – essendo questo il criterio in vigore (ai sensi della legge n. 335 del 1995) alla data di pubblicazione della stessa sentenza della Corte costituzionale, asseritamente irretroattiva, e quindi anche dell'innovazione normativa deputata ad attuarne il monito – senza peraltro trascurare la possibilità di rinviare alla potestà statutaria e regolamentare dei singoli enti, per l'adozione di quella innovazione normativa, sia pure sulla base di chiari ed univoci principi e criteri direttivi enunciati dalla legge. Invero l'assunto prospettato muove dai presupposti – che sembrano palesemente erronei – di negare, da un lato, la *retroattività delle pronunce di accoglimento* della Corte costituzionale (6) e di affermare, dall'altro, la generale applicazione immediata del *criterio contributivo* di calcolo della pensione (7). Ma, soprattutto, non considera che la *totalizzazione* consiste, essenzialmente, nel garantire al *lavoratore mobile* quote – proporzionate all'anzianità (assicurativa e contributiva) maturata presso ciascuna delle gestioni alle quali sia stato iscritto, in base al criterio del *pro rata* – di pensioni calcolate in base al regime vigente alla data del pensionamento, appunto, in ciascuna delle gestioni medesime. Peraltro i costi aggiuntivi della *totalizzazione* per le

(6) Sulla *retroattività delle pronunce di accoglimento* della Corte costituzionale, vedi i riferimenti a nota 4.

(7) Sui tempi di applicazione del *criterio contributivo* di calcolo della pensione, vedi l'articolo 1, commi 6, 12 e 13, legge n. 335 del 1965 che ha introdotto quel metodo.

gestioni interessate – che consistono, per quanto si é detto, nella «*mancata sterilizzazione*» dei cosiddetti *contributi silenti* – non possono risultare d'ostacolo all'operazione medesima, in quanto funzionali alla garanzia di un trattamento pensionistico *adeguato* al lavoro complessivamente prestato (ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione). Nulla esclude, tuttavia, che – in funzione del ridimensionamento di quei costi – il legislatore possa discrezionalmente introdurre dei correttivi, purché non ne risulti il sacrificio di diritti garantiti costituzionalmente. Solo in tale prospettiva, quindi, si può collocare l'ipotesi formulata dal rappresentante del Governo – e che la Commissione si limita a registrare, a titolo meramente esemplificativo – di esclusione della *totalizzazione* al fine del conseguimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione di anzianità.

Peraltro l'attuazione del principio della *totalizzazione* non può essere affidata alla potestà statutaria e regolamentare degli enti previdenziali privatizzati. Il *monito* della Corte costituzionale, infatti, é rivolto al legislatore e, comunque, esclude qualsiasi *discrezionalità* degli enti nell'attuazione di quel principio.

3.3 In tema di *ricongiunzione*, poi, le esaminate pronunce d'inammissibilità ritengono riservata al legislatore – previo bilanciamento tra gli interessi coinvolti, nel rispetto del canone di razionalità – ogni diversa e più equilibrata ripartizione dei costi dell'operazione che, per quanto si é detto, é preclusa invece alla Corte costituzionale.

Muovono, tuttavia, dal presupposto che le disposizioni impugnate (articoli 1 e 2, legge n. 45 del 1990) – in quanto dispongono, appunto, che «*l'ente cedente trasferisca alla gestione di confluenza il mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato solo nella misura indicata, e che l'ente presso il quale si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente l'importo corrispondente all'intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione, al netto del trasferimento operato*» – possano realizzare, talora, una «*distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell'operazione*». In particolare, ritengono che l'onere della *ricongiunzione* – in quanto commisurato ad un *incremento teorico di pensione*, calcolato (*ex ante*) al momento della richiesta – possa risultare *ex post* eccessivo e privo di riscontro nella realtà, «*ove l'effettiva, e successiva, liquidazione della pensione in base al sistema retributivo sconti (...) una diminuzione del reddito negli ultimi anni dell'attività lavorativa*».

3.4 Compete, quindi, al legislatore colmare le lacune prospettate, ponendo a carico del lavoratore – in coerenza con le scarse indicazioni che sembrano emergere dalle pronunce della Corte costituzionale – soltanto l'onere della *ricongiunzione*, che risulti – *ex post* – funzionale e proporzionato al maggiore incremento del trattamento pensionistico, che ne derivi, rispetto a quello che può essere conseguito attraverso la *totalizzazione* gratuita. L'eventuale costo ulteriore della *ricongiunzione* – ove se ne verifici l'effettiva sussistenza – andrebbe, invece, ripartito equamente tra le

gestioni interessate. Non ne può essere infatti gravato arbitrariamente – in difetto di qualsiasi vantaggio correlativo – lo stesso lavoratore interessato all'operazione.

La soluzione prospettata per il legislatore – che non incontra, per quanto si è detto, i limiti imposti alla Corte costituzionale – risulta peraltro coerente con indicazioni emerse all'esito della procedura informativa. Né si discosta, nella sostanza, dalle soluzioni accolte da alcune delle iniziative legislative in materia.

Tuttavia esigerebbe un approfondimento ulteriore volto, tra l'altro, a meglio determinare l'onere finanziario della ricongiunzione – che, per quanto si è detto, va posto a carico del lavoratore – nonché a stabilire, quantomeno, i criteri per verificare l'effettiva sussistenza e, in ipotesi, l'equa ripartizione tra le gestioni interessate degli eventuali costi ulteriori della stessa operazione. La Commissione si riserva di svolgere in prosieguo l'approfondimento ulteriore prospettato, che tuttavia – previo conferimento di delega al Governo – potrebbe essere utilmente demandato al legislatore delegato, sulla base dei principi e criteri direttivi enunciati.

3.5 Gli indirizzi, come sopra delineati, non intendono ovviamente vincolare – nè tantomeno, sostituire – le scelte delle sedi istituzionali deputate a provvedere in materia, nell'ambito delle rispettive competenze, ma soltanto orientare le scelte medesime, in coerenza con indicazioni, che la Commissione ha maturato all'esito di un'ampia consultazione dei soggetti, a vario titolo interessati al problema, e del dibattito che si è svolto nel proprio ambito.

Gli indirizzi sono quindi rivolti, innanzitutto, alle sedi di concertazione – siccome auspicato, peraltro, dal rappresentante del Governo – alle quali compete la delibazione preliminare dei problemi al nostro esame e la prospettazione di soluzioni adeguate. Gli stessi indirizzi sono rivolti, altresì, al Governo – al quale spetta ogni iniziativa, anche legislativa, in materia – nonché al Parlamento, deputato ad approvare eventuali iniziative legislative nella stessa materia.

ALLEGATO n. 1

Relazione del deputato PAMPO
su
Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori
dello spettacolo (ENPALS)

Come emerge dalla tavola 1, l'Ente, attraverso i tre fondi amministrati (Fondo Lavoratori dello spettacolo, Fondo Sportivi e Professionisti e Fondo Previdenza Impiegati) provvede alla copertura delle prestazioni IVS, ivi incluse le pensioni supplementari.

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla gestione delle entrate e delle uscite complessive, l'Ente, come si osserva nella tavola 2, presenta, nel periodo considerato, un saldo che da un disavanzo di competenza nel 1994 di 151 miliardi passa ad un avanzo, nel 1998, di 55 miliardi, mentre la gestione di cassa passa da un disavanzo di 157 miliardi nel 1994 ad un avanzo di 140 miliardi nel 1998.

Per quanto riguarda la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni (tav. 3), si evidenzia, per il complesso dei trattamenti erogati, un coefficiente di copertura che si colloca allo 0,87 nel 1998 contro quello dello 0,8 del 1994.

La tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS, si compone di due parti: la prima relativa alle analisi della contribuzione, la seconda all'analisi delle prestazioni.

La contribuzione (tavola 4 sez. A) presenta, negli anni esaminati, una evoluzione positiva nelle entrate contributive connessa alla favorevole evoluzione del monte dei redditi ai fini imponibili pur restando tuttavia invariata la percentuale di contribuzione legale.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sez. B), l'aumento della spesa è riconducibile sia all'aumento del numero delle pensioni sia all'aumento medio delle stesse. L'effetto combinato dell'andamento delle entrate contributive e della spesa per pensioni presenta, nel 1998, un equilibrio finanziario precario.

SEZIONE II. – Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel periodo esaminato la redditività risulta crescente in modo significativo passando dal 3,34 per cento del 1994 al 3,74 del 1998 pur essendo rimasta invariata la consistenza del patrimonio immobiliare.

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'Ente è particolarmente gravosa la gestione del patrimonio immobiliare, in quanto risulta che le spese di gestione praticamente sono superiori alle entrate.

L'Ente in esame non possiede valori di natura immobiliare.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Nella tavola 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il disavanzo economico presenta un trend discendente nel periodo esaminato (1994 – 1998) per attestarsi sugli 82 miliardi nel 1998.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Nelle tavole 10 – 14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Ente esaminato l'indice di costo amministrativo si attesta al 3 per cento.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), su un organico di 559 unità, operano effettivamente 342 unità.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, nel periodo esaminato cresce in modo costante fino ad attestarsi sul 172.4 nel 1998.

Come emerge dalla tavola 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni sono pari, in media, a 120 giorni per ciascuna tipologia di trattamento.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento alla gestione entrate contributive – spesa per prestazioni, l'Ente presenta un rapporto demografico numero assicurati / numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa pari a 0.87 nel 1998.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici e al quadro normativo – istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), l'Ente si configura ancora con una gestione dinamica caratteriz-

zata da un numero elevato di nuovi iscritti superiore alle nuove prestazioni di pensioni nell'anno.

Tutto questo comporterà la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo con relativo impoverimento della base assicurativa piuttosto lentamente nel tempo.

Si auspica, di conseguenza, il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

ALLEGATO n. 2

Relazione del senatore GRUOSSO
su
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati
in agricoltura (ENPAIA)

Come emerge dalla tavola 1, l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura non opera nell'ambito delle prestazioni pensionistiche IVS, ma provvede all'erogazione di prestazioni integrative e consorziali nonché ad altre prestazioni previdenziali quali la liquidazione di capitali e le indennità di liquidazione. Provvede, inoltre, ad altre prestazioni sociali come la corresponsione di assegni temporanei di invalidità e ad altri trattamenti quali le rendite vitalizie.

SEZIONE I. – Gestione economico finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Dalla lettura della tavola 2, si desume l'andamento della gestione finanziaria di competenza che, nel 1998, presenta un avanzo di 20 miliardi, registrando alternanza di risultati economici nel periodo esaminato.

Per quanto riguarda la gestione entrate contributive-spesa per prestazione (tavola 3) si evidenzia, per il complesso dei trattamenti erogati (la voce «prestazioni previdenziali» comprende le pensioni integrative e le pensioni consorziali, mentre nella voce «altre prestazioni previdenziali» confluiscono la liquidazioni di capitali e le indennità di liquidazione e, infine, nella voce «altre prestazioni» sono comprese le prestazioni per attività sociali, come la corresponsione di assegni temporanei di invalidità e le rendite vitalizie), un andamento favorevole con un coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alle uscite, del 4,11 per le prestazioni previdenziali dell'1,45 per le altre prestazioni previdenziali e dell'1,50 per le altre prestazioni nel 1998.

SEZIONE II. – Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 sono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti. Nel periodo esaminato (1994-1998), la redditività risulta decrescente in modo significativo, passando dal 7,37% del 1994 al 3,91% del 1998.

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'ente, risulta particolarmente gravosa l'incidenza dei costi imputabili alla gestione del

patrimonio immobiliare sui proventi complessivi, incidenza sempre crescente fino a raggiungere circa l'88% nel 1998.

Nella tavola 8 è esaminato l'andamento della gestione mobiliare, evidenziandosi le attività finanziarie, la relativa composizione e i proventi realizzati e/o maturati su tali investimenti. Nel periodo considerato (1994-1998), il rendimento riferito al complesso delle attività detenute si mantiene stabile, anche se in misura calante, fino ad attestarsi, nel 1998, su un valore pari al 7,21% in termini lordi e al 6,11 per cento in termini netti.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Nella tavola 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie, determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

L'avanzo economico presenta un trend stabile nel periodo esaminato (1994-1998), attestandosi sui 5 miliardi di avanzo che è integralmente imputato alle riserve obbligatorie che, nel 1998, presentano una consistenza di 72 miliardi.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Nelle tav. 10-14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'ente (tav. 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali.

Per l'ente esaminato, l'indice di costo amministrativo si attesta allo 0,11 per cento del 1998. Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tav. 11), nel 1998, su un organico di 128 unità, operano effettivamente 133 unità.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, nel periodo esaminato cresce in modo costante fino ad attestarsi all'83,5 nel 1997.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tav. 13), si possono esaminare i dati relativi alla gestione del contenzioso e al recupero crediti, al fine di valutarne l'efficienza operativa. L'ammontare dei crediti contributivi, comprensivo delle ordinarie rate dei ruoli che scadono nell'esercizio successivo, è pari, nel 1998, a circa 54 miliardi, mentre risulta crescente quello in contenzioso, pari a circa 36 miliardi. Il recupero avviene sia in via amministrativa che in via legale.

Come emerge dalla tavola 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni sono pari in media, a 30 giorni per ciascuna tipologia di trattamento, inferiori a quelli medi calcolati nel complesso degli enti esaminati.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, l'ente presenta un rapporto demografico numero assicurati / numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali, con un coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alla spesa, del 4,11.

Sussiste per l'ente l'obbligo di costituire riserve obbligatorie nelle quali confluisce il risultato economico di ogni esercizio.

Con riferimento alle evoluzioni dei fattori demografici e al quadro normativo-istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), l'ente si configura ancora con una gestione dinamica, caratterizzata da un numero elevato di nuovi iscritti, superiore alle nuove prestazioni di pensioni nell'anno.

Tutto questo comporterà la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo con relativo impoverimento della base assicurativa piuttosto lentamente nel tempo.

Si auspica, di conseguenza, il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

ALLEGATO n. 3

Relazione del senatore MACONI
su
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM)

Come emerge dalla tavola 1, l'Ente provvede alla copertura delle prestazioni IVS, con la relativa gestione di quattro fondi, e di altri trattamenti connessi al collocamento a riposo che assumono la forma di liquidazione di capitali, in seguito a ricongiunzioni ad altri enti (legge 45/90) e di altre indennità di liquidazione, in seguito al rimborso dei contributi nei casi in cui non vengano raggiunti i requisiti per il diritto alla pensione (legge 21/86). La Cassa eroga, inoltre, altre prestazioni di natura assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90).

L'Ente eroga, altresì, altri trattamenti quali la corresponsione di assegni temporanei di invalidità, la gestione di crediti e sovvenzioni straordinarie nonché prestazioni di carattere sociale riconducibili a sussidi sia ordinari che straordinari.

SEZIONE I. – Gestione economico finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla gestione delle entrate e delle uscite complessive, l'Ente ha adottato uno schema contabile di tipo privatistico, basato sulla rilevazione dei flussi di cassa, in coerenza con la trasformazione in persona giuridica privata.

L'Ente, pur presentando un *trend* ampiamente positivo nel periodo 1994-1997, registra, nel 1998, un valore negativo pari a 23 miliardi. Il peggioramento è ascrivibile alla forte diminuzione delle entrate sia di parte corrente, con un decremento di circa 114 miliardi, che in conto capitale, con una diminuzione di circa 223 miliardi.

Per quanto riguarda la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni (tavola 3), si evidenzia, per il complesso dei trattamenti erogati (la voce «prestazioni previdenziali» comprende le pensioni IVS relative al Fondo generale, al Fondo generici, al Fondo ambulatoriali e al Fondo specialisti interni nonché le indennità per i rimborsi dei contributi, mentre la voce «altre prestazioni» comprende le indennità di maternità e altri interventi per attività sociali) un andamento favorevole per il Fondo generale, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite del 2,95, mentre il Fondo generici presenta una evoluzione positiva, con un coefficiente di copertura che si colloca allo 0,99 nel 1998 rispetto allo 0,74 del 1996. Il Fondo ambulatoriale presenta un coefficiente pari all'1,10 nel 1998 contro l'1,03 del 1996 e, infine, il coefficiente del Fondo specialisti esterni passa dallo 0,35 del 1996 allo 0,51 del 1998.

La tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS, si compone di due parti: la prima relativa all'analisi della contribuzione, la seconda all'analisi delle prestazioni.

La contribuzione (tavola 4 sezione a) mostra, negli anni esaminati, una evoluzione positiva nelle entrate contributive, connessa alla favorevole tendenza del monte dei redditi ai fini imponibili, pur restando invariata la percentuale di contribuzione legale.

Le prestazioni pensionistiche, nel periodo esaminato, risultano ampiamente deficitarie su tutte le gestioni, con un rapporto di circa 2 a 1, pur presentando un incremento dei nuovi assistiti rispetto agli assicurati cessati, con la sola esclusione del Fondo specialisti esterni che vede diminuito sia il monte retributivo imponibile che il numero degli assicurati.

In relazione alle prestazioni (tavola 4 sezione b), va osservato che l'aumento della spesa è riconducibile sia all'incremento del numero delle pensioni sia a quello medio delle stesse. L'effetto combinato dell'andamento delle entrate contributive e della spesa per pensioni registra, nel 1998, un equilibrio finanziario positivo in quasi tutte le gestioni, in quanto risulta crescente la percentuale di aliquota di equilibrio previdenziale su quella legale. Il rapporto demografico numero assicurati attivi /numero pensioni diminuisce, mentre il rapporto normativo-istituzionale di norma aumenta, in quanto il rapporto pensione media /reddito medio aumenta a causa dell'incremento della voce posta al numeratore, mentre il trattamento pensionistico medio si mantiene su valori alquanto stabili.

SEZIONE II. - *Gestione immobiliare e mobiliare*

Nella tavola 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliare e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel periodo esaminato, la redditività risulta crescente in modo significativo, passando dall'1,8 % del 1994 all'1,93% del 1997, per presentare un decremento, nel 1998, attestandosi sull'1,3%, pur in presenza di un lieve incremento del patrimonio immobiliare.

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'Ente, risulta particolarmente gravosa l'incidenza dei costi imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare sui proventi complessivi, incidenza sempre crescente, nel periodo esaminato, fino a raggiungere circa il 69% nel 1998.

Nella tavola 8 è esaminato l'andamento della gestione mobiliare, evidenziandosi le attività finanziarie, la relativa composizione e i proventi realizzati e/o maturati su tali investimenti. Nel periodo considerato (1994-1998), il rendimento riferito al complesso delle attività detenute si riduce complessivamente fino ad attestarsi, nel 1998, su un valore pari al 3,27 per cento in termini lordi e al 2,95% in termini netti (ovvero al netto delle imposte), in quanto nel Paese si sono realizzati tassi di rendimento sempre più bassi, specialmente sui titoli pubblici.

SEZIONE III. – Situazione patrimoniale-Riserve

Nella tavola 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

L'avanzo economico presenta un trend discendente nel primo periodo esaminato (1994-1996), per poi risultare crescente nel periodo 1997-1998, fino ad attestarsi sui 435 miliardi nel 1998.

Il risultato economico dell'esercizio viene interamente portato ad incremento del patrimonio netto che, nel 1998, raggiunge i 6.738 miliardi.

SEZIONE IV. – Efficienza dell'Ente

Nelle tavole 10-14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Ente esaminato, l'indice di costo amministrativo risulta inferiore a quello calcolato per il complesso degli enti monitorati, attestandosi al 4% contro quello medio degli altri enti che è valutabile attorno al 13%.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), su un organico di 532 unità, operano effettivamente 446 unità, con un indice di occupazione non elevato se confrontato con quello di altri enti esaminati.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, nel periodo esaminato cresce in modo costante fino ad attestarsi sul 264,7 nel 1998.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tavola 13), si possono esaminare i dati relativi alla gestione del contenzioso e al recupero crediti al fine di valutarne l'efficienza operativa. L'ammontare dei crediti contributivi, comprensivo anche delle ordinarie rate dei ruoli che scadono nell'esercizio successivo, si attesta, nel 1998, su 83 miliardi, mentre rimane invariato, a circa 7 miliardi, l'ammontare dei crediti in contenzioso. L'entità del recupero avviene, quasi esclusivamente per il tramite delle esattorie.

Come emerge dalla tavola 14 i tempi di liquidazione delle prestazioni sono pari in media a 90 giorni per ciascuna tipologia di trattamento, tempi inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli enti esaminati.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, l'Ente presenta un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni riferito alle sole prestazioni previdenziali, pari al 3,96 per il Fondo generale, al 2,97 per il Fondo generici, all'1,61 per il Fondo

esterni, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa, pari, rispettivamente, a 3,28, a 1, a 1,11 e a 0,51.

Non sussiste, per l'Ente, l'obbligo di costituire riserve obbligatorie, mentre il risultato economico di ogni esercizio viene trasferito integralmente ad incremento del patrimonio netto.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici e al quadro normativo-istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), l'Ente si configura ancora con una gestione dinamica, caratterizzata da un numero elevato di nuovi iscritti superiore alle nuove prestazioni di pensioni nell'anno, ad esclusione del solo Fondo specialisti esterni che presenta combinazioni di età anagrafica e anzianità contributiva relativamente basse e lontane dai requisiti necessari per il conseguimento dell'importo massimo della pensione. Buona parte degli iscritti risultano assicurati presso il Fondo generale che registra, come già osservato, un rapporto numero assicurati/numero prestazioni pari a 3,96. Ciò comporterà la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo con relativo impoverimento della base assicurativa piuttosto lentamente nel tempo.

Si auspica, di conseguenza, il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive in modo tale da poter intervenire al fine di conservare l'equilibrio di lungo periodo.

ALLEGATO n. 4

Relazione del senatore MACONI
su
Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC)

Come emerge dalla tavola 1, il Fondo agenti spedizionieri corrieri non opera nell'ambito delle prestazioni pensionistiche IVS, ma provvede a fornire altre prestazioni previdenziali e, nel caso specifico, l'erogazione di trattamenti in forma capitale come la liquidazione di capitali.

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 vengono evidenziate le risultanze della gestione finanziaria di competenza attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla formazione del saldo complessivo di gestione.

La gestione finanziaria nel periodo esaminato 1994-1998, presenta alternanza di saldi di competenza positivi e negativi, passando da -14 miliardi del 1994 ai +7 e +19 miliardi, rispettivamente, del 1995 e del 1996, per poi attestarsi sul saldo negativo di 1 miliardo nel 1997. Di contro la gestione finanziaria di cassa presenta un *trend* positivo che registra un saldo di 4 miliardi nel 1998.

Per quanto riguarda la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni (tavola 3), è riportata la sola voce «altre prestazioni previdenziali» intendendosi la sola erogazione di liquidazione di capitali. Anche in questo caso risulta evidente l'alternanza del risultato di gestione che si attesta, nel 1997, su un deficit di circa 10 miliardi con un coefficiente di copertura di circa lo 0,86.

SEZIONE II. – Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel periodo esaminato, la redditività risulta decrescente, passando dal 2,66% del 1994 al 2,14% del 1998, pur in presenza di un lieve incremento del patrimonio immobiliare.

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'Ente, risulta particolarmente gravosa l'incidenza dei costi imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare sui proventi complessivi, incidenza risultante sempre crescente nel periodo esaminato, fino a raggiungere il 54% nel 1998.

Nella tavola 8 è esaminato l'andamento della gestione mobiliare, evidenziandosi le attività finanziarie, la relativa composizione e i proventi rea-

lizzati e/o maturati su tali investimenti. Nel periodo considerato (1994-1998), il rendimento riferito al complesso delle attività detenute si riduce progressivamente, fino ad attestarsi, nel 1998, su un valore pari al 6,84% in termini lordi e al 6,32% in termini netti, in quanto nel Paese si sono realizzati tassi di rendimento sempre più bassi, specialmente sui titoli pubblici.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Nella tavola 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Con riferimento al conto economico, si registra, nel periodo 1994-1997, un risultato di esercizio in pareggio, mentre, per il 1998, si riscontra un avanzo di circa 4 miliardi che è stato imputato a patrimonio.

Le riserve obbligatorie, che nel 1997 presentavano un saldo di 614, miliardi nel corso del 1998 sono state tutte patrimonializzate ed imputate al patrimonio netto che presenta un saldo di 619 miliardi.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Nelle tavole 10-14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto tra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'ente esaminato l'indice di costo amministrativo risulta pari al 16%.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), deve rilevarsi che, su un organico di 24 unità, operano effettivamente 27 unità.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, nel periodo esaminato cresce in modo costante fino ad attestarsi sul 105,2 nel 1998.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tavola 13) si possono esaminare i dati relativi alla gestione del contenzioso e al recupero crediti al fine di valutarne l'efficienza operativa. L'ammontare dei crediti contributivi, comprensivo anche delle ordinarie rate dei ruoli che scadono nell'esercizio successivo, contributivi si attesta nel 1998, su 12 miliardi, mentre l'ammontare dei crediti in contenzioso è pari a circa 919 miliardi. L'entità del recupero avviene quasi esclusivamente per via amministrativa.

Come emerge dalla tavola 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni risultano essere abbastanza lunghi per la liquidazione delle pensioni di reversibilità (430 giorni), mentre rientra nella media, circa 90 giorni, la liquidazione delle pensioni di invalidità.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, l'Ente presenta un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali, inferiore all'unità. Non sussiste più, a partire dal 1998, l'obbligo, per il Fondo, di costituire riserve obbligatorie, e pertanto il risultato economico di ogni esercizio è trasferito integralmente ad incremento del patrimonio netto.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici e al quadro normativo-istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo. Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), l'Ente si configura ancora con una gestione dinamica, caratterizzata da un numero elevato di nuovi iscritti superiore alle nuove prestazioni di pensioni nell'anno. Tutto questo comporterà la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo, con relativo impoverimento della base assicurativa, piuttosto lentamente nel tempo.

Si auspica, di conseguenza, il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

ALLEGATO n. 5

Relazione del senatore Michele DE LUCA
su
Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti provvede alla copertura delle prestazioni pensionistiche IVS e di altre tipologie di prestazioni a carattere assistenziale, quali le indennità di maternità (legge 379/90), le prestazioni per attività sociali (sussidi per studio a figli di farmacisti) e l'assistenza continuativa e straordinaria a favore dei farmacisti pensionati in stato di bisogno (tavola 1).

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alle risultanze della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), determinate sulla base degli andamenti dei due saldi di parte corrente e in conto capitale, emerge per il 1998 un miglioramento del saldo complessivo fra le entrate e le uscite che passa da 12 miliardi nel 1997 a 35 miliardi nel 1998.

Questo andamento risulta attribuibile sostanzialmente alla favorevole evoluzione del saldo di parte corrente (che da un valore negativo nel 1995 passa a valori positivi e progressivamente crescenti nel periodo successivo), in quanto il saldo in conto capitale si mantiene su valori costanti (pressoché uguali a zero) sull'intero periodo esaminato (1994-98).

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, nella tavola 3 risultano evidenziati i saldi relativi al complesso delle prestazioni erogate, mentre nella tavola 4 sono contenute le risultanze relative ai soli trattamenti pensionistici IVS, mediante l'evidenziazione dell'andamento delle variabili demografiche e normativo-istituzionali.

In relazione al complesso delle prestazioni erogate (1) (tavola 3), emerge che nel periodo esaminato 1994-98, il saldo fra le entrate e le uscite evidenzia un progressivo miglioramento: si passa infatti da un valore negativo nel 1994 e nel 1995 ad una situazione di pareggio nel 1996 e, infine, ad un saldo positivo nel periodo successivo, che passa da 3 miliardi nel 1997 a 25 miliardi nel 1998. Il coefficiente di copertura, determinato in base al rapporto fra le entrate contributive e la spesa per prestazioni, passa da 0,88 nel 1994 a 1,1 nel 1998.

(1) La voce «prestazioni previdenziali» comprende le pensioni IVS, mentre la voce «altre prestazioni» include le indennità di maternità e gli altri interventi assistenziali.

Con riguardo alla gestione dei trattamenti pensionistici IVS, l'effetto combinato dell'andamento delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina un saldo che presenta andamenti simili a quelli osservabili per il complesso delle prestazioni erogate: da una situazione di disequilibrio finanziario nel 1994 e nel 1995 si passa ad un avanzo che assume valori progressivamente crescenti nel periodo successivo, fino a collocarsi a 24 miliardi nel 1998. Il coefficiente di copertura registra nel 1998 un valore di poco superiore all'unità. Il rapporto fra il numero degli iscritti e il numero delle pensioni evidenzia un miglioramento, passando da 2,1 nel 1994 a 2,34 nel 1998.

In relazione al finanziamento (tavola 4, sezione A), le entrate contributive crescono sulla base di un tasso pari al 6,6% annuo nella media del periodo esaminato 1994-98. Nel 1995 le entrate registrano una flessione in valore assoluto (a causa della riduzione del numero degli assicurati e del maggior numero di iscritti che ha esercitato l'opzione per il versamento del contributo ordinario a quota ridotta (2)); nel periodo successivo i versamenti contributivi riprendono a crescere, anche in seguito al consistente aumento della platea dei soggetti assicurati.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sezione B), il *trend* di crescita evidenziato dall'onere per pensioni risulta piuttosto contenuto, con un tasso di incremento medio annuo pari allo 0,7%. Nel periodo 1994-97, la spesa si mantiene pressoché costante (passando da 254 miliardi nel 1994 a 255 miliardi nel 1997), per riprendere a crescere nel 1998 (+2,4%) e collocarsi a 261 miliardi. Tale andamento va messo in relazione all'evoluzione del numero complessivo delle pensioni in pagamento, che nel periodo considerato risulta in progressiva diminuzione.

Con riferimento alle indennità di maternità (tavola 6), la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni risulta in sostanziale pareggio, con un coefficiente di copertura pari, nel 1997, a 1.

SEZIONE II. - *Gestione immobiliare e mobiliare*

Le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare risultano illustrate nella tavola 7; i dati relativi alla redditività del patrimonio mobiliare non risultano disponibili (tavola 8).

La consistenza del patrimonio immobiliare si mantiene invariata nel periodo 1994-98. Il valore catastale e la valutazione ai prezzi di mercato risultano molto superiori al valore in bilancio, che coincide con la valutazione ai prezzi di acquisto. Con riguardo ai redditi imputabili ai cespiti immobiliari, si osserva che i proventi lordi registrano una crescita progressiva su tutto il periodo esaminato; i proventi considerati al netto dei costi direttamente connessi alla gestione del patrimonio crescono fino al 1996

(2) Le entrate contributive risultano costituite dal contributo di previdenza ordinario (dovuto in somma fissa) e dal contributo dello 0,9% da applicarsi all'importo lordo del fatturato per medicinali forniti sulle prescrizioni dalle Asl (legge 395/1977).

(passando da un valore negativo nel 1994 ad uno positivo nel 1995 e nel 1996), per ridursi nel periodo successivo.

Questo andamento dei proventi determina livelli di redditività in crescita se espressi in termini lordi, che si collocano nel 1998 al 35,3%, se calcolati sul valore di bilancio e sul prezzo di acquisto, e al 3%, se riferiti alla valutazione ai prezzi di mercato. In termini netti, i rendimenti appaiono più contenuti: essi presentano un profilo decrescente a partire dal 1996, collocandosi nel 1998 allo 0,6% in base alla valutazione ai prezzi di mercato. In termini comparati, il rendimento si colloca su valori leggermente inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio (determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica) evidenzia nel 1998 un miglioramento, passando da 7 miliardi nel 1997 a 25 miliardi nel 1998.

Il patrimonio netto (costituito dalla somma algebrica delle riserve obbligatorie e dell'avanzo/disavanzo economico) si riduce fino al 1996, per aumentare nel periodo successivo e collocarsi nel 1998 sui medesimi livelli del 1994 (167 miliardi).

Le riserve obbligatorie, che risultano costituite dalle riserve tecniche delle gestioni previdenza ed assistenza e dalla riserva straordinaria, presentano un andamento simile a quello evidenziato per l'avanzo patrimoniale netto, risultando in ciascun anno del periodo esaminato inferiori alla spesa sostenuta per le pensioni.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Con riguardo alle informazioni contenute nelle tavole 10-14, volte a valutare l'efficienza operativa e produttiva, l'Ente dei farmacisti ha fornito solamente i dati relativi ai costi di gestione.

I costi direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente risultano in crescita nel 1995; nel 1996 si mantengono sui medesimi livelli dell'anno precedente; nel periodo successivo essi diminuiscono in valore assoluto, collocandosi nel 1998 ad un valore inferiore a quello registrato nel 1994. Il contenimento dei costi di gestione è dovuto nel 1997 alla diminuzione registrata dalla voce acquisto di beni di consumo e servizi e nel 1998 alla riduzione della voce personale in servizio (tavola 10).

L'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali, cresce fino al 3,6% nel 1996 (a causa di un andamento pressoché costante della spesa per trattamenti), per diminuire nel periodo successivo fino al

2,8% nel 1998. Esso si colloca su valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti (tavola 10).

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, emerge una situazione di sostanziale pareggio. Il coefficiente di copertura si colloca infatti su valori prossimi a 1. Il rapporto fra il numero degli assicurati e il numero delle prestazioni assume valori di poco superiori a 2, evidenziando una tendenza alla crescita nel periodo esaminato.

L'andamento della spesa per prestazioni pensionistiche presenta un *trend* piuttosto contenuto; tuttavia, dal lato del finanziamento, le entrate contributive evidenziano un andamento altalenante, poco rassicurante ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario futuro.

Oltre al costante controllo dei fattori demografici e normativo-istituzionali che incidono sugli andamenti della gestione, si auspica pertanto l'adozione nell'immediato di provvedimenti che risultino in grado di mantenere la situazione di sostanziale pareggio in cui si trova attualmente l'Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 9.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, propone di procedere in seduta segreta.

(La proposta è approvata).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno
(A010 000, B37^a, 0001^o)

(La Commissione procede in seduta segreta).

(La seduta riprende in seduta pubblica).

Massimo SCALIA, *presidente*, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 13,55.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione in materia di giustizia minorile del dottor Raffaele Monteforte, Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli e del dottor Stefano Trapani, Procuratore della Repubblica per i minorenni presso il Tribunale di Napoli

(Svolgimento e conclusione)
(R048 000, B27^a, 0001^o)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, il dottor Raffaele MONTEFORTE, Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, e il dottor Stefano TRAPANI, Procuratore della Repubblica per i minorenni presso il Tribunale di Napoli, svolgono un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e richieste di chiarimento, i deputati Dino SCANTAMBURLO (PD-U) e Piera CAPITELLI (DS-U) e i senatori Antonino MONTELEONE (AN) e Piero PELLICINI (AN).

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti per il contributo apportato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

164^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4340) *Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province*

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI che propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2881-B) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI, illustrate la modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(388) MICELE ed altri - Disciplina dell'arte fotografica

(962) PAPPALARDO ed altri - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2358) SERENA - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2800) MICELE ed altri - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini

(Parere alla 10^a Commissione sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI, illustrati gli emendamenti e il nuovo testo unificato trasmessi dalla Commissione di merito, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa Governativa

(115) MANIERI ed altri - Norme in materia di congedi parentali

(192) SALVATO e CARCARINO - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari

(345) DANIELE GALDI ed altri - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città

(1000) CAMO ed altri - Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

(1179) Michele DE LUCA ed altri - Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 4275, favorevole sui disegni di legge nn. 115, 192, 345, 1000 e 1179)

Il relatore BESOSTRI, illustrati i provvedimenti in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole osservando, quanto al disegno di legge n. 4275, l'inopportunità di prevedere, per il semplice accertamento

di uno stato di malattia, il rilascio di un certificato da parte di un medico specialista. Quanto al comma 5 dell'articolo 3, rileva l'opportunità di coordinare l'età dei minori ivi indicata a quella prevista dalle altre disposizioni dello stesso articolo. Circa l'articolo 8 del medesimo disegno di legge n. 4275, rileva che i congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, sono compresi nel tempo ordinario di lavoro; appare incongruo, dunque, prolungare il rapporto di lavoro per un periodo corrispondente ai congedi. Infine, con riferimento all'articolo 17, rileva che non appare ragionevole l'onere, imposto ai datori di lavoro, di garantire ai lavoratori il rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati all'inizio del periodo di astensione ovvero in altra ubicata nel medesimo comune; ciò anche in considerazione del diritto garantito ai lavoratori, dalla disposizione in esame, di essere adibiti alle mansioni svolte da ultimo o a mansioni equivalenti, esaurito il periodo di astensione dal lavoro.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere favorevole integrato dalle osservazioni illustrate dal relatore e riferite al disegno di legge n. 4275.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

233^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 11,45.

(4310) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

(Nuovo parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite in parte favorevole in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi gli emendamenti al decreto-legge recante la riduzione delle accise relative ai prodotti petroliferi. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.7 e 1.14 che sembrano comportare effetti negativi sulle entrate derivanti al bilancio dello Stato in base alla legislazione vigente. Fa, altresì, presente che è stata trasmessa una ulteriore integrazione della relazione tecnica che, oltre ad evidenziare la rigidità dei consumi dei derivati dei prodotti petroliferi rispetto al prezzo, sottolinea che l'aumento del prezzo del petrolio, parametro per la costruzione della legislazione vigente, comporta una sottostima delle previsioni di entrata nel bilancio; in base all'andamento atteso, quindi, si possono stimare maggiori entrate per il 2000 che potrebbero essere utilizzate in forma compensativa per la riduzione delle aliquote delle accise: ritiene quindi che si potrebbe non indicare un termine ultimo per la variazione della misura dell'accisa, esprimendo un parere contrario sul comma 2 dell'articolo 1.

Dopo che il sottosegretario VIGEVANI ha sollecitato una revisione del parere già formulato dalla Sottocommissione sull'articolo 1, comma 2, del decreto legge in titolo, il sottosegretario MACCIOTTA si sofferma sulle caratteristiche del settore dei prodotti petroliferi, evidenziando che la stima delle entrate relative a tale segmento si basa, a causa della rigidità della quantità consumata al prezzo, sulla previsione relativa al prezzo stesso: un aumento di questo comporta quindi automaticamente un aumento delle entrate. In tal senso, il decreto in esame prevede una riduzione dell'accisa per gli ultimi due mesi dell'esercizio 1999, utilizzando per la copertura, in base a quanto previsto dall'articolo 2 della legge finanziaria e tenuto conto del carattere di emergenza, le maggiori entrate realizzate nel corso dell'esercizio. L'estensione di tale meccanismo anche ai primi mesi del 2000 deve, peraltro, tenere conto di un equilibrio generale del bilancio dello Stato: infatti, pur risultando certa l'emersione delle maggiori entrate in caso di aumento del prezzo del petrolio nell'ambito del medesimo tributo, non si ha la certezza – non sussistendo le tasse di scopo – che esse non debbano compensare eventuali minori entrate derivanti da altri tributi; occorre, d'altro canto, tenere conto degli inevitabili effetti che una mancata sterilizzazione dell'aumento del prezzo del petrolio comporterebbe sull'inflazione e quindi sul bilancio dello Stato. Conclude, infine, sollecitando una revisione del parere precedentemente espresso, osservando che il comma 2 dell'articolo 1 implica l'utilizzazione diretta delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo del petrolio, che rifletterebbe l'adeguamento della previsione delle entrate nel bilancio a legislazione vigente. Concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti.

Il senatore VEGAS, dopo aver dichiarato di condividere l'opportunità di modificare il parere già formulato sul testo, si sofferma sull'emendamento 1.14 evidenziando che esso risulta finalizzato al mantenimento del tasso di inflazione nel limite di quello programmato; tenuto, peraltro, conto delle aliquote della *carbon tax* e dei consumi di benzina «verde», ritiene che l'emendamento non comporti una perdita di gettito.

Il sottosegretario MACCIOTTA evidenzia che, seppur condivisibile nel merito, l'emendamento 1.14, nel prevedere un criterio automatico di fissazione dell'aliquota, riduce la flessibilità di applicazione della *carbon tax*; propone, quindi, che tale emendamento sia trasformato in un ordine del giorno che solleciti il Governo a tenere conto del tasso di inflazione nella determinazione delle aliquote della *carbon tax*.

Il relatore MORANDO, dopo aver rilevato che l'emendamento 1.14 introduce un nuovo parametro vincolante nella determinazione delle aliquote che, tenuto conto della utilizzazione della *carbon tax* per la riduzione degli oneri sociali, comporta necessariamente oneri a carico del bilancio dello Stato, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.3 e

1.14, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 1.7 per il quale il parere è contrario. A parziale revisione del parere precedentemente espresso sul testo del decreto-legge in esame, propone altresì di esprimere parere contrario sull'articolo 1, comma 2, osservando che la riduzione dell'aliquota dell'accisa neutralizza il maggior gettito IVA che, a causa dall'aumento del prezzo del petrolio, dovrebbe essere registrato nel bilancio a legislazione vigente per il 2000.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3015-B) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri, Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio dell'articolo 21.

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge recante misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente dalla Camera. Per quanto di competenza, segnala che la Camera, con il parere contrario della Commissione bilancio, ha ripristinato il testo approvato in prima lettura; ricorda che su tale testo la Sottocommissione aveva formulato parere contrario e indicato alcune condizioni, entrambi recepiti dalla Commissione di merito. Il testo attualmente in esame ripropone, quindi, i medesimi rilievi già segnalati in tale sede: in particolare, è stato reintrodotta l'articolo 4, relativo all'istituzione di una anagrafe patrimoniale, il cui onere non era stato quantificato nella relazione tecnica ed è stata reintrodotta, nell'ambito dell'articolo 2, la possibilità per la Commissione di garanzia di definire la dotazione e la retribuzione del personale da assumere, rinviando la relativa copertura a provvedimenti da adottare successivamente (articolo 19, comma 2). Segnala altresì che in caso di approvazione successiva al termine dell'esercizio in corso, la clausola di copertura (articolo 19, comma 1) andrebbe riformulata, facendo riferimento al bilancio per l'esercizio 2000 e sostituendo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, non più sussistente, con quello del tesoro.

Su richiesta del sottosegretario MACCIOTTA, l'esame del provvedimento è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università» (n. 595)

(Osservazioni alle Commissioni 7^a e 12^a riunite)
(R139 b00, R35^a, 0001°)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per la ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, che, secondo quanto previsto dalla legge n.419 del 1998, non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

Tenuto conto che la relazione tecnica chiarisce che l' articolato è finalizzato alla razionalizzazione nell' uso delle risorse delle strutture interessate, occorre valutare se gli eventuali oneri derivanti da alcune delle disposizioni in esame risultano compensati, anche in termini temporali, dagli effetti delle misure di risparmio.

A tale riguardo, sottolinea che l' articolo 2 prevede l' istituzione di aziende ospedaliero-universitarie, con l' introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali, che l' articolo 4 definisce gli organi delle nuove strutture e che l' articolo 3 regola l' organizzazione interna delle strutture in modelli dipartimentali, con individuazione di un direttore di dipartimento (comma 4); rileva, altresì, che l' articolo 5, comma 4, stabilisce che ai professori di prima fascia – ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa – sia assegnato un incarico a tutti gli effetti assimilabile agli incarichi di responsabilità di analoga struttura. Occorre valutare, inoltre, se dall' articolo 5, commi da 7 a 12 (recanti i termini per la reversibilità dell' opzione dell' attività intra o extramuraria) – possano derivare effetti negativi sui risparmi attesi dalla esclusività del rapporto di lavoro.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che l' articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi, atteso che le modalità organizzative e gestionali delle aziende ospedaliere universitarie debbono essere conformi alle disposizioni del decreto legislativo n.229 del 1999, che ha ridisciplinato la materia nel rispetto dell' invarianza degli oneri; analoghe considerazioni valgono per l' articolo 3, che si limita ad estendere alle nuove strutture la disciplina sull' organizzazione dipartimentale prevista dal citato decreto legislativo, nonché per l' articolo 4 che individua gli organi preposti alle nuove strutture i cui oneri di funzionamento sono stati già previsti nel medesimo decreto. Dichiarà, altresì, che l' onere connesso con l' articolo 5, comma 4, non è aggiuntivo, poiché si tratta di personale già in servizio e dotato di specifico trattamento economico. Infine, afferma che l' esclusività del rapporto di lavoro non determina risparmio.

Il relatore MORANDO, nel rilevare che non risulta chiaro se ai professori di prima fascia di cui all' articolo 5, comma 4, non sia stato possibile conferire un incarico di direzione nelle nuove strutture in seguito alla ristrutturazione, prende atto delle dichiarazioni del Governo secondo il quale agli stessi erano già attribuiti incarichi di gestioni di programmi. Tuttavia, propone di osservare che l' assimilazione degli incarichi di gestione di programmi a quelli di responsabilità di struttura complessa o semplice deve avvenire nel rispetto del criterio di invarianza degli oneri.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(4088) Deputati DI LUCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, in materia di libero uso delle antenne satellitari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge in materia di libero uso delle antenne satellitari, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se l'ultimo periodo del comma introdotto con la lettera c) comporta minori entrate per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA afferma che l'entrata di cui all'ultimo periodo del comma introdotto con la lettera c) è attualmente inesistente, aggiungendo che dal provvedimento potrebbe anzi derivare un incremento del gettito per l'aumento di altri tributi come ad esempio l'IVA.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(962) PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (Parere su emendamento al testo unificato alla 10^a Commissione. Esame. Parere contrario)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un emendamento al testo per la disciplina delle attività grafiche e fotografiche. Per quanto di competenza, la formulazione dell'emendamento (con il riferimento ai fondi «destinati o destinabili» alle iniziative di formazione) non sembra adeguata per individuare le eventuali risorse da trasferire, anche tenuto conto che l'attivazione dei corsi costituisce comunque una facoltà per le Regioni.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore.

Su proposta del relatore FERRANTE, la Sottocommissione esprime parere contrario sull'emendamento 2.3.

(2966) MURINEDDU ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte

(Parere su testo ed emendamenti alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso il 15 giugno.

Il relatore FERRANTE osserva che la Sottocommissione ha ripetutamente rinviato l'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti, deliberando di richiedere inizialmente la relazione tecnica sul testo e successivamente sull'emendamento 2.4.

Nella prima relazione trasmessa, relativa al testo, l'onere derivante dall'articolo 2 viene quantificato in 735 miliardi nel 2000 e 450 miliardi circa a decorrere dal 2001, sulla base dell'ipotesi che il beneficio si applichi esclusivamente alle famiglie con presenza di soggetti portatori di *handicap*; la stessa relazione tecnica quantifica l'onere in 2.590 miliardi per il 2000 e circa 1.500 miliardi a decorrere dal 2001 nell'ipotesi che la disposizione sia interpretata in senso estensivo, coinvolgendo la totalità delle somme corrisposte agli addetti ai servizi domestici. In entrambi i casi, la quantificazione risulta significativamente superiore all'onere indicato nella clausola di copertura; sarebbe, comunque, necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria, prevedendo altresì un onere permanente a decorrere dal 2001 e tenendo comunque conto che nel Fondo speciale relativo al bilancio per il 2000 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio è stato soppresso. La relazione tecnica relativa all'emendamento 2.4, che introduce alcune limitazioni della deducibilità dei contributi (in base a parametri di reddito e di età), stima - tenuto conto di dati aggiornati rispetto a quelli utilizzati per la valutazione del testo - una perdita di gettito su base annua pari a circa 1.350 miliardi; anche in questo caso l'onere risulta sostanzialmente superiore a quello indicato nella clausola di copertura. Segnala, inoltre, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che comportano comunque maggiori oneri rispetto a quelli attesi dal provvedimento e quantificati nella relazione tecnica.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore per i rilievi di natura finanziaria, facendo altresì presente che la concessione di benefici alle famiglie con soggetti portatori di *handicap* costituisce materia di grande rilievo ed è anche all'attenzione della Camera dei deputati nell'ambito del disegno di legge finanziaria.

Su proposta del relatore FERRANTE, la Sottocommissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul provvedimento, nonché sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4; esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 1.1.

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge, d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(852) **BUCCIERO e Antonino CARUSO.** – *Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(1895) **MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) **Antonino CARUSO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) **SERENA.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(Parere su testo ed emendamenti alla Commissione speciale in materia d'Infanzia. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario MACCIOTTA, il quale fa presente che il Governo intende promuovere una riunione dei Ministeri interessati al fine di prevedere la destinazione al provvedimento di parte delle risorse ricomprese nel fondo per l'assistenza sociale, l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1999

48^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(4340) *Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province: parere di nulla osta.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

- (7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**
(12^a - Igiene e sanità)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 14,30

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università» (n. 595).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000

(3808) *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).*

- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).*

VIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XI. Esame dei disegni di legge:

Ordinamento della professione di sociologo (3431) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) *(Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza*

Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).*

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).*

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri).*

XII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50).*

In sede consultiva su atti del governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante l'attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea (n. 576).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strutture militari (n. 599).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 14,30

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio» (n. 588).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (3807-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo*

ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FIGURELLI ed altri. – Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata (3319).

II. Esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto a Almaty il 16 settembre 1997 (4255) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Materie di competenza

Seguito dell'esame congiunto degli atti:

- Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2000 (4237/5-Allegato II).
- Relazione del Ministro degli affari esteri sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1998 (*Doc. LV, n. 4*).
- Relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multi-laterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1998 (*Doc. LV, n. 4-bis*).
- Relazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, relative – rispettivamente – al primo e al secondo semestre 1998 (*Doc. XXXV-ter, n. 6 e n. 7*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province (4340.)

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione del Presidente di Sviluppo Italia S.p.A., Professor Patrizio Bianchi.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario (4253).
- COSTA. - Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).
- BISCARDI. - Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (552).
- PEDRIZZI e MACERATINI. - Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).
- DEMASI ed altri. - Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario (824).
- CENTARO ed altri. - Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria (1643).
- FUMAGALLI CARULLI. - Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale (2125).
- VENTUCCI ed altri. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).
- PASTORE. - Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate (2261).

- MELONI ed altri – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie (2283).
- GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).
- CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie (2760).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado (3424).
- PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario (3766).

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2000 (n. 596).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (n. 130).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante: «Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo» (n. 571).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati DI LUCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, in materia di libero uso delle antenne satellitari (4088) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (4344) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma di interventi finanziari per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte (n. 586).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie. (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

Procedure informative

Interrogazioni.

Materie di competenza

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed*

altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica (388).
 - PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (962).
 - SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (2358).
 - MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 15 e 20

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (4275) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri*).
- MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali (115).
- SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (192).
- DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (345).
- CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate (1000).

- Michele DE LUCA ed altri. - Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto (1179).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. - Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. - Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate (4005).
- Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 15,30 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).

- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaceutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).

- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

IV. Esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. – Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive (3984).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
 - PARDINI ed altri. – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
-

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (3194).
- Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (4344) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Michele DE LUCA ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto (1179).
- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con an-

nesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio (2570-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570) (Approvato dalla Camera dei deputati)*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata (3282).
- Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (3960).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Parità scolastica (esame C. 6270, approvato dalla 7^a Commissione del Senato, C. 4403, C. 5661, C. 6372, C. 6398).

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Riordino dei cicli scolastici (esame S. 4216, approvato dalla Camera, S. 3126, S. 3740 S. 4356).
 - Riorganizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (esame S. 4276 Governo, approvato dalla XIII Commissione della Camera).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 13,30

Audizione di Maria Rosa Vittadini, direttore generale della valutazione dell'impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 20

Comunicazioni del Presidente.

Audizione del prefetto Ansoino Andreassi, direttore centrale della Polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza: sui recenti episodi di terrorismo e sulle relative misure di prevenzione e contrasto.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 14

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 13

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Discussione e approvazione della relazione semestrale al Parlamento sullo stato delle riforme prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Audizioni in merito allo stato di attuazione del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»:
 - Prof. Giuliano Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 - Prof. Patrizio Bianchi, Presidente di Sviluppo Italia.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 14

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari

Mercoledì 1° dicembre 1999, ore 14

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Seguito dell'audizione dell'avvocato Francesco Lettera.
